

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Sede di Forlì

*Corso di Laurea in
Scienze criminologiche per l'investigazione e la
sicurezza (Classe LM-88)*

*TESI DI LAUREA
in Diritto penale*

*Il sistema penitenziario in Italia.
La necessità di una radicale riforma e il confronto
con la realtà carceraria in Norvegia.*

*CANDIDATA
Alessia Iracà*

*RELATORE
Antonio Bonfiglioli*

*CORRELATORE
Luca Cimino*

Anno Accademico 2018/2019

*«We want prisoners to be responsible.
So we take away all their responsibilities.
We want them to be a part of our communities.
So we isolate them from our communities.
We want them to be positive and constructive.
So we degrade them and make them useless.
We want them to be trustworthy.
So we put them where there is no trust.
We want them to be non-violent.
So we put them where there is violence all around them.
We want them to be kind and loving people.
So we subject them to hatred and cruelty.
We want them to quit being tough guys.
So we put them where the tough guy is respected.
We want them to stop hanging around losers.
So we put all the losers in the state under one roof.
We want them to quit exploiting us.
So we put them where they exploit us.
We want them to take control of their lives,
own their own problems and quit being a parasite.
So we make them totally dependent on us. »*

Judge Dennis A. Challeen

Indice

Introduzione.....	I
Capitolo I: Dalla pena giusta alla pena utile.....	8
1. Pena detentiva e articolo 27, comma 3, Cost.	8
1.1 Senso di umanità e pena detentiva.....	15
1.2 Rieducazione e pena detentiva	18
Capitolo II: Gli Stati Generali dell'esecuzione penale	23
1. Premessa.....	23
2. Approccio metodologico	26
3. Aree tematiche.....	27
3.1 Spazio della pena: architettura e carcere	28
3.2 Processo di reinserimento e presa in carico territoriale.....	31
4. Esecuzione esterna: meno recidiva e più sicurezza.....	34
Capitolo III: La riforma dell'ordinamento penitenziario.....	36
1. Premessa.....	36
2. I decreti legislativi.....	40
3. Le deleghe non attuate.....	42
Capitolo IV: Normativa italiana e norvegese a confronto	45
1. Introduzione	45
2. Diritti umani nelle Costituzioni.....	48
2.1 Caso Breivik e sentenza Torreggiani: il rapporto con la CEDU	50
3. Cenni di diritto penale	54
4. Il sistema penitenziario.....	58
4.1 Situazione degli istituti penitenziari. I dati.....	63
Capitolo V: La realtà di Bastøy	70
1. Introduzione	70

1.1	Filosofia e regolamento della struttura	73
1.2	Caratteristiche della popolazione detenuta	75
1.3	Attività lavorative, scolastiche e tempo libero	75
1.4	Requisiti di accesso	77
2.	Intervista al direttore Tom Eberhardt	78
3.	Intervista ai detenuti	81
4.	Dati a supporto dell'efficacia del sistema	88
5.	La realtà italiana dell'isola di Gorgona	89
	Conclusione	93
	Bibliografia	97
	Fonti giuridiche	101
	Sitografia	102
	Ringraziamenti	105

Introduzione

La mia tesi magistrale nasce dall'idea di proseguire il percorso iniziato durante il corso di laurea triennale in tema di esecuzione penale che ha visto la sua conclusione con l'elaborato finale dal titolo "Il reinserimento socio-lavorativo di detenuti, ex detenuti e persone in esecuzione penale esterna. Dagli Stati Generali dell'esecuzione penale alla realtà veronese del Progetto Esodo".

Durante il mio percorso di studi triennale ho avuto, infatti, la possibilità di avvicinarmi al mondo dell'esecuzione penale grazie al tirocinio curriculare svolto presso la Cooperativa Sociale "Il Samaritano ONLUS" di Verona, mia città di provenienza, che si occupa di predisporre percorsi di inserimento socio-lavorativo per detenuti ed ex detenuti. Il mio grande interesse per l'argomento mi ha portato, poi, in sede di tirocinio, a conoscere e studiare gli Stati Generali dell'esecuzione penale, di cui ho analizzato in particolar modo il documento finale. Grazie a questa esperienza, a carattere più attivo e dinamico rispetto alle nozioni teoriche acquisite fino a quel momento, è maturata in me la passione verso il mondo dell'esecuzione penale, determinante nella scelta del percorso di laurea magistrale e del relativo tirocinio presso la Casa Circondariale di Forlì: le centoventicinque ore svolte hanno fatto sì che affrontassi in prima persona le dinamiche interne all'istituzione carcere. Durante il tirocinio ho affiancato l'esperto criminologo ex articolo 80 O.P., la dott.ssa Alessandra Miliciani, nell'attività di osservazione scientifica della personalità dei detenuti, attraverso la partecipazione ai colloqui e la redazione di relazioni di sintesi; ho osservato e partecipato al lavoro dello staff di educatori della circondariale, prendendo parte anche a riunioni di équipe. Inoltre, il periodo trascorso presso l'istituto, mi ha permesso di conoscere l'organizzazione interna di un carcere, la quotidianità dei detenuti e del personale ivi impiegato, il ruolo e i compiti del criminologo, le mansioni degli agenti di polizia penitenziaria, nonché le modalità di richiesta delle misure alternative e premiali e la loro conseguente effettività.

La parte che indubbiamente mi ha più coinvolta è stata quella relativa ai colloqui,

momenti in cui ho avuto la possibilità di ascoltare storie, personali e criminali, modi diversi di affrontare la detenzione e situazioni familiari variegate; non sono poi mancate dichiarazioni di innocenza, discorsi minimizzanti rispetto alla condotta tenuta, meccanismi di disimpegno morale e anche diverse lamentele relative alla realtà carceraria: tutti discorsi da ascoltare e valutare con estrema cautela certamente, ma che hanno insinuato in me qualche dubbio relativamente alla percentuale di verità in essi contenuti. Ho quindi deciso di concentrare la mia attenzione sull'attuale situazione degli istituti penitenziari italiani, comprendere gli elementi di innovazione apportati sul tema dagli Stati Generali dell'esecuzione penale, capire il motivo della diffusa delusione derivante dalla riforma dell'ordinamento penitenziario del 2018.

Per affrontare tali temi ho ritenuto efficace partire dalla funzione attribuita alla pena, dalle disposizioni contenute nella nostra Costituzione comprovandone l'effettività e la concreta attuazione.

In un secondo momento è subentrata la curiosità verso sistemi penitenziari diversi dal nostro, verso modi di gestire il carcere e la detenzione: è così che mi sono imbattuta nella realtà dell'isola di Bastøy, un carcere senza sbarre, dove ogni detenuto conduce una vita simile a quella di una qualsiasi persona libera, che mi ha affascinata e conquistata a tal punto da contattare il direttore del carcere, il dott. Tom Eberhardt, resosi disponibile nel raccontarmi quella che ai miei occhi è una realtà particolare, a tratti utopica, ma che ai suoi risulta essere, invece, la normalità. Ho quindi deciso di dedicare l'ultima parte della mia tesi di laurea ad un confronto basato su aspetti statistici, normativi, ma anche culturali e sociali tra il sistema penitenziario italiano e quello norvegese, arricchendo la trattazione con le interviste somministrate al direttore Tom e ad alcuni detenuti.

Mi sono interrogata quindi sulla situazione attuale dei nostri istituti di pena, consultando dati, documenti ufficiali, riportando testimonianze. Ho valutato l'efficacia effettiva di una modalità di esecuzione della pena come quella dell'isola norvegese, analizzando fonti numeriche e statistiche, chiedendo ai detenuti stessi quali fossero i punti di forza e i vantaggi di espiare la propria pena a

Bastøy. Mi sono chiesta se sarebbe possibile un'implementazione del “modello norvegese” anche nel nostro Paese, dove indubbiamente è necessario un intervento urgente e radicale.

Ho affrontato poi la concezione sociale, le idee che la collettività ha maturato relativamente alla pena, al carcere, ai detenuti: è possibile intervenire sull'ormai radicata convinzione che una pena aspra ed esemplare sia l'adeguata misura da attuare nei confronti di chi commette un reato? È veramente il carcere l'unica risposta al bisogno collettivo di sicurezza? Ma soprattutto, i dettami contenuti nell'articolo 27, comma 3 della Costituzione, che riconosce alla pena un ruolo rieducativo e un'espiazione umana non degradante, sono concretamente applicati? E ancora, dopo la condanna del nostro paese da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, relativamente alle condizioni degli istituti di pena, quali passi si sono fatti e si continuano a fare per rendere il carcere un luogo dignitoso?

Ho cercato di dare una risposta a questi quesiti partendo proprio da ciò che la nostra Costituzione prevede.

Capitolo I: Dalla pena giusta alla pena utile

1. Pena detentiva e articolo 27, comma 3, Cost.

“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”: così recita il comma 3 dell’articolo 27 della nostra Costituzione.

Senso di umanità e rieducazione, due concetti molto importanti che fin dai momenti preparatori della carta costituzionale hanno generato dubbi e dato vita a diversi confronti; non sono stati pochi, infatti, i dibattiti dell’Assemblea costituente in sede di redazione dell’articolo 27, in particolare per quanto concerne la formulazione del terzo comma.

Prima di arrivare all’analisi del comma così come formulato oggi, è necessario però fare un passo indietro: il dibattito creatosi nel 1946, anno in cui iniziarono i lavori di scrittura della legge fondamentale del nostro Paese, ruotava intorno alla funzione principale da attribuire alla pena e al conseguente risalto da dare alla stessa nella stesura del comma. Vennero automaticamente chiamate in causa le funzioni storicamente attribuitele: la funzione retributiva¹ e quella preventiva (generale e speciale)².

Si è quindi cercato di farle convivere con quella che allora era vista come un’innovativa accezione di pena: la funzione rieducativa.

Il progetto principale vedeva il comma così formulato: “le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”, con i due concetti cardine invertiti nell’ordine di citazione rispetto a come li vediamo oggi.

L’attribuzione di una funzione rieducativa alla pena e la sua posizione predominante nella stesura del testo, non erano, però, condivise da tutti: gli esponenti della scuola

¹ La funzione retributiva della pena si basa sulla concezione che il male che lo Stato arreca ad un soggetto è conseguenza del male che questo, a sua volta, ha causato a un altro soggetto o alla stessa società. La punizione è avvertita come un effetto della violazione, posta in essere in quanto giusta.

² La funzione general-preventiva concepisce la pena come un elemento di dissuasione verso il compimento di comportamenti *contra legem*, che, in quanto tali, prevedono una punizione afflittiva nota a tutti i consociati; la funzione è invece special-preventiva ove miri a ridurre o eliminare il pericolo che il reo delinqua nuovamente in futuro.

classica, sostenitori del ruolo retributivo della pena e di una funzione general-preventiva, diedero inizio a una discussione contro la proposta formulata. Dopo diversi scambi di vedute in merito, l'Assemblea decise di optare per un'inversione dei concetti, antepoendo il senso di umanità della pena a quello della rieducazione.

È così che nasce il terzo comma dell'articolo 27 Cost. come conosciuto, studiato ed interpretato.

Oggi si tende a riconoscere alla pena un carattere polifunzionale, così come definito da Mantovani nel contributo "Principi di diritto penale"³, in considerazione delle diverse fasi che caratterizzano la pena: quella legislativa (o edittale), quella giudiziale e quella esecutiva.

La scelta del legislatore di fare ricorso alla sanzione penale sembra in effetti trovare la sua legittimazione nel coniugare la teoria retributiva con quella della prevenzione generale: occorre infatti che la pena abbia un'efficacia dissuasiva verso tutti i consociati affinché questi non commettano reati. Il giudice, nella fase giudiziale, deve poi orientare le sue scelte tenendo conto, ad un tempo, della giusta sanzione (finalità retributiva) e della finalità rieducativa, vale a dire, del reinserimento del condannato, una volta scontata la pena. In particolare, per quel che concerne la pena detentiva, il medesimo criterio orienterà anche la determinazione della sua durata. Nella fase esecutiva, cioè nel momento in cui le pene determinate in termini edittali vengono rese esecutive, la prevenzione generale riveste un ruolo secondario; in questa fase a predominare è la prevenzione speciale: il condannato, grazie a un trattamento improntato sulla rieducazione, deve tornare a far parte della società libera, nel pieno rispetto delle regole del vivere civile.

Affinché il termine "rieducazione" ottenesse importanza, non solo sulla carta, ma concretamente, è stato necessario attendere gli anni Settanta, periodo in cui il principio venne assunto quale valore ispiratore di diversi interventi legislativi: la legge di riforma n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), una legge rivoluzionaria che riconobbe ai detenuti diversi diritti e introdusse il principio di flessibilità nell'esecuzione penale; proprio l'introduzione di tale principio segnò il momento di svolta con il passaggio da una concezione meramente retributiva della pena, a un sistema punitivo

³ F. MANTOVANI, *Principi di diritto penale*, CEDAM, Padova, 2017.

fondato sulla finalità rieducativa e risocializzante. La legge n. 663 del 1986 (conosciuta come legge Gozzini)⁴, che ampliò ed estese le misure alternative alla pena carceraria, permettendo inoltre al condannato di instaurare con l'esterno contatti funzionali al suo reinserimento. E ancora la legge n. 165 del 1998 (nota come legge Simeone – Saraceni), che ha per oggetto l'esecuzione delle pene e le forme alternative alla detenzione e grazie alla quale, per pene al di sotto dei tre anni, si ricorre al carcere solo in casi eccezionali.

Va però evidenziato come il riferimento al carcere e alla pena detentiva, nel comma in esame, non compaia: questo perché, già i padri fondatori della nostra Costituzione lasciarono la possibilità di individuare un'idea di pena diversa che adempiesse in modo più forte al fine rieducativo.

Oggi la collettività è ancora fortemente ancorata a un modello carcerocentrico e vede nel carcere un'istituzione chiusa che nasce dalla necessità di rispondere al bisogno di sicurezza della collettività: il carcere è, per la maggioranza, l'unica soluzione per chi commette un reato e vi è la convinzione che più le pene siano aspre ed esemplari, più il tasso di criminalità sia destinato a diminuire, concezione derivante dalla poca conoscenza dell'ambiente detentivo e dalla separazione tra questo e la società, che lo rende una realtà più accettabile. Eppure, non è così: non c'è alcun dato a sostegno di tale ipotesi, anzi, ve ne sono altri che la escludono completamente.

Più carcere non corrisponde a maggiore sicurezza, eppure tale convinzione è fortemente radicata e diffusa: sentimenti di sfiducia, paura e insicurezza vengono alimentati dalle informazioni che si ricevono dai mass media. È la cronaca, concentrando l'attenzione solo su alcuni fatti determinati, che fomenta tali sentimenti determinando l'inevitabile richiesta, da parte della società, di un ricorso a soluzioni afflittive esemplari. In tal modo, si arriva alla convinzione che rinchiudendo gli autori di reati entro le mura di un penitenziario, si rinchiudano anche le proprie paure, garantendo così un maggior livello di sicurezza. Evidentemente, si tratta di una mera illusione: la sicurezza non la si raggiunge mediante la pena detentiva, soprattutto nel caso in cui il carcere non sia necessario; ricorrere alla carcerazione, in mancanza di pericolosità sociale e

⁴ Introduzione del lavoro all'esterno, dei permessi premio, dell'affidamento in prova al servizio sociale, dell'affidamento in prova in casi particolari, della detenzione domiciliare, della semilibertà, della liberazione anticipata.

quando non c'è il rischio che nuovi crimini vengano commessi, può risultare nocivo e addirittura controproducente anche per la sicurezza della società medesima.

Fondamentali risultano essere quindi la formazione e l'informazione della società e, di conseguenza, è determinante l'apporto dei mezzi di comunicazione in tal senso: i mass media devono capire l'importanza del proprio ruolo sul tema, devono documentarsi e formarsi in materia di esecuzione penale, in quanto possessori degli strumenti giusti per spiegare alla collettività il modo con cui fronteggiare la criminalità, senza stigmatizzare i responsabili già individuati e puniti. Non va poi trascurata la conoscenza diretta del carcere e della vita al suo interno: è questa che avvicina le persone allontanando le paure. L'opinione pubblica non deve più percepire l'istituto penitenziario come extraterritorialità sociale, come un "enclave del male"⁵, ma come parte integrante della società: organizzare incontri, eventi sportivi e culturali permette la creazione di ponti tra la vita di una persona detenuta e quella di un libero cittadino. In Italia, in quest'ambito, va riconosciuta l'importante presenza del volontariato che garantisce una costante "osmosi tra detenuti e mondo esterno"⁶.

Il carcere, consistendo "in molti individui rinchiusi insieme per un lungo periodo"⁷, deve essere trattato al pari di una società in quanto di questo si tratta: una società all'interno di un'altra società. Per questo motivo, lo stesso Gresham M'Cready Sykes, sociologo e criminologo statunitense, parla di "società dei detenuti", in cui non si deve guardare esclusivamente alle regole e all'ordine sociale stabilito dagli agenti di custodia, ma anche all'ordine sociale costituito dai detenuti stessi, elemento di fondamentale importanza per valutare "la società carcere" nel suo complesso, coinvolgendo chiunque ne entri a far parte a vario titolo, per un breve o un lungo periodo.

Il carcere è un ambiente complesso, variegato e spesso non rappresenta la soluzione più adatta: chiudere tra le mura di un carcere una persona che indubbiamente ha sbagliato, può non essere la soluzione migliore, né per l'individuo colpevole, né tantomeno per la società; basti pensare a una persona gravemente malata, con forti dipendenze da alcol o droghe o con disturbi a livello psichico: per soggetti affetti da queste parti-

⁵ Espressione utilizzata da G. Giostra, coordinatore del comitato di esperti per predisporre le linee di azione degli Stati Generali dell'esecuzione penale.

⁶ A. Gadaleta, commissario capo della Penitenziaria del carcere di Ferrara, definisce così i progetti e le attività intraprese nel carcere.

⁷ G.M. SYKES, *La società dei detenuti. Studio su un carcere di massima sicurezza* in E. Santoro, *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, 1997, pp. 223-250.

colari condizioni, una struttura più consona, che risponda in modo più diretto e specifico sarebbe preferibile alla cella di un carcere. Non è raro che proprio le condizioni attuali degli istituti penitenziari incrementino la gravità della situazione, già di per sé complicata, di una persona condannata a una pena detentiva.

Il carcere oggi porta alla destrutturazione della personalità dei detenuti, che a sua volta causa innumerevoli e gravi conseguenze: non avere più una personalità unica, propria, ma adeguarsi a quella che viene imposta dall'istituzione, porta gli individui reclusi a regredire, fino a raggiungere una vera e propria "infantilizzazione" che determina la spersonalizzazione di sé. "Infantilizzazione" presente anche nel linguaggio utilizzato dai detenuti e da chi in carcere lavora: "domandina", "spesino", "scopino", ... tutti termini che portano con sé una regressione: "il vocabolario è la rappresentazione beffarda di quella condizione di minore età, di minorità"⁸. "Le sbarre ti disumanizzano perché fanno sparire dal vocabolario la parola *normalità* e dall'orizzonte la parola *domani*"⁹.

Spesso il carcere, per mancanza di risorse di diversa natura, perde il proprio ruolo istituzionale, dimentica la sua funzione principale per diventare una "scuola criminale che radicalizza la propensione al delitto"¹⁰. Quando a varcarne la soglia è un giovane, con una personalità e un'educazione ancora in fase di definizione, lo stesso potrebbe trovare nel carcere l'occasione per consolidare e accrescere la propria carriera criminale e sfruttare in tal ottica la vicinanza con criminali di esperienza. Non va sottovalutata, infatti, la fragilità che caratterizza coloro che vivono un periodo di detenzione e che può rendere i detenuti più inclini a condizionamenti negativi.

Un momento molto delicato è quello dell'ingresso nell'istituto carcerario, in quanto caratterizzato dalla "mortificazione del sé"¹¹ e dalla "spoliazione fisica e psicologica"¹²: l'individuo viene privato della propria identità, della propria immagine mediante la requisizione degli effetti personali. Proprio per tali ragioni, è intimata dalla legge¹³ una particolare attenzione al momento dell'ingresso, in quanto possibile palco-

⁸ L. MANCONI, S. ANASTASIA, V. CALDERONE, F. RESTA, *Abolire il carcere*, Chiarelettere, Milano, 2015, p. 103.

⁹ F. CARINGELLA, *Perché il carcere non è la soluzione?*, Corriere del Mezzogiorno, 28 ottobre 2017.

¹⁰ F. CARINGELLA, op.cit.

¹¹ E. GOFFMAN, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Edizioni di comunità, Torino, 2001.

¹² L. MANCONI, S. ANASTASIA, V. CALDERONE, F. RESTA, op. cit., p. 99.

¹³ Art. 11 L. 354/75 e d.lgs. n. 123/2018.

scenico di comportamenti auto-aggressivi, rappresentando un forte impatto a livello emotivo per chi viene incarcerato; è necessario che in questo momento venga condotta una rigorosa osservazione del soggetto mirata alla definizione del rischio suicidario o autolesivo, oltre a un'accurata visita medica. Sarebbe poi utile prevedere un servizio, verosimilmente gestito da volontari, di accompagnamento all'ingresso, organizzando momenti in cui vengano fornite le informazioni principali, vengano risolti dubbi e date risposte alle domande, soprattutto a quelle di chi si trova alla prima detenzione. Un particolare riguardo andrebbe poi riservato per i detenuti stranieri che spesso volte, per difficoltà linguistiche, sono ignari di ciò a cui vanno incontro, non conoscono i propri diritti e sono spaventati da ciò che sta accadendo loro.

L'ingresso in carcere, così come affermato da Harold Garfinkel¹⁴, sociologo statunitense, vede lo svolgersi di una vera e propria "cerimonia di degradazione" che spersonalizza le persone, le rende tutte simili e le colloca in una posizione sociale di manifesta inferiorità, trasformandone l'identità.

Per sopravvivere a queste pesanti condizioni, molti detenuti vanno alla ricerca di una realtà sociale diversa che gli permetta di continuare ad esistere senza conformarsi: questa condizione parallela viene spesso trovata nelle sub-culture carcerarie.

Per sub-cultura carceraria si intende "l'insieme degli atteggiamenti, delle consuetudini, dei valori, dei comportamenti e delle rappresentazioni che contribuiscono a realizzare la realtà nella quale vivono e operano gli attori sociali del carcere"¹⁵. Il problema è che, nell'avvicinarsi a queste culture alternative, il detenuto non si rende conto che viene plagiato e, anche in questo caso, omologato, arrivando a provare risentimento, rifiuto e insofferenza nei confronti delle istituzioni, del mondo esterno e della società che lo ha rifiutato. Covare questi sentimenti, in una realtà particolare come quella del carcere, porta alla possibile reiterazione di altri reati una volta tornati in libertà, come segno di rivalsa a dispetto del trattamento subito durante la detenzione.

Come sostenuto da molti ex-detenuti, il vero problema è l'adattamento a questo modo di pensare e comportarsi che si protrae anche fuori dalle mura del carcere e che impedisce alle persone reclusi di condurre un adeguato percorso di rieducazione e reinse-

¹⁴ H. GARFINKEL, in *"Etnografia e ricerca qualitativa, Rivista quadrimestrale"* 2/2011, pp. 317-324.

¹⁵ DI GABALLO, *Etnografia del carcere: il caso di Borgo San Nicola, tra rappresentazione sociale ed estetica*, in «Il dubbio- rivista di analisi politica e sociale», numero 3, 2002.

rimento: “Non credo che a rendere la vita di noi reclusi tanto diversa da quella di chi sta al di là del muro possa essere un qualche singolo episodio, ma quell’insieme di tante piccole cose che, come nella tortura della goccia, ti piovono sulla testa una dopo l’altra, fino a non farti più accorgere dell’assurdità delle cose stesse, ottenendo quel devastante effetto di ridurti a considerare normale quel che normale non è affatto. Questo mi ha colpito del sistema carcerario, l’assurdo diventa quotidiano”¹⁶. E ancora, Adriano Sofri¹⁷, nell’autobiografia “*Le prigionie degli altri*”¹⁸, identifica il rischio della detenzione proprio nel lasciarsi assorbire dalla vita del carcere.

Tale processo, caratterizzato da gradualità, è definito da Clemmer come “prigionizzazione”, l’assunzione cioè di modi di vita, di atteggiamenti e pratiche tipiche della cultura sub-carceraria. La “prigionizzazione” può colpire con intensità differenti rispetto alla lunghezza della condanna, al carattere e alla personalità del detenuto, all’assenza di rapporti con l’esterno, alla mancata partecipazione ad attività ricreative/formative/lavorative, ...

È chiaro quindi quanto il carcere, così com’è oggi, condizioni la vita di una persona reclusa, il suo modo di essere, di fare e di pensare, fino ad arrivare ad una vera e propria “disculturazione”¹⁹ del detenuto, causando la perdita di competenze e consapevolezza relative alle abitudini indispensabili nella vita libera, rendendo la persona reclusa incapace di “maneggiare alcune situazioni tipiche della vita quotidiana del mondo esterno quando egli vi fa ritorno”²⁰.

È, quindi, ancora più evidente quanto il carcere “sia una vergogna quando non è necessario”²¹.

¹⁶ A. RIZZO, *Il carcere visto dal carcere*, Emotion, Piombino, 1995.

¹⁷ Adriano Sofri (Trieste 1942) è un saggista, giornalista, scrittore e attivista italiano, ex leader di Lotta Continua, condannato a ventidue anni di carcere quale mandante dell’omicidio del commissario di polizia Luigi Calabresi, avvenuto nel 1972. Pur assumendosi la corresponsabilità morale dell’omicidio, a causa della campagna di stampa diretta contro il commissario portata avanti assieme agli altri membri di Lotta Continua, Sofri si è sempre proclamato innocente per quanto riguarda l’accusa penale, così come affermato anche dai coimputati, ad eccezione del reo confesso Marino.

¹⁸ A. SOFRI, *Le prigionie degli altri*, Sellerio editore, Palermo 1993.

¹⁹ E. GOFFMAN, op.cit.

²⁰ E. GOFFMAN, op.cit.

²¹ A. SOFRI, op.cit.

1.1 Senso di umanità e pena detentiva

Così come previsto dal comma in esame, la pena non deve consistere in un trattamento contrario al senso di umanità, non deve essere una pena il cui obiettivo sia quello di vendicare l'evento avvenuto. Parlare di umanità in ambito di pena detentiva è cosa assai delicata ed apprezzabile allo stesso tempo, soprattutto al giorno d'oggi, in quanto si tratta di un argomento poco affrontato e spesso sottovalutato.

In particolar modo, dopo la condanna ricevuta dall'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per la violazione dell'articolo 3 CEDU²², l'Italia si è trovata a dover adempiere a un obbligo di risultato, ovvero, quello di far fronte, con i mezzi che ritenesse più adeguati, all'emergenza interna alle carceri costituita dal mancato rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo. Tale condanna ha permesso che si portassero all'attenzione, non solo delle istituzioni, ma gradualmente dell'opinione pubblica, argomenti riguardanti le condizioni igieniche in cui versano i detenuti delle carceri italiane, il sovraffollamento che le caratterizza, l'assenza di privacy dei detenuti nella gestione dei rapporti personali, l'assenza di umanità che le caratterizza.

Nell'articolo 3 CEDU viene espressamente vietato il ricorso alla tortura, termine con il quale si fa riferimento a “sevizie e azioni di particolare gravità che abbiano cagionato sofferenze gravi e crudeli anche al fine di ottenere informazioni e confessioni dalle vittime, nonché il ricorso a trattamenti inumani e degradanti, rispettivamente individuati in un trattamento che provoca volontariamente sofferenze mentali e fisiche di una particolare intensità” (trattamento inumano) e “trattamento che umilia fortemente l'individuo davanti agli altri ed è in grado di farlo agire anche contro la propria volontà o la propria coscienza” (trattamento degradante)²³.

La violazione e la conseguente condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è dovuta al fatto che numerosi detenuti scontassero la propria pena

²² Art. 3 CEDU – “Proibizione della tortura: Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”.

²³ C. DEFILIPPI, D. BOSI, *Il Sistema europeo di tutela del detenuto*, Giuffrè Editore, Varese, 2001.

in spazi non adatti, condividendo celle piccole e arrivando ad avere a disposizione uno spazio vitale inferiore ai tre metri quadrati ciascuno, standard minimo da garantire²⁴.

C'è chi afferma l'incompatibilità del carcere con il principio sancito dall'articolo 27, comma 3, Cost. in quanto già di per sé il carcere schiaccia e annulla la dignità e la speranza di chi varca le sue porte. La situazione delle carceri italiane, così come appare oggi, purtroppo, non fa che confermare tale pensiero.

Un dato da tenere in considerazione quando si parla di “senso di umanità” e carcere è quello relativo al sovraffollamento: nel nostro Paese, al 31 gennaio 2019, il numero di persone recluse è pari a 60'125, rispetto ad una capienza massima di 50'550 persone²⁵. Numeri che parlano da soli, sintomatici di una situazione drammatica: spazi limitati per i detenuti, costretti a condividere celle piccolissime, situazioni igieniche indecenti e vergognose. Il sovraffollamento porta con sé l'inevitabile violazione dei diritti fondamentali delle persone recluse che assistono inermi all'incarcerazione della propria dignità.

Inadeguatezza strutturale, carenza di attività lavorative, formative e ricreative, scarsità di personale (soprattutto di agenti penitenziari) sono tutti aspetti che non fanno altro che rendere le condizioni di vita dei detenuti tanto precarie da alimentarne la fragilità, portandoli, in casi non più così rari, a compiere azioni estreme: il numero dei decessi avvenuti all'interno delle carceri italiane nel 2018, è di ben 135, di cui 64 suicidi. Dati importanti sono anche quelli relativi ai tentati suicidi, 1'197 e i 10'368 atti di autoleSIONISMO. Numeri che parlano chiaro e descrivono una situazione grave, di emergenza, che richiede un intervento incisivo soprattutto considerando che un terzo dei detenuti che decide di togliersi la vita, lo fa a ridosso del fine pena, per la paura del rientro in società, soprattutto se privo di familiari o punti di riferimento una volta usciti. “Il senso di abbandono si trasforma in ozio, ozio che a sua volta si trasforma in disagio”²⁶ disagio che fa sì che molti detenuti, in particolar modo i giovani ²⁷ faticino ad affrontare il carcere e le conseguenze della detenzione.

Ma il carcere è un “male oscuro” che non risparmia nessuno e che opprime sì i carce-

²⁴ Nel 2016 la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 52.819, stabilì che questi tre metri quadri, dovessero essere calpestabili, escludendo così lo spazio occupato dal letto ed altri mobili (oltre che quello relativo al bagno).

²⁵ Dati provenienti dal sito del Ministero della giustizia www.giustizia.it.

²⁶ F. TONACCI, Detenuto in attesa di suicidio, *Il Venerdì di Repubblica*, 12 aprile 2019.

²⁷ La maggior parte dei suicidi avviene tra i giovani, la cui età media è di 27 anni.

rati, ma anche chi dietro le sbarre ci lavora, come i poliziotti penitenziari. È lo stesso Mauro Palma, Garante Nazionale dei diritti dei detenuti, che ci tiene a dedicare attenzione anche alla condizione in cui lavorano gli agenti: sono 7 i poliziotti che ogni anno si tolgono la vita per le condizioni pesanti in cui lavorano, numero molto elevato. Basti pensare che di 41'250 agenti assunti, solo 35'000 lavorano effettivamente: situazione di sottorganico che condanna gli agenti a rinunciare al turno di riposo e alle ferie, esponendosi al rischio della “sindrome da burnout” dedicano la maggior parte del proprio tempo al loro lavoro, al carcere, senza tuttavia notare miglioramenti.

Il quattordicesimo rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia, presentato il 19 aprile 2018 dall'Associazione Antigone, rileva una crescita sostanziale della popolazione detenuta. Nel contributo intitolato “Un anno in carcere” emergono dati relativi al sovraffollamento, al quadro di composizione della popolazione detenuta e alla connessione tra questione carceraria e sicurezza del Paese. Nella maggior parte degli istituti visitati per la redazione del rapporto, ai detenuti non vengono garantiti i metri quadrati di spazio vitale definiti come standard minimo e, in alcune celle vi è un malfunzionamento del riscaldamento o, addirittura, mancanza di acqua calda. Molte celle, ancora, non vengono aperte per almeno otto ore al giorno²⁸ e ai detenuti non viene data la possibilità di vivere in modo adeguato gli spazi comuni. Condizioni descritte in modo dettagliato nell'elaborato citato che spesso sono da ritenersi la causa principale di malattie croniche che affliggono i detenuti, nonché di gesti di autolesionismo e di molti suicidi, tutti episodi in costante aumento.

Dalla lettura del documento predisposto dall'Associazione, sono auspicabili alcuni interventi, a carattere urgente, relativamente allo spazio delle celle e alla loro apertura per più ore possibili al giorno, al mutamento della tipologia di sorveglianza da parte degli agenti penitenziari da rendere più dinamica e, ancora, interventi relativi al mantenimento dei rapporti con i propri familiari, da semplificare sempre più, aumentando la frequenza, in quanto contributo ritenuto fondamentale per il percorso rieducativo. Tutte azioni necessarie al fine di garantire un'espiazione della pena in condizioni dignitose e umane, così come previsto dal comma oggetto di questo paragrafo.

²⁸ Otto ore al giorno, disposte dal D.A.P., che possono arrivare a quattordici per i sottoposti al regime a custodia aperta.

Evidentemente, una soluzione al sovraffollamento è la previsione e l'applicazione di misure alternative alla detenzione che prevedano l'esecuzione esterna della pena.

1.2 Rieducazione e pena detentiva

[Riferendosi al termine *riabilitazione*] “Per me è solo una parola vuota. Una parola inventata dai politici, in modo che un giovane come lei possa indossare un vestito, una cravatta e avere un lavoro.

Che cosa volete sapere? Se mi dispiace per quello che ho fatto? Non passa un solo giorno senza che io provi rimorso. Non perché sono chiuso qui dentro o perché voi pensate che dovrei.

Mi guardo indietro e mi rivedo com'ero allora. Un giovane, stupido ragazzo che ha commesso un crimine terribile. Vorrei parlare con lui. Vorrei cercare di farlo ragionare, spiegargli come stanno le cose. Ma non posso. Quel ragazzo se n'è andato da tanto, e questo vecchio è tutto quello che rimane. E nessuno può farci niente. Riabilitato? Non significa nulla. Quindi scriva pure quello che vuole nelle sue scartoffie, figliolo, e non mi faccia perdere altro tempo. Perché, a dire la verità, non me ne frega niente”.

Questo dialogo avviene tra il co-protagonista del film *Le ali della libertà*²⁹, Red, ed un responsabile della riabilitazione che ogni dieci anni si presenta per sottoporgli il medesimo quesito: “Si sente riabilitato?”.

Questa breve citazione iniziale è utile per introdurre il concetto di “riabilitazione”, o meglio di “rieducazione”, principio citato e introdotto dall'articolo 27 Cost. che troppo spesso si riduce a essere un termine vuoto, privo di ogni significato, in particolar modo per chi ha passato la maggior parte della propria vita all'interno delle mura del carcere in condizioni disumane, senza stimoli, senza contatti con il mondo esterno, senza speranza.

Le mura del carcere sono strane, “prima le odi, poi ci fai l'abitudine, e se passa abbastanza tempo non riesci più a farne a meno: sei istituzionalizzato!”³⁰. Ed ecco che una

²⁹ *The Shawshank Redemption* (1994), di Frank Darabont.

³⁰ *Le ali della libertà*, op.cit.

volta fuori, in libertà, si vorrebbe ritornare dentro perché la realtà spaventa, sopraffà, fino a rendere complicato sopravvivere, tanto più ricominciare, per chi non è stato dotato di mezzi per farlo. Il primo pensiero quindi è quello di tornare nel posto dove si è vissuto, il punto di riferimento, di sicurezza: il carcere diventa l'unico modo per mettersi in salvo da tutto ciò, diventa casa.

Oggi questo non deve accadere. Il carcere non deve essere la normalità di nessuno. Cosa fare per raggiungere questo obiettivo? Rendere il termine “rieducazione” simbolo di un percorso vero, concreto, effettivo; non lasciare che rimanga una parola vuota, senza significato. Lavorare per la riabilitazione di ogni detenuto è lavorare per la società, luogo in cui ogni condannato dovrà fare ritorno. Questo processo ha senz'altro bisogno dell'aiuto e della complicità del territorio, degli enti, pubblici e privati, e delle istituzioni, affinché accompagnino chi esce dal carcere nel percorso di reinserimento nella società.

È possibile individuare alcune tappe del modello di esecuzione penale che ha posto l'accento sulla finalità rieducativo-trattamentale della detenzione che si è nel tempo così sviluppato: nel 1948, con l'entrata in vigore della Costituzione, si pongono le basi della nuova cultura della pena; nel 1955 vengono approvate dall'ONU le Regole minime per il trattamento dei detenuti che, all'articolo 65, invitano alla stimolazione della “volontà e delle capacità (dei detenuti) che permettano loro, dopo la liberazione, di vivere nel rispetto della legge e di provvedere a se stessi. Trattamento che deve essere tale da incoraggiare nel soggetto il rispetto di se stesso e da sviluppare in lui il senso della responsabilità”. Infine, nel 1975, con l'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario si pone attenzione sul fine risocializzativo e sul ricorso a misure alternative.

Partendo dal concetto di rieducazione così come definita da Valeria D'Alessio, ovvero che “la finalità ideologica della pena consiste nel creare da parte dello Stato durante l'esecuzione della stessa, le condizioni necessarie affinché il condannato possa successivamente reinserirsi nella società in modo dignitoso mettendolo poi in condizione, una volta in libertà, di non commettere nuovi reati”³¹ è importante sottolineare che inizialmente il fine rieducativo della pena veniva contemplato esclusivamente durante

³¹ V. D'ALESSIO, *Il fine rieducativo della pena, realtà o utopia?* in www.iusinitinere.it.

la fase esecutiva della stessa³², così come suggerisce il verbo antepostegli “*tendere*”. Solo in un secondo momento, come si è visto brevemente nel primo paragrafo, si presentò la necessità di riferirvisi ed ispirarvisi anche nel delicato momento della commisurazione e in tutti gli altri momenti della pena: il legislatore è tenuto a prevedere il carcere come *extrema ratio*, escludendo la pena detentiva in tutti quei casi in cui non risulti necessaria e, ancora, il giudice, laddove vi siano le condizioni, è tenuto ad applicare la sospensione condizionale, le misure alternative alla detenzione o le pene sostitutive, in nome del principio di rieducazione. Secondo il medesimo principio, anche l’amministrazione penitenziaria deve provvedere in tal ottica, concretamente, apporrendo miglioramenti al regime carcerario, disciplinando i contatti con l’esterno e la vita all’interno degli istituti, contrastando l’adesione dei carcerati alla sottocultura carceraria ed evitando la loro infantilizzazione.

Sicuramente i limiti all’applicazione e al raggiungimento del principio di rieducazione esistono e ve ne sono tanti e di diversa natura. Primo fra tutti, un limite di natura quantitativa: l’elevato tasso di sovraffollamento³³ comporta conseguenze negative, tra le quali la difficoltà di prevedere percorsi trattamentali diretti alla rieducazione e al reinserimento in società dei detenuti. La realtà delle carceri italiane oggi è ben diversa dal progetto ideale descritto dalla Costituzione: le persone recluse passano la maggior parte delle proprie giornate nelle celle che dovrebbero essere adibite al solo riposo notturno ma che, per mancanza di spazi idonei, infrastrutture, mezzi e personale addetto alla sorveglianza, sono l’unica soluzione disponibile per gestire un numero così elevato di detenuti.

Ancora, un limite importante è di tipo qualitativo: dei 60.125 reclusi sopracitati, 20.309 sono di provenienza straniera; ciò comporta difficoltà di accesso alle misure alternative da parte di costoro, in quanto per essere concesse è necessario possedere domicilio, contratto di lavoro, ... requisiti di cui la maggior parte è sprovvista. Non vanno poi sottovalutate le diversità linguistiche e culturali che si pongono nel percorso di rieducazione e reinserimento: molti detenuti stranieri, una volta scontata la loro pena, sono obbligati a fare ritorno nel Paese d’origine che, inevitabilmente, prevede comportamenti e forme di adattamento alla società diversi da quelli italiani.

³³ Riferimento ai dati nel paragrafo precedente.

Altri ostacoli al pieno raggiungimento del reinserimento e della rieducazione, sono quelli legati alla tossicodipendenza e alle patologie mentali che affliggono parte della popolazione detenuta rendendola bisognosa di particolari attenzioni, di personale altamente qualificato che spesso manca e che viene rimpiazzato da terapie farmacologiche che non sempre utili ed efficaci.

Infine, un ulteriore scoglio è rappresentato da chi sconta la propria pena in regime di 41bis³⁴ o di alta sicurezza³⁵ che, in caso di mancata collaborazione, non viene ritenuto meritevole di accedere ad alcun tipo di concessione.

Altro elemento fondamentale per la buona riuscita del percorso di rieducazione del condannato è il contatto con il mondo esterno e in particolar modo con la propria famiglia.

Una ricerca condotta da Lloyd Edgar Ohlin³⁶, sociologo e criminologo americano, ha messo in luce come il successo della liberazione condizionale abbia esiti positivi maggiormente in detenuti che mantengono un rapporto con i propri familiari, rispetto a chi non ne ha. La presenza delle famiglie nel periodo di carcerazione va ad allontanare, in alcuni casi, il rischio di recidiva, essendo le relazioni affettive un forte sostegno per chi sta scontando la propria pena. Robert J. Sampson e John Laub, rispettivamente professore di scienze sociali e criminologo americano, sostengono che un'unione coniugale duratura e l'essere genitori, rappresentino dei veri e propri fattori stabilizzatori che mantengono il detenuto in equilibrio, lo definiscono e lo identificano. Da qui l'importanza dei colloqui, della corrispondenza telefonica e postale, che mantengono l'individuo in continuo contatto e in prossimità con la propria vita esterna, alla quale un giorno farà ritorno. Oltre che portare beneficio al detenuto, il mantenimento dei rapporti giova anche alle famiglie, la cui situazione è troppo spesso sottovalutata o lasciata in secondo piano. A pagare il prezzo della detenzione, infatti, non sono solo le persone recluse ma anche i membri della cerchia familiare che si trovano

³⁴ Art. 41bis O.P., comunemente chiamato "carcere duro", prevede la possibilità per il Ministro della giustizia di sospendere l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza per alcuni detenuti incarcerati per reati di criminalità organizzata, terrorismo, eversione e altri tipi di reato.

³⁵ Regime disciplinato dalle circolari del D.A.P., è una sezione del carcere in cui sono riuniti tutti i condannati per reati di tipo associativo (mafia, traffico di droga, ...), che sono sottoposti ad una sorveglianza più stretta rispetto ai detenuti comuni.

³⁶ Da tale ricerca è risultato un tasso di riuscita della misura della liberazione condizionale pari al 75% per coloro che durante il periodo di detenzione mantenevano buoni rapporti con il nucleo familiare; il tasso si abbassava al 34% per i cosiddetti "detenuti solitari" (L.E. Ohlin citato in R. SETTE, "*Detenuti e prigionieri*").

ad affrontare problemi di carattere emotivo, economico, pratico.

Il carcere, così come appare oggi, “non dissuade nessuno da compiere delitti, rieduca molto raramente e assai più spesso riproduce all’infinito crimini e criminali, e rovina vita in bilico tra marginalità sociale e illegalità”³⁷.

³⁷ L. MANCONI, S. ANASTASIA, V. CALDERONE, F. RESTA, op. cit., p. 4.

Capitolo II: Gli Stati Generali dell'esecuzione penale

1. Premessa

Gli Stati Generali dell'esecuzione penale³⁸, sede di rielaborazione collettiva multidisciplinare, si sono prefissati l'ambizioso obiettivo di dare una nuova identità alla pena, al carcere e al mondo dell'esecuzione penale in generale. Fortemente voluti dall'allora Ministro della giustizia Andrea Orlando, gli Stati Generali dell'esecuzione penale sono stati convocati all'alba dei quarant'anni dalla riforma dell'ordinamento penitenziario (1975) e dopo una dura condanna dell'Italia da parte della Corte EDU. La violazione dell'articolo 3 CEDU³⁹ ha fatto sì che l'Italia venisse condannata, nel 2013, a causa dell'emergenza interna alle carceri. La mancanza del riconoscimento e rispetto dei diritti umani delle persone detenute è stato infatti un tema portato più volte all'attenzione delle istituzioni: si è discusso spesso, con la speranza di trovare soluzioni definitive, rispetto alle condizioni igieniche in cui versano i detenuti delle carceri italiane, al sovraffollamento che le caratterizza, all'assenza di privacy, alla mancanza di lavoro intra ed extra murario, alla de-territorializzazione della pena, allo scarso utilizzo di misure alternative, alla mancanza del fine risocializzativo della pena e, infine, agli elevati casi di recidiva.

Inoltre, gli Stati Generali dell'esecuzione penale hanno rappresentato un'importante fonte di riflessione utile ai fini della riforma dell'ordinamento penitenziario, attuata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei tre decreti legislativi n. 121, 123 e 124 del 2 ottobre 2018⁴⁰, riforma ritenuta necessaria per far fronte al continuo mutare della società e della realtà, dei tipi di reato e delle forme di esecuzione penale, aspetti sem-

³⁸ Il termine "Stati Generali" nasce nel 1302 quando Filippo il Bello prese tale iniziativa per chiedere alle forze sociali la distinzione tra potere spirituale e temporale, mettendo sotto accusa papa Bonifacio VII. Con la Rivoluzione Francese il termine assunse una valenza politica quando nel 1789 fu convocata l'assemblea che raccoglieva tutte le forze istituzionali: clero, nobiltà e terzo stato. Oggi conserva il suo significato di riunione aperta a tutti gli enti portatori di interessi rispetto ad una precisa tematica.

³⁹ CEDU Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali:

Art. 3 CEDU - Proibizione della tortura: nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

⁴⁰ Decreto legislativo n. 121/2018: L'esecuzione penale minorile; decreto legislativo n. 124/2018: La riforma dell'ordinamento penitenziario; decreto legislativo n. 124/2018: La vita detentiva e il lavoro penitenziario.

pre meno incanalabili in regole prefissate ma soprattutto, non più in armonia con regole previste ormai quarant'anni fa.

L'iniziativa degli Stati Generali è stata presentata da Orlando già nel 2014 ma il percorso, perché di percorso si deve parlare, è iniziato nel maggio 2015 per protrarsi fino a novembre dello stesso anno; si sono poi tenute le due giornate conclusive e riepilogative del lavoro svolto, il 18 e il 19 aprile 2016 presso il carcere di Rebibbia.

L'ex Ministro Orlando ha voluto convocare gli Stati Generali, per la prima volta in tema di esecuzione penale, con l'obiettivo da lui stesso esposto, sia alla presentazione dell'evento sia nella prefazione al contributo predisposto dall'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane su tale tema, di “assicurare la più ampia circolazione a una riflessione sulle condizioni della detenzione nel nostro Paese”⁴¹, tematica sottovalutata e oggetto di un'attenzione intermittente da parte dell'opinione pubblica.

Deludente è stata e continua ad essere la scarsa attenzione rivolta dai media al tema del carcere: “la detenzione non fa notizia”⁴², “nessuno stabile obiettivo sarà conseguito senza una campagna di informazione, senza che si coinvolgano le scuole, le università, senza che si entri nelle case con l'immenso potere dei mass media”⁴³: così viene raccontato il disagio e la mancanza di giusta attenzione al tema da parte di Riccardo Polidoro, responsabile dell' “Osservatorio Carcere” dell'Unione Camere Penali Italiane. Mancanza di attenzione da parte dei mass media che ha caratterizzato le stesse giornate conclusive dei lavori degli Stati Generali, nonostante l'impegno del Ministro attivatosi per garantire la presenza di importanti personalità del panorama politico e non.

Nello stesso elaborato sopracitato, il Ministro della giustizia esprime la propria speranza rispetto alla continuazione degli Stati Generali, punto di partenza e non di arrivo nel dibattito pubblico e nell'impegno politico e legislativo. Effettivamente, il documento finale di questa iniziativa è considerato dalla maggior parte, non un frutto, ma un seme; un evento di avvio verso quello che dovrà essere un vero e proprio cambiamento culturale della società e del territorio, affinché questi siano idonei e preparati ad accogliere le leggi vigenti e tutte quelle che verranno emanate in tema di esecuzione

⁴¹ Stati Generali dell'Esecuzione Penale visti dall'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane, Pisa, Pacini Giuridica, 2016, p. 9.

⁴² ibidem, p. 36.

⁴³ ibidem, p. 15.

penale. Come ricordato da Beniamino Migliucci, Presidente Unione Camere Penali, “qualsiasi riforma meramente legislativa è destinata a rimanere in gran parte inattuata, se non ci sono persone e luoghi che sappiano accoglierla”⁴⁴.

I soggetti che hanno lavorato per gli Stati Generali dell’esecuzione penale hanno voluto operare un’importante inversione di marcia preferendo alla visione carcero-centrica, ormai fortemente radicata nella società, quella del carcere come *extremaratio*, come *ultima* e non come *unica* possibilità di “punire” gli autori di reato. Si è voluto riconoscere e sottolineare il fine rieducativo che deve avere la pena, così come sancito dalla nostra carta costituzionale, dando un’effettività all’articolo 27, comma 3 Cost.⁴⁵ e ricordando che dietro ogni autore di reato si cela un essere umano che pur avendo sbagliato, dovrà essere reinserito nella società.

L’obiettivo non è più quello che si prefiggeva la riforma del ‘75, ovvero formare un buon detenuto, bensì quello di formare un buon cittadino, in grado di capire il danno provocato, di porvi rimedio e di tornare nella società rispettando le regole vigenti dell’ambiente in cui è stato reinserito.

Gli Stati Generali si avvicinano al problema del carcere identificandolo come un problema sociale e culturale e non come mero problema normativo; proprio in quest’ottica è richiesta esplicitamente la collaborazione della società nel percorso di reinserimento dei detenuti e viene più volte ribadito che il carcere non è un problema dell’autorità giudiziaria, bensì un problema della società: non si tratta di una realtà lontana dalla nostra vita quotidiana, non deve essere il luogo nel quale rinchiudere le nostre paure, ma è compito di tutti noi imparare a guardare, conoscere e capire il carcere, perché la conoscenza è sinonimo e garanzia di sicurezza.

Il documento finale degli Stati Generali contiene quello che di primo acchito potrebbe essere considerato un disegno utopico del mondo dell’esecuzione penale, ma, analizzato minuziosamente, non così irrealizzabile: per rendere effettivo e reale tale progetto è necessario un radicale cambiamento culturale della società da attuare con determinazione, in modo incisivo e concreto. Gli Stati Generali sono stati inoltre fonte di ispirazione per un’altra iniziativa prima nel suo genere: gruppi di detenuti, si sono seduti intorno a dei *tavoli* e, con la presenza di un facilitatore esterno, hanno discusso in merito

⁴⁴ ibidem, p. 13.

⁴⁵ Art. 27 comma 3 Cost.: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

ai contenuti del documento finale degli Stati Generali dell'esecuzione penale durante un convegno appositamente organizzato e tenutosi presso la Casa di reclusione di Opera a Milano il 7 novembre 2015, intitolato "La pena vista dal carcere, riflessione dei detenuti sui temi degli Stati Generali sull'Esecuzione Penale".

2. Approccio metodologico

Un nuovo approccio metodologicamente inedito è stato individuato e scelto per l'occasione.

Sono stati previsti due momenti fondamentali: una prima fase nella quale sono stati invitati a partecipare a questa grande occasione più di duecento attori operanti a vario titolo nel mondo dell'esecuzione penale, con lo scopo di garantire la multifocalità dell'analisi; operatori penitenziari, magistrati, avvocati, docenti, esperti, rappresentanti della cultura e dell'associazionismo civile si sono incontrati, hanno collaborato e lavorato fianco a fianco per mesi, apportando alla discussione la preziosità dei loro punti di vista, delle situazioni quotidiane alle quali fanno fronte, elaborando soluzioni ed offrendo nuovi spunti di confronto. La seconda fase è stata diretta a sottoporre a un riscontro democratico tutto ciò che è scaturito dalla prima, in modo da mettere al centro del dibattito pubblico il problema carcere, così che il seme degli Stati Generali possa adagiarsi su un terreno fertile che ne permetta la crescita. Questi soggetti sono stati suddivisi in diciotto *tavoli* di lavoro⁴⁶ ad ognuno dei quali è stata affidata una materia, un ambito di discussione. Ogni *tavolo* ha raccolto materiale legislativo e giurisprudenziale relativo al tema, sono stati definiti e indicati i nodi nevralgici sui quali intervenire e sono stati posti gli obiettivi da raggiungere. Sono state organizzate audizioni con esperti, visite a istituti penitenziari nazionali e stranieri, sono state condotte interviste con il supporto di questionari ed è stata poi elaborata una relazione finale.

⁴⁶ Tavoli di lavoro: Tavolo 1: spazio alla pena-architettura e carcere, Tavolo 2: vita detentiva - responsabilizzazione del detenuto, circuiti e sicurezza, Tavolo 3: donne e carcere, Tavolo 4: minorità sociale, vulnerabilità, dipendenze, Tavolo 5: minorenni autori di reato, Tavolo 6: mondo degli affetti e territorializzazione della pena, Tavolo 7: stranieri ed esecuzione penale, Tavolo 8: lavoro e formazione, Tavolo 9: istruzione, cultura e sport, Tavolo 10: salute e disagio psichico, Tavolo 11: misure di sicurezza, Tavolo 12: misure e sanzioni di comunità, Tavolo 13: giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime del reato, Tavolo 14: esecuzione penale - esperienze comparative e regole internazionali, Tavolo 15: operatori penitenziari e formazione, Tavolo 16: trattamento - ostacoli normativi All'individualizzazione del trattamento rieducativo, Tavolo 17: processo di reinserimento e presa in carico territoriale, Tavolo 18: organizzazione e amministrazione dell'esecuzione penale.

Ogni *tavolo* ha dovuto, seguendo un format comune, sintetizzare il lavoro svolto e mettere nero su bianco quelle che sono state le difficoltà riscontrate e proporre delle possibili soluzioni alle stesse. In questo modo, unendo le relazioni di ogni singolo *tavolo*, si è voluto predisporre un unico completo documento finale contenente le linee guida da seguire in materia di esecuzione penale. Tale metodo innovativo ha permesso l'elaborazione di un documento prezioso, preparato minuziosamente, contenente diversi punti di vista, diverse riflessioni e diverse proposte normative. È stato quello degli Stati Generali dell'esecuzione penale un lavoro svolto in network: per la prima volta si sono incontrate professionalità e culture diverse, esperienze e linguaggi che insieme hanno affrontato un tema così importante, in modo totale, ampio ed esaustivo, collaborando in sinergia.

3. Aree tematiche

Ai 18 *tavoli* sono stati assegnati ambiti di discussione diversi raggruppabili in sette grandi macro-aree, parti in cui si divide anche il documento finale. Queste sono:

- Dignità e diritti
- Soggetti vulnerabili
- Esecuzione penitenziaria
- Esecuzione esterna
- Giustizia riparativa
- Organizzazione, personale, volontariato, formazione
- Una nuova cultura della pena.

Si è preferito individuare tali macro-aree per una maggiore comodità espositiva, dedicando una parte a ciascuna di esse; si tratta, tuttavia, di una ripartizione convenzionale apparsa come la più idonea a evidenziare tutti i tratti caratterizzanti di un nuovo volto dell'esecuzione penale, in linea con la Costituzione, con la normativa europea e con i valori della civiltà.

La prima parte, che affronta la tematica della dignità e dei diritti, è propedeutica ad ogni altra e strettamente legata a quella successiva, relativa ai soggetti vulnerabili: tali

individui, estremamente eterogenei, presentano maggiori difficoltà per il riconoscimento dei propri bisogni e dei propri diritti; è necessario analizzare nel dettaglio le difficoltà di ogni categoria di soggetti vulnerabili per essere in grado di affrontarle. Nella terza parte, l'esecuzione penitenziaria, si affronta il problema carcere dal punto di vista architettonico e organizzativo, aspetti fondamentali affinché sia facilitato il reinserimento nella società libera e vengano soddisfatte le esigenze di rispetto della dignità umana. La parte successiva che tratta di esecuzione esterna, ne evidenzia l'importanza e allo stesso tempo la necessità di una normativa più puntuale ed efficace che preveda l'ausilio del territorio e della collettività nel percorso di esecuzione esterna. Altro tema affrontato è quello della giustizia riparativa e dell'istituto della mediazione; ancora, si trattano i temi dell'organizzazione, del personale, del volontariato e della formazione quali aspetti importanti dell'esecuzione penale. Infine, viene promossa quella che dovrebbe essere una nuova cultura della pena che necessita di un adeguato habitat sociale al quale potersi affidare.

Le aree tematiche che andrò ad approfondire, in quanto interessano l'argomento della mia tesi, sono quelle relative a:

- Spazio della pena: architettura e carcere
- Processo di reinserimento e presa in carico territoriale

3.1 Spazio della pena: architettura e carcere

Pensando alla pena si pensa al carcere; pensando al carcere si pensa a un luogo chiuso, isolato dal quale non si può uscire. E allora perché non sostituire tale visione degli istituti penitenziari e dell'esecuzione della pena, con un disegno innovativo, volto al reinserimento e utile sia al detenuto che alla società tutta?

Tale *tavolo* tematico si è dedicato allo studio dell'organizzazione dello spazio all'interno degli istituti di pena italiani, in un'ottica funzionale alla rieducazione.

Si è partiti dalla necessità di prevedere una maggiore articolazione della giornata-tipo di ogni detenuto, investendolo di un ruolo più attivo e ricco di responsabilità, tutti obiettivi che richiedono la definizione di criteri architettonici e standard essenziali da rispettare sia nella costruzione dei nuovi istituti sia nella modifica di quelli già esisten-

ti in modo da renderli maggiormente idonei a una giusta espiazione della pena. Affinché il detenuto, soprattutto colui destinato a beneficiare presto delle misure alternative alla detenzione, possa condurre una vita quanto più simile a quella esterna alle mura del carcere e, allo stesso tempo, per permettere una supervisione e un'osservazione reale ed efficace, è necessario che ogni istituto preveda spazi e luoghi idonei in tal senso. Garantire accessi a luce, aria, adibire luoghi all'attività fisica, all'incontro con i familiari, ad attività condivise, mantenere la separazione dei diversi circuiti, adibire alcune aree ai dimittendi o a coloro che beneficino di misure che li portano per diverse ore all'esterno dell'edificio carcerario, ... sono tutti aspetti necessari alla buona riuscita dei percorsi trattamentali.

Il *tavolo* di lavoro ha elaborato diverse proposte dirette a un'organizzazione degli spazi funzionale, efficace ed efficiente, prevedendo la realizzazione delle modifiche degli istituti già presenti sul territorio con l'impiego manuale dei detenuti stessi, incrementando in tal modo il lavoro interno, responsabilizzando i detenuti e favorendone il reinserimento.

Nella pianificazione degli interventi e nell'elaborazione di linee guida, sono stati coinvolti gli operatori attivi nelle carceri italiane e le stesse persone ivi detenute, soggetti di fondamentale importanza nella nuova definizione progettuale in quanto coinvolti in prima persona.

Permettere ai detenuti di studiare, formarsi, crescere e migliorarsi durante il periodo di detenzione, è il primo passo per avviare la rieducazione; ma come fare se mancano gli spazi?

Si tratta di luoghi necessari da prevedere, luoghi dove il detenuto è libero di esprimersi, di lavorare e riconoscersi nel lavoro svolto, di studiare e riflettere sugli errori commessi in modo costruttivo. Sono luoghi che permettono ai detenuti di scoprire alternative valide e legali alla vita condotta prima della loro incarcerazione, luoghi di pensiero e metabolizzazione, luoghi di ragionamento e pentimento.

Per non parlare poi dei benefici che la presenza di tali spazi porterebbe a chi nel carcere lavora: educatori con spazi idonei alle loro osservazioni scientifiche, poliziotti penitenziari agevolati dalla presenza di luoghi adeguati alla loro funzione di controllo e supervisione, spazi che permetterebbero all'amministrazione penitenziaria di tenere le

celle aperte e adibirle al solo pernottamento dei detenuti, impegnati durante la giornata in attività educative e lavorative.

Il *tavolo* ha poi analizzato le condizioni odierne degli istituti, quali il sovraffollamento, le politiche securitarie che hanno limitato i movimenti relegando i detenuti nelle celle, ostacolando le attività di lavoro e di relazione, il “piano carceri” caratterizzato da controverse collocazioni territoriali e inadeguate tipologie costruttive: una realtà, quella odierna, lontana dall’obiettivo riabilitativo e rieducativo della pena affermata dalla nostra carta costituzionale.

Altro aspetto molto importante affrontato durante le diverse sedute è stata la necessità di interrompere la costruzione di carceri al di fuori della città, in luoghi distanti e isolati, pratica che non fa altro che dare risalto alla distanza ormai radicata culturalmente nella nostra società. È apprezzabile che anche fisicamente la separazione tra carcere e città sia quanto più ridotta possibile in modo da togliere al carcere quel velo d’ombra che lo caratterizza: parlare di pena, detenzione, detenuti, non deve più essere un tabù; l’obiettivo è quello di costruire un vero e proprio ponte tra “dentro” e “fuori”.

Strutture datate e fatiscenti, due docce per settantadue persone, casi di scabbia, stanze con muffa e infiltrazioni d’acqua, bagni a vista o non separati dalla zona adibita a cucina, ... sono queste le condizioni messe in risalto nel video documentario dal titolo “Un viaggio nelle carceri italiane”⁴⁷.

A supporto di ciò, si aggiungono le esperienze da me vissute in prima persona, in occasione del tirocinio curriculare svolto presso la Casa Circondariale di Forlì e all’attività di volontariato con l’Associazione “Con...Tatto”⁴⁸, che mi hanno permesso di vedere e ascoltare, situazioni di inadeguatezza della struttura alla vita detentiva. Nel caso del carcere di Forlì, la struttura è situata all’interno della Rocca Medioevale di Ravaldino: l’istituto, risalente al periodo ottocentesco, si presenta fatiscente e inadatto allo svolgimento di determinate funzioni, motivo per cui, fin dal 2004, sono stati stanziati fondi in vista della costruzione di un nuovo penitenziario con una capienza di

⁴⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=R3S0U40iVq8>

⁴⁸ Odv che persegue finalità di solidarietà sociale, si ispira ai valori della Costituzione e alla Carta Universale dei Diritti dell’Uomo. L’attività che svolgo all’interno della C.C. di Forlì è quella di accoglienza e assistenza ai parenti e familiari venuti a colloquio con il detenuto.

trecentocinquanta detenuti.

Condizioni che hanno conseguenze importanti, soprattutto per quanto riguarda le attività trattamentali, la cui operatività diventa difficoltosa per mancanza di spazi idonei in condizioni discrete.

Strutture dunque da rivedere, ripianificare, riorganizzare e, in alcuni casi, sostituire.

3.2 Processo di reinserimento e presa in carico territoriale

Così come affermato nell'articolo 27 della Costituzione italiana, la pena deve avere un valore rieducativo e deve tendere al reinserimento nella società. Eppure, per una persona che inizia a scontare la propria pena dentro un carcere, è come se questioni come lavoro, abitazione, assistenza sanitaria, ... subissero una sorta di ibernazione, una messa in pausa, per poi ritornare in modo preponderante con l'avvicinarsi del fine pena e cogliendo il detenuto, l'istituzione penitenziaria e la società stessa in grosse difficoltà. Allora perché non prevedere un percorso? Perché non dare un contorno ben definito all'esecuzione della pena? Perché non strutturare la detenzione in modo funzionale a tale reinserimento? Dopo tutto non è una novità, né tanto meno una sorpresa, il fatto che, una volta scontata la propria condanna, un detenuto torni nella società, con le problematiche inevitabili che ciò comporta.

Il *tavolo* lavora sulla messa a disposizione di tutte le risorse disponibili affinché tale momento venga affrontato e gestito in modo pianificato e semplificato. Ruolo attivo è sicuramente quello della società, del territorio che dovrà farsi carico delle persone rimesse in libertà, attivando politiche realmente inclusive e risocializzanti⁴⁹.

La condizione principale del processo di reinserimento e della buona riuscita della presa in carico territoriale è l'abbattimento di quelle mura, non solo materiali, che separano l'esecuzione penale dalla società, i detenuti dai cittadini, il carcere dalla comunità: qualsiasi canale di comunicazione deve essere costituito, mantenuto e potenziato,

⁴⁹ La legge 328/00 affida alle Regioni e agli Enti locali un ruolo di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali, per una rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità delle persone nella vita sociale, culturale ed economica.

nell'ottica di favorire tale inclusione. Non importa attraverso quale mezzo, ma del carcere si deve parlare soprattutto perché l'apertura di esso all'esterno, paradossalmente, aumenta la sicurezza andando a diminuire il livello di recidiva dei detenuti una volta usciti.

Chiedendo ad ex detenuti di individuare la maggior difficoltà incontrata nel reinserimento in società, si è avuta un'unica risposta: il lavoro; ed è su questo che ci si deve concentrare per favorire la buona riuscita del trattamento. Insegnare un mestiere già durante il periodo detentivo andrà a ridurre le difficoltà dei detenuti una volta usciti, ma soprattutto, permette loro di prendere le distanze dagli ambienti illegali che hanno caratterizzato il loro passato.

Come sottolineato da Nadia Fontana, direttrice della Casa Circondariale di Latina, il primo grande ostacolo che si incontra nel processo di rieducazione e reinserimento, è da identificare nella mancanza di budget destinato alle attività trattamentali. Spesso, i detenuti entrano in carcere senza essere in grado di scrivere o di svolgere un'attività lavorativa, motivo per cui acquisiscono un ruolo fondamentale le attività formative a ciò predisposte. La dott.ssa Fontana parla di 1.000 euro l'anno destinati a ciò, meno di 10 euro l'anno per detenuto. Va da sé la difficoltà di prevedere corsi scolastici o formativi. L'indispensabile risorsa per le carceri diventa quindi il volontariato, unica fonte di speranza in tal ottica.

Il volontariato all'interno delle carceri italiane vanta una presenza pluritrentennale: sono trascorsi invece vent'anni dal suo riconoscimento formale a opera del Ministero della giustizia che ha sottoscritto il primo protocollo con la sua Conferenza nazionale.

L'ingresso oggi è disciplinato da due articoli diversi, l'articolo 17 O.P.⁵⁰ e l'articolo 78 O.P.⁵¹ L'obiettivo della presenza dei volontari in carcere è quello di promuovere e

⁵⁰ Art. 17 O.P. - Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa: "La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.

Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del Magistrato di Sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore."

⁵¹ Art. 78 O.P. - Assistenti volontari, "L'amministrazione penitenziaria può, su proposta del Magistrato di Sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo

incentivare la coesione e l'inclusione sociale, mettendo in contatto tra di loro i detenuti, ma anche costruendo un mezzo con cui mettere in contatto il mondo dentro le mura con quello esterno. Cerca di dare una possibilità diversa, nuova, a una persona che ha sbagliato e sta pagando per tale errore, convinti del fatto che “la società che offre un’opportunità e una speranza alle persone che ha giustamente condannato si dà un’opportunità e una speranza di diventare migliore”⁵².

Inoltre, l'importanza del volontariato si manifesta anche in attività di assistenza e supporto fornite ai familiari dei detenuti, vittime indirette troppo spesso non considerate. Costi relativi al mantenimento del proprio caro in carcere⁵³, a spese giudiziarie, spese di spostamento per raggiungere il carcere nei giorni di colloqui, ...portano le famiglie a subire un netto decremento del proprio reddito. Ancora, i sentimenti di vergogna, imbarazzo, la paura di essere stigmatizzati⁵⁴, sono tutte conseguenze poco considerate dall'intero sistema e che sono diventate, negli anni, oggetto di attenzione da parte delle associazioni di volontariato.

Un buon programma che miri al reinserimento sociale non si deve limitare “alla condizione ristretta in cui il detenuto si trova, ma deve comprendere i rapporti che il condannato non cessa di avere con la realtà esistenziale che gli è propria e alla quale il suo futuro è legato almeno quanto il suo passato”⁵⁵.

scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.

Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dello istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.

L'attività prevista nei commi precedenti non può essere retribuita.

Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.”.

⁵² G. GIOSTRA, Presidente del comitato scientifico degli Stati generali sull'esecuzione penale, all'incontro conclusivo degli stessi.

⁵³ Va combattuta la falsa credenza che in carcere, i detenuti, siano spesati esclusivamente dallo Stato e dai contribuenti.

⁵⁴ Termine utilizzato da E. Goffman, nel suo saggio *"Stigma, l'identità negata"*.

⁵⁵ G. DI GENNARO, R. BREDI, G. LA GRECA, “Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione”, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 11.

4. Esecuzione esterna: meno recidiva e più sicurezza

Importante argomento di discussione di uno dei *tavoli* degli Stati Generali dell'esecuzione penale, è stata l'esecuzione penale esterna: partendo dal presupposto che alcuni studi nazionali e internazionali identificano la detenzione quale pena economicamente più costosa, nonché meno idonea ed efficace a ridurre i casi di recidiva, gli esperti impegnati nella discussione hanno formulato proposte per il miglioramento e il potenziamento delle misure alternative che garantiscono un maggior reinserimento dei soggetti condannati; ciò nella consapevolezza che l'apertura del carcere all'esterno aumenti la sicurezza, in quanto riduce i casi di recidiva dei condannati grazie a interventi di tipo inclusivo, funzionali a mantenere e incentivare i legami del condannato con la società.

Vengono analizzate le misure alternative e i modi per facilitare il loro impiego soprattutto per risolvere il problema posto dalla Corte di Strasburgo con la condanna nei confronti dell'Italia, con la quale vengono accusati gli istituti penitenziari del territorio di contenere più detenuti rispetto alla capacità effettiva, compromettendo situazioni igieniche e abitative.

La riforma del sistema penitenziario inizia con l'approvazione della legge n. 354/1975, già citata in precedenza, che introduce il principio di flessibilità nell'esecuzione penale, grazie al quale si pone risalto alla finalità rieducativa e risocializzante della pena. La flessibilità della pena è una delle novità più rilevanti che ha permesso, e permette, di modulare la pena nel corso dell'esecuzione, in modo da favorire il processo di rieducazione del condannato. La possibilità di modulare la pena è data dai benefici introdotti dalla legge Gozzini (legge n. 663/1986), che amplia ed estende le misure alternative alla pena carceraria, permettendo al condannato di instaurare contatti con l'esterno, utili al suo reinserimento. La legge n. 663/86 individua diverse tipologie di misure alternative in modo da offrire maggiori possibilità di scontare la pena all'esterno degli istituti penitenziari; tutti questi benefici non sono automatici ma dipendono dalla valutazione della condotta del condannato e dal suo impegno e dalla sua partecipazione ai percorsi di reinserimento e rieducazione.

Un'altra modifica alla riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975 è stata attuata con l'emanazione della legge Simeone – Saraceni (legge n° 165/1998), che ha per oggetto l'esecuzione delle pene e le forme alternative alla detenzione e grazie alla quale, per pene al di sotto dei tre anni, si ricorre al carcere solo in casi eccezionali; ha inoltre introdotto la sospensione automatica dell'esecuzione da parte del Pubblico Ministero e l'obbligo di avviso per il condannato sulla possibilità di presentare istanza al Tribunale di sorveglianza per la concessione della misura.

Fondamentale per l'utilizzo di misure alternative alla detenzione è il ruolo del territorio che deve diventare un luogo costituito da ambienti e persone pronte ad accogliere soggetti in esecuzione penale esterna garantendo un efficace e completo reinserimento di chi sconta la propria pena al di fuori delle mura del carcere.

Le misure alternative alla detenzione devono diventare quelle più utilizzate, preferite alla detenzione ogni qualvolta vi siano i requisiti utili per accedervi, in quanto contribuiscono a rendere l'esecuzione della pena un percorso costruttivo per il reo, che permette di acquisire consapevolezza rispetto al danno procurato fino a far emergere la necessità di porvi rimedio.

Capitolo III: La riforma dell'ordinamento penitenziario

1. Premessa

Nel 2017, dopo un lungo iter parlamentare⁵⁶, è stata emanata la legge n. 103 (conosciuta come riforma Orlando) contenente modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. La legge, che contiene le linee guida per la sistemazione in materia di esecuzione penale si occupa di:

- introdurre una nuova causa di estinzione dei reati perseguibili a querela, a seguito di condotte riparatorie;
- modificare la disciplina della prescrizione;
- intervenire sulla disciplina di alcuni reati, in particolare contro il patrimonio, inasprendone il quadro sanzionatorio;
- delegare il Governo a modificare il regime di procedibilità di alcuni reati, la disciplina delle misure di sicurezza, anche attraverso la rivisitazione del regime del cosiddetto doppio binario, e del casellario giudiziario.

Per quanto riguarda le modifiche di natura processuale, gli interventi riguardano:

- l'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo;
- la disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione;
- la disciplina dei riti speciali, dell'udienza preliminare, dell'istruzione dibattimentale e della struttura della sentenza di merito;
- la semplificazione delle impugnazioni e la revisione della disciplina dei procedimenti a distanza.

La legge contiene alcune deleghe per il Governo, atte a riformare il processo penale e l'ordinamento penitenziario, intervento, quest'ultimo, di interesse di questo capitolo; il Governo è stato chiamato a intervenire per operare una revisione dei criteri di accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, per incrementare il lavoro carcerario.

⁵⁶ Il disegno di legge era stato presentato dall'allora Ministro Orlando già nel 2015 ed è l'apice di un processo cominciato dallo stesso ex Ministro con la convocazione degli Stati Generali dell'esecuzione penale.

rio e per prevedere specifici interventi in favore di detenuti stranieri, delle donne reclusi e delle detenute madri.

Va sottolineato come la riforma non sia stata all'altezza delle aspettative, soprattutto in ragione del fatto che sono stati tenuti poco in considerazione indicazioni e suggerimenti della comunità di esperti elaborati in questi anni. Non c'è stata un'attenzione adeguata volta a un ampliamento delle misure alternative, non è stata tenuta in considerazione l'affettività dei detenuti, così come non è stato previsto nessun intervento sulla tutela delle persone afflitte da problemi psichici, e niente sulle pene accessorie. Le lacune riscontrate sono quindi varie e fanno sì che la riforma venga considerata come punto di partenza per una più ampia e importante riorganizzazione dell'intero sistema carcerario.

Per comprendere l'insoddisfazione generale, con riferimento alla riforma dell'ordinamento penitenziario entrata in vigore, è necessario analizzare le tappe che hanno portato all'emanazione dei decreti.

Nel 2013, dopo la sentenza Torreggiani e la condanna dell'Italia⁵⁷, lo Stato ha adottato interventi a carattere emergenziale in modo da tamponare, quanto più presto possibile, le falle del sistema penitenziario evidenziate dalla Corte EDU: sono state introdotte le leggi n. 94/2013⁵⁸, n. 10/2014⁵⁹, n. 117/2014⁶⁰. L'anno successivo, sono stati convocati gli Stati Generali in materia di esecuzione penale⁶¹ con lo scopo di radunare attori attivi a vario titolo nel settore, così da evidenziare problematiche e proporre delle soluzioni mediante un approccio interdisciplinare.

Nel gennaio 2017, è stato presentato al Governo il decreto-legge n. 501, contenente modifiche in ambito penitenziario guidate dai principi di rieducazione e reinserimento del reo. Il decreto-legge prevedeva un trattamento ideale da riservare ai detenuti, con-

⁵⁷ Si veda il paragrafo 2.1 del Capitolo IV.

⁵⁸ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

⁵⁹ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

⁶⁰ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al Codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.

⁶¹ Si veda il Capitolo II.

templando un'osservazione personologica che orientasse il trattamento aiutando a predisporre programmi individuali personalizzati e adempiendo così agli assunti dell'articolo 27 Cost.

Con il cambio di governo, il disegno di legge presentato col decreto n. 501/2017 viene accantonato e si arriva così all'entrata in vigore della L. n. 103/2017, riforma dell'ordinamento penitenziario, che rinuncia ad attuare alcuni punti del precedente decreto, presentandosi scarna e circoscritta, nella quale si ribadiscono concetti importanti ma ovvi, già contenuti in altre norme.

La riforma si concentra sulla vita penitenziaria all'interno degli istituti che deve essere tale da incrementare l'autonomia, l'integrazione, la responsabilità e la socializzazione di ogni detenuto, al quale devono essere riconosciuti tutti i diritti fondamentali. Il trattamento deve essere orientato al reinserimento sociale e deve contemplare tutte le modalità che mirano ad esso: attività lavorative, attività formative e ricreative, colloqui con i familiari, contatto con la società libera, ...

Oltre a educatori e assistenti sociali (e oltre al personale previsto dalle leggi vigenti), importante in questo contesto risulta essere la figura dell'esperto ex articolo 80 O.P.; secondo questo articolo, "per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo a essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate."

L'esperto criminologo ex articolo 80 O.P. si occupa di svolgere il primo colloquio conoscitivo del detenuto entrato in carcere. Il colloquio che conduce è mirato a una valutazione della persona e non a una diagnosi, motivo per cui l'intervistatore deve cercare di circoscrivere le sue domande e centrare il discorso evitando digressioni non pertinenti. Deve muoversi secondo uno schema teorico di riferimento sia rispetto alla fenomenica del crimine che alla gestione vera e propria del colloquio. È importante che nella valutazione non si lasci guidare da pregiudizi e stereotipi ma che conduca il tutto in modo quanto più oggettivo possibile. L'atteggiamento dell'esperto deve essere psicologicamente adulto, disponibile e accogliente. È fondamentale un buon livello di empatia e di avvicinamento al soggetto esaminato, al suo linguaggio, alla sua storia

personale e criminale definendo e mantenendo i confini derivanti dalle due diverse posizioni rivestite, quella del detenuto e quella dell'esperto. Sono da evitare atteggiamenti e interventi invadenti, ironici o moralisti: l'esperto deve saper gestire la propria emotività e regolare la comunicazione in base al detenuto con cui interagisce.

L'esperto nello svolgere il proprio ruolo, che dev'essere chiarito e regolato nel dettaglio, segue il modello elaborato da Dautricourt, strutturato in tre fasi diverse: la prima è quella "della securizzazione", fase in cui il soggetto dev'essere fatto uscire dallo stato d'ansia con cui solitamente si presenta, in modo da poter intessere un dialogo; non è raro, per l'esperto, trovare davanti a sé una persona spaventata e agitata, soprattutto se si tratta di una prima incarcerazione, situazione in cui l'incertezza di ciò che succederà genera paura e chiusura. Tale fase, atta a calmare il detenuto, è premessa necessaria e indispensabile per quelle che seguono. Il secondo passaggio, detto "della valorizzazione", prevede l'accompagnamento del detenuto verso una consapevolezza maggiore dei propri limiti e delle proprie qualità. In questo ambito, simbolico è il pensiero di Pascal, secondo il quale "è pericoloso mostrar troppo all'uomo quant'è simile ai bruti senza mostrargli insieme la sua grandezza. Egualmente pericoloso è fargli troppo vedere la sua grandezza, senza mostrargli la sua bassezza. Più pericoloso ancora, lasciargli ignorare l'una e l'altra. Giova assai, invece, mettergli sotto gli occhi sia l'una sia l'altra. È bene che l'uomo non si creda eguale né agli angeli né ai bruti, e che non ignori né l'una né l'altra, ma che le conosca entrambe"⁶².

Infine, la fase "dell'affrancamento" in cui si lavora sull'autonomia e sull'indipendenza del detenuto che deve arrivare a saper gestire, senza l'aiuto dell'esperto o di qualsiasi altra figura, le dinamiche del proprio ambiente di vita esterna al carcere.

Nella mia esperienza di tirocinio presso la Casa Circondariale di Forlì, ho avuto modo di affiancare l'esperto criminologo ex articolo 80 O.P. nelle sue attività di colloquio con i detenuti e relativa stesura dell'osservazione. L'attività pratica del criminologo penitenziario è infatti indirizzata alla stesura di una relazione riguardante il detenuto, fondamentale per la predisposizione di un percorso trattamentale e utile ai fini della concessione di misure alternative: la relazione va ad aggiungersi, infatti, a quelle predisposte da altri attori, fornendo al Magistrato di Sorveglianza un quadro completo

⁶² B. PASCAL, *Pensieri*, Einaudi, Torino, 1980, p.168.

della storia di vita e della storia criminale del detenuto, la cui risocializzazione è frutto quindi di un lavoro sinergico di diverse professionalità.

Il trattamento predisposto per il singolo detenuto deve tenere conto degli interessi umani, culturali e professionali degli individui, così come stabilito dall'articolo 1 del D.P.R. n. 431 del 1976⁶³.

Il Governo, in data 2 ottobre 2018, ha attuato la delega ricevuta emanando tre decreti legislativi: il n. 121, il n. 123 e il n. 124 entrati in vigore il 10 novembre dello stesso anno. Ci sono voluti ben tre anni per arrivare a quella che oggi viene definita “riforma carceraria”, avviata con l'inizio dei lavori per mano dell'ex Ministro Orlando nel 2015 e che ha visto la sua entrata in vigore nel 2018.

Il D. lgs. n. 121/2018 contiene modifiche in materia di esecuzione penale minorile, il D.lgs. n. 123/2018 contiene disposizioni in materia di assistenza sanitaria, vita penitenziaria e semplificazione delle procedure esecutive e il D. lgs. n. 124/2018 è invece diretto a disciplinare l'attività lavorativa penitenziaria.

2. I decreti legislativi

Il D. lgs. 121 contiene le disposizioni riguardanti tutti i condannati minorenni e i giovani al di sotto dei venticinque anni, i cosiddetti giovani adulti. Il provvedimento introduce e disciplina le misure penali di comunità⁶⁴, quali misure alternative alla detenzione che vedono la propria particolarità proprio nell'essere destinate a minori di venticinque anni. Spetta al Tribunale di Sorveglianza per i minorenni sia l'ammissione a tali misure che la revoca, mentre è di competenza del Magistrato di Sorveglianza, l'applicazione delle stesse.

Vengono poi inserite in tale decreto legislativo, alcune indicazioni circa l'intervento educativo diretto ai minorenni e ai giovani adulti, nonché criteri relativi all'organizzazione che gli istituti per minori sono tenuti a rispettare: devono essere assegnati a una camera di pernottamento non più di quattro persone, devono essere ga-

⁶³ Regolamento di esecuzione della L. 354/75.

⁶⁴ Affidamento in prova al servizio sociale, affidamento in prova con detenzione domiciliare, detenzione domiciliare, semilibertà e affidamento in prova in casi particolari.

rantite almeno quattro ore di permanenza all'aperto, devono essere organizzati corsi di formazione professionale, deve essere tutelata l'affettività dei minori garantendo loro colloqui mensili, colloqui telefonici, percorsi di supporto psicologico, visite prolungate con familiari, e ancora, devono essere adottate regole di comportamento rigide e deve essere dedicata particolare attenzione alla fase di dimissione del minore, che va preparata e curata dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni insieme all'area trattamentale.

Il D. lgs. 123, formato da dodici articoli suddivisi in quattro Capi, vede la prima parte essere relativa all'assistenza sanitaria; il decreto conferma l'operatività del Sistema Sanitario Nazionale negli istituti penitenziari e disciplina rigorosamente la visita di ingresso in istituto: nel referto e nella cartella clinica del detenuto entrante, devono essere annotati eventuali indizi sintomatici di episodi di violenza o maltrattamento, con tanto di documentazione fotografica e comunicazione sia al direttore del carcere che al Magistrato di Sorveglianza. Vengono estese le tipologie di visite che i detenuti possono richiedere a proprie spese.

La seconda parte riguarda la semplificazione procedurale del processo esecutivo, vengono distinte le competenze dell'autorità giudiziaria a seconda che vi sia o meno una condanna definitiva prevedendo, prima della condanna definitiva, l'intervento del giudice precedente e dopo, a seconda dei casi, del Magistrato di Sorveglianza e del Tribunale di Sorveglianza. Amplia i casi in cui il Tribunale di Sorveglianza procede con rito semplificato e introduce una nuova procedura semplificata a contraddittorio eventuale per la concessione in via provvisoria delle misure alternative richieste, quando la pena da scontare, anche residua, non sia superiore a un anno e sei mesi.

La terza parte tratta il tema delle attività di verifica e controllo dell'esecuzione della pena all'esterno da parte degli U.E.P.E. e della polizia penitenziaria: vengono ampliate le competenze degli U.E.P.E. e vengono estesi i compiti della polizia penitenziaria chiamata a vigilare anche sul rispetto delle prescrizioni della Magistratura di Sorveglianza.

E infine, la quarta parte è dedicata alle regole di vita penitenziaria: il provvedimento mira all'integrazione dei detenuti stranieri, all'attenzione dei bisogni e dei diritti delle donne detenute; integra disposizioni relative alla garanzia e al rispetto della dignità umana, viene ampliata la durata del periodo che i detenuti possono passare all'aperto

nell'arco della giornata, si interviene sulla richiesta di prossimità tra l'istituto penitenziario e la famiglia del recluso, la tutela per i detenuti vittime di soprusi a causa della propria identità di genere o del proprio orientamento sessuale e l'ampliamento dei diritti di informazione e comunicazione.

Il D. lgs. 124/2018 tratta, invece, della vita detentiva e del lavoro penitenziario e nasce dall'esigenza di assicurare una tutela più adeguata e completa dei diritti dei detenuti, soprattutto dopo gli ultimi disarmanti sopralluoghi avvenuti nelle carceri italiane. Vengono modificate le caratteristiche che devono avere i locali di pernottamento rispetto ad ampiezza, illuminazione, areazione, climatizzazione, servizi igienici e pulizia; per il raggiungimento di tali standard, il decreto legislativo stanZIA anche due milioni di euro. Viene poi rafforzato il ruolo del lavoro, quale strumento fondamentale ed essenziale del trattamento rieducativo dei condannati.

Nel dettaglio si prevede che: gli edifici penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di attività lavorative, formative e, ove possibile, culturali, sportive e religiose. Le camere di pernottamento devono essere di ampiezza sufficiente, illuminate con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; devono essere areate o riscaldate rispetto alle condizioni climatiche, e dotate di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.

3. Le deleghe non attuate

Come si è detto prima, tale riforma dell'ordinamento penitenziario non è stata ritenuta adeguata da tutti, non ha avuto la portata che ci si aspettava; sono stati troppi gli argomenti e le deleghe non attuate, relativamente alla revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, alla revisione del sistema delle preclusioni, all'accesso ai benefici penitenziari, alla giustizia riparativa e alla mediazione reo-vittima, all'affermazione del diritto all'affettività, alla tutela del rapporto tra detenute e figli minori e alla tutela della libertà di culto.

Sono molti i pareri resi rispetto a tale riforma e la maggior parte di questi esprimono insoddisfazione e necessità di un intervento profondo e urgente: Francesco Basentini, capo dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in occasione della presentazione del libro dell'Associazione Antigone, ha affermato di come “L'ordinamento penitenziario più che di riforme ha bisogno di interventi, di finanziamenti. [...] Personalmente, in questi mesi andare a visitare le carceri è stata un'esperienza molto importante. I detenuti parlano principalmente di bisogno di lavoro, di assistenza sanitaria e di occupazione del tempo libero. Per risolvere queste tre problematiche non serve una riforma ma un'inclusione di altri mondi all'interno di quello penitenziario, dalle associazioni di categoria alle realtà che si occupano di sanità. Non è un testo normativo che risolverà i problemi delle carceri”. Parole a sostegno dell'idea che nessuna riforma, se non attuata concretamente, potrà dirsi buona e in grado di cambiare il mondo penitenziario odierno.

“Perché io credo che la riforma dell'esecuzione della pena e dell'ordinamento penitenziario non sia una riforma qualsiasi; è una riforma che si deve fare perché termometro della civiltà di un popolo, è la carta di identità di una democrazia. Però dobbiamo saperla fare, dobbiamo reclamare il danaro che è necessario: solo in questo modo riusciremo a cancellare delle brutture, ma soprattutto a dare delle sanzioni anche più dissuasive del carcere in un'ottica di umanizzazione della pena, non soltanto declamata mai praticata e praticata sul serio” così conclude il suo intervento al convegno “C'era una volta la riforma dell'ordinamento penitenziario”⁶⁵ Luigi Riello, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli.

Aldo Corasaniti la definisce nel suo contributo⁶⁶ come la “mancata riforma” dell'ordinamento penitenziario. L'esercizio della delega, secondo il giurista, avrebbe dovuto comprendere due diversi rami di interventi: il primo, relativo al miglioramento della qualità della vita penitenziaria, il secondo, la valorizzazione delle misure alternative.

A ben vedere, la mancata legislazione in materia di misure alternative, rende più ar-

⁶⁵ Convegno realizzato ad iniziativa della Commissione Diritto Penale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, con il Patrocinio del Comune di Napoli e tenutosi il 26 ottobre 2018.

⁶⁶ A. CORASANITI, *La (mancata) riforma dell'ordinamento penitenziario* in www.parolaalladifesa.it.

duo “ricucire lo strappo, venuto in essere con la commissione del reato, tra l’individuo e la comunità, alla quale egli dovrà, prima o poi, necessariamente fare ritorno”.

Capitolo IV: Normativa italiana e norvegese a confronto

1. Introduzione

Prima di mettere in luce le differenze in ambito normativo dei due Paesi in oggetto, è necessario valutare alcuni presupposti di partenza tramite una breve digressione, fondamentale per poter condurre un confronto adeguato.

Spesso quando si parla di carcere e umanità, l'esempio che viene citato è quello delle carceri norvegesi, famose per il rispetto dei diritti e della dignità umana e per il fatto che i detenuti, una volta usciti, difficilmente ritornano dietro le sbarre. Certo è che il sistema penitenziario norvegese è un sistema difficilmente riproducibile in quanto parte da condizioni sociali di base particolari, molto positive.

La Norvegia è uno dei paesi più attenti al principio di umanità delle sentenze, motivo per cui ha sempre cercato di trovare un equilibrio soddisfacente tra due esigenze principali, ovvero la richiesta di sicurezza da parte della società, che necessita di essere tutelata dalla pericolosità dei detenuti, e il rispetto dei diritti umani del detenuto che sconta la sua condanna detentiva.

Lo Stato norvegese conta 5.32 milioni di abitanti⁶⁷, ed è uno dei paesi più avanzati al mondo: è caratterizzato da una buona qualità della vita, un alto livello di fiducia sociale, un basso tasso di povertà e una bassa disegualianza economica, tutte caratteristiche che gli hanno attribuito, per l'ottavo anno consecutivo, il più alto Indice di Sviluppo Umano⁶⁸. La Norvegia offre un sistema di *welfare* strutturato in modo tale da tutelare ogni aspetto della vita dei propri cittadini: il rispetto dei diritti umani della persona è il perno di tutta la politica norvegese.

⁶⁷ Dato Eurostat aggiornato a settembre 2018.

⁶⁸ L'Indice di Sviluppo Umano (ISU), pubblicato annualmente dal Rapporto sullo Sviluppo Umano (*Human Development Report*) per conto del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), è la media ponderata di alcuni fattori di sviluppo attinenti alla durata della vita (speranza di vita), il livello di istruzione (aspettativa di vita scolastica e durata media della scolarizzazione) e la ricchezza disponibile (Prodotto nazionale lordo per abitante). È espresso tramite un valore in millesimi, da 0 a 1, dove 1 è il risultato ottimale.

L'Italia si colloca oggi al ventiseiesimo posto della graduatoria ISU e conta 59'360 milioni di abitanti⁶⁹.

La popolazione detenuta norvegese è pari a 3'373 detenuti, con una disponibilità di 3'966 posti, ed il tasso di popolazione carceraria, per 100'000 abitanti, è pari a 63⁷⁰. In Italia si contano, nello stesso periodo di riferimento, l'anno 2018, 59'655 persone incarcerate, con un tasso di 99 detenuti per 100'000 abitanti. I numeri, come si può notare, sono sintomatici di due situazioni totalmente diverse.

Partendo dal solo dato di popolazione dei due Stati è possibile capire come il diverso numero di abitanti vada a influenzare non solo la qualità della vita e la ricchezza ma anche la situazione degli Istituti penitenziari: la Norvegia, grazie al proprio reddito pro capite, uno dei più alti al mondo, può permettersi investimenti consistenti sul sistema penale, destinando elevate somme di denaro sia alle strutture penitenziarie, sia ai programmi rieducativi. Certamente il numero di persone detenute gioca a favore dello Stato, che riesce ad occuparsi in modo efficace e costruttivo di ognuno di loro. In Italia, con numeri così elevati, la situazione è decisamente più complicata.

Numeri a parte, alcuni principi su cui si basa il sistema carcere in Norvegia sono molto interessanti e meritano attenzione. Da non sottovalutare è infatti l'approfondito training riservato alla polizia penitenziaria che deve partecipare a un corso formativo della durata di due anni, retribuito, in cui si insegnano materie come criminologia, psicologia, diritti umani, legge, etica. Tutto ciò al fine di svolgere una funzione di "sicurezza attiva" all'interno del carcere, dove dovranno continuamente relazionarsi con i detenuti: ogni detenuto in Norvegia viene affidato a un agente di riferimento che ha il compito di assistere il carcerato durante tutto l'iter detentivo e, cosa molto importante, deve occuparsi di mettere in contatto il suo affidato con le istituzioni esterne alle prigioni.

Un altro aspetto importante da considerare sta nelle differenze di tipo culturale tra Italia e Norvegia rispetto alla visione del carcere e dei detenuti. L'intera comunità norvegese e l'amministrazione penitenziaria in particolar modo, vede i detenuti come risorse umane ed economiche per la società e, lo Stato in prima persona investe sul loro

⁶⁹ Dato Eurostat aggiornato a fine 2018.

⁷⁰ Dati riferiti al 5/09/2018. Fonte: www.prisonstudies.org.

recupero e sul loro reinserimento. Il motto che muove il paese è “Riabilitare, non castigare”: alle persone detenute deve essere garantito un percorso funzionale al ritorno in società, percorso che non prevede ulteriori privazioni, se non quella della libertà. Devono essere formate delle buone e brave persone in grado di riadattarsi al vivere civile.

In Italia non è così: è ormai culturalmente radicata un’idea “carcerocentrica” della pena, il detenuto è affetto da marginalità sociale e abbandonato a se stesso. La società vede il carcere come lontano, come istituzione chiusa e come luogo in cui rinchiudere chiunque mini alla sicurezza sociale.

Il ruolo dello Stato è quasi totalmente nullo, a discapito del terzo settore che si trova come unico attore a operare in tal senso; i detenuti italiani, una volta usciti, si trovano a dover fronteggiare una quantità di impedimenti rilevante sia in ambito sociale che lavorativo e personale, nonché a scontare le cosiddette pene accessorie alla pena principale⁷¹.

“Il carcere italiano non ti cambia”, sono le parole di un ex detenuto italiano che durante la propria vita, si è trovato a dover scontare diverse condanne, una in un penitenziario dell’Italia meridionale e un’altra in un istituto norvegese. Lo stesso racconta di come l’esperienza italiana non l’abbia distolto dal commettere altri reati in quanto, una volta tornato in libertà, si è ritrovato emarginato, senza un lavoro, senza una casa, ... condizioni che l’hanno spinto a continuare a mettere in pratica azioni delittuose, fino al suo arresto, in Norvegia, dove è stato fermato. “Il carcere qui è diverso: ti cambia, ti forma, ti dà una nuova opportunità di ripartire”. Oggi questo detenuto ha una casa, un lavoro e una compagna: si sente norvegese.

⁷¹ Le pene accessorie a quelle principali sono le pene che seguono alla condanna penale. Hanno un carattere affittivo e fortemente limitativo dei diritti costituzionalmente garantiti. Generalmente vengono applicate automaticamente e costituiscono uno degli effetti della condanna. Queste sono: interdizione dai pubblici uffici (art. 28 c.p.), interdizione da una professione o da un’arte (art. 30 c.p.), interdizione legale (art. 32 c.p.), interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 32 *bis* c.p.), incapacità di contrattare con le Pubbliche amministrazioni (art. 32 *ter* c.p.) e decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 34 c.p.) per quanto riguarda i delitti. Sospensione dall’esercizio di una professione o un’arte (art. 35 c.p.) e sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 35 *bis* c.p.) per quanto concerne le contravvenzioni.

2. Diritti umani nelle Costituzioni

Il sistema penale norvegese si fonda sul rispetto dei diritti dei detenuti e sul trattamento umano a essi riservato. Tali diritti però non erano previsti nel testo costituzionale originale del paese scandinavo, quello datato 1814 che non prevedeva nessun riferimento in materia. Gli unici principi contenuti già nel testo ottocentesco erano quello di legalità penale e di irretroattività della legge penale, base fondamentale che garantiva a tutti gli individui di essere giudicati *secundum legem*; ulteriori riferimenti a diritti e libertà dei cittadini non erano previsti in Costituzione ma si rimandava a leggi ordinarie. Nel 1994 iniziano gli interventi in favore dello status giuridico dei diritti umani nell'ordinamento interno; proprio in quell'anno, il Parlamento introdusse l'articolo 110: "è responsabilità delle autorità dello Stato rispettare e garantire i diritti umani anche attraverso l'adozione di norme specifiche, al fine di implementare i trattati internazionali sulla tutela dei diritti umani". La Norvegia, nel 1999, adotta lo *Human Rights Act*⁷² con il quale ha introdotto nell'ordinamento interno alcune disposizioni importanti contenute in diversi trattati internazionali⁷³. A norma dell'Atto, ai sensi dell'articolo 3, se si dovesse verificare una situazione di conflitto tra una norma interna e una disposizione convenzionale, prevale quest'ultima.

Sulla scia di questa modernizzazione, il 18 giugno 2009 lo *Storting*, Parlamento norvegese, nomina una Commissione dei diritti umani ad hoc alla quale affida il compito di emendare la Costituzione, proponendo modifiche atte a rafforzare ulteriormente la posizione dei diritti umani nell'ordinamento interno, in vista di una sua revisione. La Commissione raccomanda così al Parlamento l'introduzione, a livello costituzionale, di diritti di natura civile, politica, economica, sociale e culturale così come sanciti dai trattati internazionali in materia di diritti umani.

Nel 2012 il Parlamento emenda l'articolo 2 della Costituzione, introducendo, oltre che la salvaguardia della democrazia, anche la tutela dei diritti umani.

⁷² Adottato con legge n. 30 del 1999.

⁷³ Trattati internazionali: Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il Patto Internazionale su diritti civili e politici, il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e i loro protocolli.

In occasione del bicentenario della Costituzione norvegese, nel 2014, seguendo le raccomandazioni della Commissione sui diritti umani, il Parlamento introdusse nel testo costituzionale una molteplicità di diritti, tra cui il diritto alla vita (art. 93 Cost.), il diritto all'equo processo (art. 95 Cost.) e alle garanzie minime (art. 96 Cost.), il principio di uguaglianza (art. 98 Cost.), il diritto alla privacy, alla famiglia e all'integrità personale (art. 102 Cost.), la libertà di espressione (art. 100 Cost.), la libertà di associazione (art. 101 Cost.), la libertà di movimento (art. 106 Cost.), il diritto all'educazione (art. 109 Cost.), i diritti connessi al lavoro (art. 110 Cost.), il diritto all'ambiente (art. 112 Cost.) e infine una tutela maggiore per i minorenni (art. 104 Cost.) e per le minoranze etniche (art. 108 Cost.).

Così, oggi, lo Stato è vincolato a tutelare i diritti umani non più solo in base ai trattati internazionali cui ha aderito ma anche in forza del testo costituzionale.

In Italia l'evoluzione dei diritti e la loro inclusione nel testo costituzionale sono state diverse. La Costituzione del 1948 all'articolo 2 afferma che "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [...]".

La discussione su questo articolo durante i lavori dei costituenti riuniti in assemblea, si focalizzò sull'aggettivo da attribuire ai diritti dell'uomo; le proposte furono varie: chi propose l'aggettivo "fondamentali", chi "incancellabili", "essenziali", "eterni", "sacri", "originari", "imprescrittibili", "insopprimibili", "irrinunciabili", "naturali" e "inviolabili". Proprio quest'ultima proposta ebbe la meglio per il suo significato non soltanto giuridico cui sottintendeva. Al termine "inviolabili" si ricollegavano infatti anche accezioni storiche e filosofiche: l'espressione sarebbe stata ad indicare sia i diritti espressamente contenuti nella Costituzione, sia quelli naturali preesistenti alla formazione dello Stato⁷⁴.

Come stabilito dalla Corte costituzionale⁷⁵, l'articolo 2 Cost. afferma il cosiddetto principio personalista che "pone come fine ultimo dell'organizzazione sociali lo sviluppo di ogni singola persona umana", tratto tipicamente democratico. La giurisprudenza richiama al concetto di "inviolabilità", non solo la protezione dei cittadini dalle

⁷⁴ Per esempio, il diritto di vivere, di parlare, di procreare, ...

⁷⁵ Con sentenza n. 167/1999.

intromissioni non lecite delle autorità nella sfera privata personale, ma costituisce anche un vero e proprio invito, nei confronti delle istituzioni, affinché le stesse si adoperino e intervengano per soddisfare le esigenze e i bisogni primari individuali. Importante sottolineare come l'articolo faccia riferimento alla tutela dei diritti anche nelle formazioni sociali in cui la personalità dei singoli si realizza⁷⁶.

Sia Norvegia che Italia hanno firmato il 4 novembre 1950 la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, entrata in vigore nel settembre 1953, testo fondamentale in materia di protezione dei diritti dell'uomo che ha permesso ai cittadini degli Stati di poter ricorrere alla Corte in caso di violazione degli stessi. Nel 1959 è stata poi istituita la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con l'obiettivo di assicurare il rispetto della Carta nei paesi firmatari. La Convenzione è divisa in tre titoli e consta di 59 articoli.

In Italia la CEDU è entrata in vigore nel 1955, dopo una lunga elaborazione giurisprudenziale; in Norvegia è stata integrata nel diritto interno solo nel 1999.

2.1 Caso Breivik e sentenza Torreggiani: il rapporto con la CEDU

La Norvegia, come si è detto, è famosa per il rispetto dei diritti umani dei detenuti che caratterizza l'intero sistema penale. A testimonianza di ciò può essere richiamato il caso Breivik e l'accusa dello stesso, nei confronti dello Stato, per la violazione dei suoi diritti umani durante il periodo di detenzione.

Il 22 luglio 2011 la Norvegia subì due attacchi terroristi coordinati per mano di Anders Behring Breivik, trentaduenne norvegese dell'estrema destra. I due attacchi vide-ro coinvolte la città di Oslo e l'isola di Utøya e causarono in totale settantasette vittime: a Oslo esplose un'autobomba nei pressi dei palazzi del governo, ad Utøya Breivik si presentò in prima persona, indossando un'uniforme simile a quella delle forze di polizia e sparò contro i giovani partecipanti a un campus politico. Breivik venne arrestato in flagranza e condannato il 24 agosto 2012 a ventuno anni di carcere, prorogabi-

⁷⁶ Principio pluralista: la tutela dei diritti si estende all'interno di famiglia, scuola, partiti politici, associazioni, ...

li di ulteriori cinque anni per un numero infinito di volte qualora ritenuto di essere socialmente pericoloso.

Un acceso dibattito è scaturito dalla decisione di Breivik di fare causa alla Norvegia per “detenzione disumana”.

Il tutto cominciò nel novembre 2012, quando il detenuto scrisse una lettera di ventisette pagine nella quale lamentava le condizioni di detenzione, descrivendole come disumane. Sottoposto a regime di isolamento, Breivik affermò di essere troppo controllato dalle guardie che lo osservavano anche durante i momenti di cura personale (lavaggio denti, rasatura, ...), di essere sottoposto a continue perquisizioni corporee, di scontare la propria pena in una cella non sufficientemente riscaldata, spoglia e senza vista; si legge, ancora, di lampade inadeguate alla lettura, caffè servito freddo, divieto di mangiare caramelle.

Breivik proseguì la sua battaglia contro il sistema carcerario e, nel 2013, indirizzò una lettera alla stampa, nella quale manifestò alcune richieste: il terrorista scrisse di volere comunicazioni più semplici con il mondo esterno, più minuti a settimana di telefonate e che gli venisse sostituita la console per i videogiochi con una più moderna. La protesta non terminò, l'anno successivo minacciò uno sciopero della fame se le autorità non gli avessero concesso un divano e una palestra più grande.

Infine, nel 2015, non avendo ricevuto nessuno degli interventi richiesti, Breivik accusò il governo norvegese di aver violato i diritti umani, tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In particolare, si sostenne che il trattamento riservatogli in carcere avesse violato l'articolo 3 e l'articolo 8 CEDU.⁷⁷

L'isolamento di Breivik, protratto per cinque anni consecutivi, venne dichiarato, dall'accusa, come fattore scatenante problemi di natura psicologica: a Breivik non era permesso mantenere contatti umani, relazionarsi con altri detenuti, telefonare o mandare posta a persone non espressamente autorizzate dal governo. Questi provvedimenti vennero citati durante il processo, come elementi in violazione del diritto alla privacy del detenuto.

⁷⁷ Art. 3 CEDU - Proibizione della tortura, art. 8 CEDU - Diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Lo Stato norvegese rispose in modo deciso a tali accuse affermando l'avvenuto rispetto dei diritti sanciti dalla Convenzione e giustificò tali interventi duri, per la necessità di tutela della sicurezza, non solo di Breivik, ma anche del personale della prigione e della società: a Breivik è stato riservato l'isolamento compensato da alcuni comfort concessigli, come il mettergli a disposizione tre stanze, un computer, una console per videogiochi e una televisione, oltre all'ora d'aria, ai corsi di formazione professionale e all'istruzione universitaria.

Risultò, poi, che Breivik non soffrisse di alcun problema fisico o psicologico dovuto alla condizione di isolamento e che tutte le misure prese (controllo della corrispondenza, visite esclusivamente del personale, colloqui tramite vetro separatore, ...) furono adottate in risposta alla pericolosità che l'individuo rappresentava e rappresenta per la società tutta.

Il 20 aprile 2016 ci fu il primo verdetto della Corte distrettuale di Oslo che si espresse in favore del ricorrente: le condizioni cui era stato sottoposto Breivik vennero ritenute eccessive, tanto da essere ritenute *de facto* un trattamento inumano e degradante. Rispetto a questa decisione venne subito presentato ricorso in appello dal Ministro della giustizia e della pubblica sicurezza motivato con il fatto che, il regime rigido cui Breivik fu sottoposto, dipese esclusivamente dalla gravità dei crimini commessi dallo stesso.

Nel 2017 il primo verdetto venne ribaltato e in appello fu stabilito che la Norvegia rispettò, e continua a rispettare, i diritti umani di Breivik e che le dure condizioni di carcerazione sono giustificate dalla mancanza di segni di pentimento nel soggetto che continua a costituire, pertanto, una minaccia. Inoltre, il rischio di aggressione da parte di altri detenuti spiega la scelta del regime di isolamento prima, di semi-isolamento poi, riservata al condannato. L'avvocato di Breivik ha annunciato il ricorso alla Corte Suprema.

Per quanto riguarda l'Italia, il rapporto con i diritti dell'uomo e le condizioni dei penitenziari è diversa. Il nostro Stato, infatti, nel 2013 ricevette una condanna per la violazione dell'articolo 3 CEDU⁷⁸ che vieta tortura o trattamenti disumani degradanti; con-

⁷⁸ Conosciuta come Sentenza Torreggiani.

danna che obbligò l'Italia ad adottare misure atte a rimediare a tale violazione determinata dal sovraffollamento e dalle conseguenti condizioni disumane in cui versavano i detenuti. Il tempo entro il quale rimediare a tale situazione fu concordato in un anno.

L'Italia è intervenuta su più fronti cercando di porre rimedio a una condizione considerata protratta nel tempo e acquisita come modalità di funzionamento sistemico; sono state apportate modifiche strutturali alle carceri in modo da poter ampliare il numero di posti a disposizione. Ma di maggior rilevanza sono stati gli interventi legislativi volti a ridurre il sovraffollamento: la cosiddetta legge “svuota carceri”⁷⁹ è intervenuta prevedendo la possibilità di scontare gli ultimi 18 mesi di detenzione presso il proprio domicilio; il decreto legge 146/2013 “recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria” che ha visto il suo concretizzarsi con l'istituzione della figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e con l'incoraggiamento all'utilizzo di misure alternative. La Corte Europea, allo scadere del tempo concesso all'Italia, si è ritenuta soddisfatta delle misure adottate.

La condanna da parte della Corte Europea risultò da alcune denunce ricevute da detenuti delle strutture di Busto Arsizio e Piacenza che condividevano una cella di nove metri quadrati con altri due carcerati, privi di acqua calda e con una scarsa illuminazione.

La Corte Europea, nel porre le conclusioni, si sofferma su due livelli diversi, riguardanti in generale qualsiasi Stato. Il primo riguarda il caso in cui un paese non sia in grado di garantire condizioni conformi all'articolo 3 CEDU a ogni detenuto: in quel caso si deve provvedere alla depenalizzazione di alcuni reati e preferire le misure punitive non privative della libertà. Non potendo però intervenire sul diritto penale interno, la Corte rimanda alla Raccomandazione 99 in materia di sovraffollamento carcerario, che invita e incoraggia il ricorso alle misure alternative alla detenzione: la soluzione più consona al problema del sovraffollamento, che in Italia sta diventando un carattere peculiare degli istituti penitenziari, appare quindi la riduzione drastica della carcerazione e l'ampliamento del ricorso a misure diverse.

⁷⁹ D.l. n. 146/2013, il cosiddetto “Decreto svuota carceri”, diventato legge nel 2014, sotto il Governo Renzi. L'obiettivo principale è quello di sfoltire le carceri italiane e ridare dignità ai detenuti.

Il secondo livello su cui si esprime riguarda invece i ricorsi interni e lo fa in quanto l'Italia, nel caso concreto, per difendersi dalle accuse, afferma che i detenuti avrebbero dovuto rivolgersi a una “non specificata autorità interna” per far valere la propria posizione, in quanto la violazione dei diritti era già stata vagliata e confermata dal Magistrato di Sorveglianza. La Corte spiega come in questi casi, i ricorsi interni debbano essere effettivi ed efficaci, prevedendo la cessazione della violazione e riparando al danno inferto; gli Stati privi di strumenti volti ad assolvere tali scopi, se ne devono munire, così come è invitata a fare l'Italia.

Da questi due diversi episodi giudiziari è possibile notare come i diritti fondamentali dell'uomo vengano esplicitati, riconosciuti e rispettati in modo dissimile nei due stati oggetto di studio. La speranza è quella che il problema del sovraffollamento, che non permette una detenzione dignitosa nel nostro paese, venga al più presto risolto con misure efficaci.

3. Cenni di diritto penale

Le fonti principali del sistema penale norvegese sono due: il Codice penale e l'Atto di procedura penale, contenenti rispettivamente tutti i crimini previsti dall'ordinamento interno con le corrispettive pene e sanzioni e tutte le procedure penali connesse.

Il Codice penale norvegese è datato 1902 ed è diviso in tre parti: la prima parte include definizioni, giustizia penale e lista delle varie forme di punizione; la seconda parte si occupa di affermare quelli che sono i vari crimini⁸⁰; e infine la terza e ultima parte che riguarda reati meno gravi⁸¹.

Il Codice penale del 1902 è stato sostituito da quello del 2005 che venne adottato solo il 19 giugno 2015 ed entrò in vigore il 1° ottobre 2015: un'attesa lunga dieci anni che

⁸⁰ Contro l'indipendenza e la sicurezza dello Stato, contro la Costituzione dello Stato norvegese e il Capo dello Stato, crimini relativi all'esercizio dei diritti di cittadinanza, crimini della P.A., crimini contro l'autorità pubblica, crimini contro l'ordine generale e la pace, reati pubblici, false spiegazioni e accuse e denaro e reati documentari, crimini sessuali, crimini legati a relazioni familiari, crimini contro la libertà personale e crimini contro la vita, il corpo e la salute, appropriazione indebita, furto e uso illegale, estorsione e rapina, frode, infedeltà economica e corruzione, Reati in debito, danni, usura e giochi di fortuna.

⁸¹ Reati nel servizio pubblico, l'autorità pubblica e contro l'ordine generale e la pace, cattiva condotta in materia di salute generale, condotta scorretta contro la fiducia generale, contro la moralità, contro la persona e contro i diritti di proprietà, condotta scorretta nel servizio privato, reati in spedizione e in stampa.

ha fatto sì che lo stesso non fosse più attuale nel momento della sua entrata in vigore e fosse necessitante quindi di diverse modifiche. Tali modifiche vennero adottate nel 2007, anno in cui il Ministero di giustizia promosse una serie di riforme per l'integrazione dei detenuti nella società che prevedevano aiuti per i detenuti nella ricerca di una casa e di un lavoro stabile ancora prima che venissero scarcerati.

Il Codice penale, composto da quattrocento trentasei articoli, differenzia al suo interno due tipologie di atti criminali, così come in Italia troviamo i delitti e le contravvenzioni, anche in Norvegia si distinguono i reati (*forbrytelse*) e le infrazioni (*forseelser*). Il Codice penale norvegese non contempla, ormai dagli anni Settanta del Novecento, l'ergastolo ma, la pena massima cui un individuo può essere condannato è pari a ventun anni di reclusione, per reati estremamente gravi che abbiano minacciato l'indipendenza e la sicurezza dello Stato, la costituzione norvegese o l'autorità statale e la pubblica sicurezza. La stessa si applica per i reati più efferati commessi contro la libertà personale e contro la vita di un'altra persona⁸². Fino al 2008 i ventun anni di detenzione rappresentavano la pena massima ma, in quell'anno, è stata approvata una nuova legge, la n. 4/2008, la quale ha delineato la possibilità di una condanna fino a trent'anni di carcere per chi si macchia di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra o atti di terrorismo.

Un istituto tipico del sistema penale norvegese è la detenzione preventiva (*forvaring*), funzione a cui è stato dedicato un intero capitolo del Codice penale del 2005, il capitolo n. 7. L'istituto è previsto qualora l'autore del reato sia stato riconosciuto colpevole di aver commesso, o tentato di commettere, un crimine particolarmente grave e violento o qualora l'autore del reato avesse già commesso precedentemente un altro crimine particolarmente grave e, in aggiunta, qualora vi sia in entrambi i casi il rischio che il criminale possa nuovamente ricommettere il reato. La formula della detenzione preventiva aggira il fatto che non sia previsto l'ergastolo, in quanto permette la proroga della carcerazione teoricamente fino all'infinito, ovvero fino a quando il detenuto sia considerato un pericolo per la società. Il condannato può presentare ricorso ogni cinque anni contro la detenzione preventiva.

⁸² Condanna applicata nei confronti di Anders Behring Breivik, colpevole degli attentati di Oslo e Utøya del 22 luglio 2011.

Il sistema penale norvegese è stato sempre più focalizzato sul principio di rieducazione ai fini del reinserimento del reo in società, per la cui reintegrazione è ritenuta fondamentale la riparazione del danno commesso nei confronti della vittima. In tal senso, il sistema norvegese si basa sul concetto di “giustizia riparativa”, percorso che ha visto negli ultimi anni un’espansione significativa anche nel nostro Paese. Mettere in contatto vittima e autore di reato appare come soluzione valida e costruttiva, per entrambe le parti.

F. Cavalla dedica un intero contributo⁸³ alla pena e alla sua funzione riparativa nel quale afferma che, ogni mediazione, necessaria per raggiungere il fine riparativo, comincia con un momento di confronto dialettico tra il reo e il danneggiato: qualsiasi forma di struttura punitiva, quindi, non realizza nessuna mediazione e non appartiene alla pena in quanto non contribuisce al raggiungimento dello scopo.

Sono espressione di giustizia riparativa le azioni e i percorsi che il reo svolge volontariamente, avendo egli contribuito in modo attivo a definire il proprio impegno. È opportuno che ai programmi e ai servizi di giustizia riparativa si possa ricorrere in ogni stato e grado del procedimento.

La giustizia riparativa prevede l’abbandono di una visione reo-centrica del diritto processuale penale a favore di una nuova concezione del processo, come sede di bilanciamento degli interessi dei diversi attori processuali: (ri)equilibrio fra le ragioni delle vittime e quelle degli autori di reato, (ri)equilibrio nelle dinamiche di riconoscimento dell’altro come persona e (ri)equilibrio delle dinamiche di potere determinate dalla commissione di un reato.

Una volta di fronte alla commissione di un reato, l’ordinamento, dovrebbe offrire, come prima possibilità, quella di ricomporre una traumatica interruzione di rapporti sociali, permettendo al reo di rimediare alle conseguenze del delitto; ciò, specifica l’autore, non significa addentrarsi nel merito dei valori personali del reo ma mostrare come, per realizzarli, non è necessario l’uso della violenza che, evidentemente, non porta a nulla di buono, positivo e produttivo.

⁸³ F. CAVALLA, *La pena come riparazione*, CEDAM, Padova, 2001.

Il carcere dovrebbe essere considerato quale pena di “secondo grado” cui ricorrere nel momento in cui il condannato rifiuti od ostacoli l’attività riparatoria non adempiendo ai relativi obblighi: la riparazione è la prima, imprescindibile esperienza che il condannato deve affrontare per svilupparne altre.

La riparazione permette, inoltre, la valorizzazione del ruolo della vittima, spesso lasciato in secondo piano, garantisce il riconoscimento dell’altro, ristabilisce la verità dei fatti: tutti aspetti che hanno come unico fine quello della riconciliazione e, nei casi più estremi e fortunati, possono portare al pentimento e al perdono.

Fondamentale per condurre efficaci percorsi riparativi è la presenza di mediatori penali formati, in grado di ricoprire il ruolo di collanti tra condannato e vittima, consapevoli del contesto entro cui vanno a operare, capaci di trasmettere la cultura della giustizia riparativa e di mediare, appunto, tra esigenze e bisogni di entrambe le parti organizzando il percorso di giustizia riparativa in ogni sua fase. “Partecipare, insieme, attivamente, in modo volontario e libero: questo è, dappertutto, il metodo riparativo. Reo, vittima, ed eventualmente comunità, insieme: questa è, ovunque, la caratteristica saliente della giustizia riparativa”⁸⁴.

Per quanto riguarda invece il diritto penale italiano, anch’esso prevede due testi di riferimento: il Codice penale ed il Codice di procedura penale.

Il Codice di procedura penale attualmente in vigore è il quarto codice che il nostro paese ha avuto: dopo le codificazioni del 1865, del 1913 e del 1930.

Nel 1987, con la legge n. 81, il parlamento italiano delega il governo nella predisposizione di un nuovo Codice di procedura penale, in cui si sarebbe dovuto abbandonare l’impianto inquisitorio del processo penale mettendo in atto quanto previsto dalle Convenzioni internazionali. È nel 1988 che viene emanato il nuovo Codice di procedura penale con decreto del Presidente della Repubblica n. 447, entrato in vigore l’anno successivo, che conferisce al sistema i tratti tipici del sistema accusatorio rendendo quello penale italiano un processo misto.

Il Codice penale, invece, risale al 1930 ed è conosciuto come Codice Rocco. Il Codice Rocco non è stato però il primo Codice penale della storia italiana, ma è entrato in so-

⁸⁴ G. BERTAGNA, A. CERETTI, C. MAZZUCATO (a cura di), *Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, Il Saggiatore, Milano, 2015, pp. 293-300.

stituzione del Codice Zanardelli del 1889.

Il Codice Rocco, di stampo evidentemente fascista, con l'entrata in vigore della Costituzione nel 1948, avrebbe dovuto essere assoggettato a una riforma che lo adeguasse al nuovo spirito del tempo, ma così non è stato: tutti i tentativi di riforma organica del Codice penale non sono stati accolti e l'Italia possiede oggi un codice non adeguato ai mutamenti avvenuti. Tuttavia, la mancanza di una riforma organica, non significa che il codice non abbia previsto interventi volti a riadattarlo e mantenerlo su un binario quanto più parallelo possibile all'evoluzione storica, economica e culturale del paese; l'ultimo intervento avvenuto risale al 2018, anno in cui è entrata in vigore la Riforma Orlando che ha previsto mutamenti al Codice penale, così come descritti nel capitolo precedente. Il Codice penale italiano è suddiviso in tre *Libri*, a loro volta organizzati in *titoli*, *sezioni*, *capi*, *paragrafi* e *articoli* e consta di settecento trentaquattro articoli. Il primo *Libro* relativo alle disposizioni generali, intitolato "Dei reati in generale", il secondo e il terzo contenenti le disposizioni di "parte speciale", con l'elenco di tutte le norme incriminatrici relative ai singoli reati, dei delitti in particolare il secondo *Libro* e delle contravvenzioni in particolare il terzo.

A differenza del diritto norvegese, in Italia è applicabile l'ergastolo, previsto dall'articolo 22 c.p. che enuncia: "La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto".

In entrambi i Paesi non è prevista la pena di morte.

4. Il sistema penitenziario

Per quanto riguarda il sistema penitenziario norvegese, si divide in due diversi livelli di sicurezza delle carceri: l'alto livello e il basso livello.

Le carceri di massima sicurezza si presentano circondate da alte mura o recinzioni e ospitano assassini, sex offenders, persone mentalmente malate, tossicodipendenti e au-

tori di crimini minori. Più del 60% degli istituti norvegesi è ad alta sicurezza⁸⁵.

Il basso livello di sicurezza è rappresentato dalle cosiddette “prigioni aperte”, con separazioni fisiche dal resto della città molto ridotte (come il carcere di Bastøy). Grande enfasi è attribuita alla possibilità di contatto con il resto della società: vengono autorizzati diversi tipi di uscita, visite e misure di controllo più lievi.

Una volta condannati alla reclusione, i criminali possono scontare la loro pena, oltre che in penitenziari di alta sicurezza (*closed prisons*) e di bassa sicurezza (*open prisons*), in centri di riadattamento alla vita sociale (*prisons/halfway house*), o in centri di detenzione quali istituti specifici o ospedali.

In Italia, originariamente, si distinguevano tre circuiti di sicurezza diversi: l’alta sicurezza, la media sicurezza e la custodia attenuata⁸⁶, nella quale rientrano anche i cosiddetti I.C.A.M. (Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri). Nel 2009, con la circolare del DAP n. 3619/6069, il circuito dell’alta sicurezza è stato suddiviso in ulteriori tre circuiti: Alta sicurezza 1, Alta Sicurezza 2 e Alta Sicurezza 3⁸⁷.

Infine, vi è il circuito del 41-bis denominato “carcere duro”, introdotto dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio con d.l. 306/1992, che impone l’isolamento del detenuto e la sospensione per eccezionali motivi di ordine e sicurezza pubblica delle regole del trattamento.

I circuiti di sicurezza appena descritti sono quelli formali ma vanno aggiunte a questi alcune situazioni informali riconosciute come tali per garantire l’incolumità di alcuni detenuti: al fine di prevedere episodi di violenza e aggressione, sex offender, transessuali, ex appartenenti alle forze dell’ordine vengono collocati in apposite sezioni a loro dedicate con il fine di “rispondere alle esigenze di tutela di determinate categorie di

⁸⁵ Il carcere di Halden è uno di questi, famoso per il rispetto della dignità dei detenuti nonostante si tratti, appunto, di un carcere di alta sicurezza. I detenuti, nelle proprie celle, dispongono di televisione, frigorifero e finestre prive di sbarre; vi sono luoghi adibiti alle attività fisiche, creative ed istruttive. Vengono offerti corsi di cucina e di musica, un percorso per il jogging e una parete per l’arrampicata. Metà delle guardie carcerarie sono donne e tipicamente non armate.

⁸⁶ Tali regimi servono per la salvaguardia degli interessi di particolari categorie di detenuti, considerati vulnerabili e su cui l’ambiente carcerario può avere effetti negativi.

⁸⁷ A.S. (Alta Sicurezza) 1 in cui sono collocati i “detenuti ed internati appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso, nei cui confronti sia venuto meno il decreto di applicazione del regime di cui all’art. 41 bis O.P.”; A.S. 2, in cui sono custoditi “soggetti imputati o condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza”; A.S. 3, in cui si trovano i detenuti che hanno rivestito un ruolo di vertice nelle organizzazioni criminali dedite allo spaccio di stupefacenti.

detenuti per motivi oggettivamente esistenti ancorché talora connessi a caratteristiche soggettive dei ristretti”⁸⁸.

In Italia poi, in base alla durata della condanna da scontare, si distinguono due tipologie di strutture: le case circondariali, destinazione di chi è in attesa di giudizio e di coloro che sono condannati o con che hanno un residuo pena inferiore ad anni cinque; le case di reclusione, in cui sono detenuti coloro che abbiano riportato una condanna definitiva ad una pena non inferiore ai cinque anni.

La gestione del Sistema penitenziario italiano è affidata al DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che risponde al Ministero della giustizia⁸⁹.

Il dipartimento fu istituito nel 1990 con la legge n. 395 in sostituzione della precedente Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena. Funzione del DAP è quella di garantire l'ordine e la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari, lo svolgimento dei compiti inerenti all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere, delle pene e delle misure di sicurezza detentive, delle misure alternative alla detenzione. Provvede inoltre all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza degli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli internati, nonché dei condannati e internati ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione; al coordinamento tecnico operativo e alla direzione e amministrazione del personale penitenziario, nonché al coordinamento tecnico-operativo del predetto personale e dei collaboratori esterni dell'Amministrazione; alla direzione e gestione dei supporti tecnici, per le esigenze generali del Dipartimento medesimo.

Alle dipendenze del DAP ci sono: la Direzione generale dei detenuti e del trattamento, la Direzione generale del personale e della formazione, la Direzione generale dell'esecuzione penale esterna, la Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, la Direzione generale per il bilancio e della contabilità, il Corpo di polizia penitenziaria e i Provveditorati regionali.

Per quanto riguarda la formazione del personale penitenziario, è previsto un corso di formazione della durata di un anno, data la complessità dei ruoli che si andranno a ri-

⁸⁸ Articolo 32, terzo comma del R.E. del 2000.

⁸⁹ È uno dei quattro dipartimenti di cui il Ministero si compone: Dipartimento per gli affari di giustizia (DAG), Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG), Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DGM) e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP).

coprire. Purtroppo, negli ultimi anni, complice l'urgente necessità di incorporare nuove leve, la stessa è stata spesso ridotta a sei mesi, tempo rivelatosi non sufficiente.

La formazione degli agenti penitenziari è stata oggetto di discussione del *tavolo* n. 15 degli Stati Generali dell'esecuzione penale che ha rilevato una preminente esigenza di cambiamento.

In Norvegia il sistema penitenziario è gestito dal Servizio Correzionale, il cui riferimento gerarchicamente superiore, come in Italia, è il Ministero della giustizia. È strutturato su tre livelli diversi: la Direzione, cinque amministrazioni regionali e le prigioni locali. Compito principale del servizio è quello di dare esecuzione pratica alle sentenze emesse dall'autorità giudicante e dai tribunali attraverso la detenzione in carcere o la punizione in comunità, garantendo un'adequata considerazione dello scopo della punizione, ovvero, la rieducazione in vista del reinserimento in società dove lo stesso dovrà condurre una vita senza criminalità. Il Servizio Correzionale svolge la sua attività rispettando alcuni principi di base: la persona condannata deve essere protetta da abuso e arbitrarietà, l'applicazione penale deve basarsi su esigenze e condizioni individuali, il diritto penale, la giurisprudenza e la punizione devono basarsi sull'umanità, sulla certezza del diritto e sulla parità di trattamento.

I detenuti delle prigioni norvegesi godono, infatti, dei servizi nella stessa misura in cui vengono forniti alle persone nella comunità libera relativamente a servizi sanitari, scuola ed istruzione, servizi di previdenza sociale, servizi bibliotecari, ... l'idea è che il detenuto venga punito per quanto commesso esclusivamente con la privazione della libertà senza che gli vengano negati gli altri diritti.

Nelle carceri norvegesi è garantito il diritto di istruzione e formazione, servizio offerto a tutti i detenuti, in quanto fornisce una base solida e migliore per tornare nella società senza commettere ulteriori nuovi crimini. Il Servizio di Correzione e l'amministrazione norvegese del lavoro e del benessere hanno firmato un accordo di cooperazione vincolante che permette al detenuto di rafforzare la connessione con il mercato del lavoro: lo scopo di tale accordo è proprio quello di contribuire a una cooperazione vincolante e sistematica tra le due parti. Le attività lavorative negli istituti penitenziari norvegesi rappresentano l'attività quotidiana maggiormente svolta dai detenuti: in questa rientrano non solo le attività svolte all'esterno del carcere, ma anche i

lavori svolti per il funzionamento e il mantenimento della struttura, il lavoro in cucina, in lavanderia e tutte le riparazioni necessarie.

Le attività lavorative sono strutturate in modo tale da dare a tutti i detenuti l'opportunità di prendervi parte.

Il lavoro è quindi visto e trattato come strumento per rendere più responsabili e autosufficienti i detenuti, in vista del ritorno in società, essendo luogo di socializzazione con altri (superiori gerarchici e colleghi), adeguamento a regole imposte e rispetto degli orari di lavoro.

Anche le attività sportive e ricreative vengono considerate parte integrante dell'implementazione penale, in quanto favoriscono la socializzazione e il gioco di squadra, evitando l'isolamento e gli effetti nocivi che questo può avere sulle persone recluse.

In Italia la teoria è la stessa: grande importanza viene attribuita alle attività lavorative, formative e di istruzione; ci sono però alcuni ostacoli, di diversa natura, che rendono difficoltosa la realizzazione di queste tappe importanti del processo di rieducazione e reinserimento.

La maggior parte delle attività viene gestita da associazioni di volontariato esterne all'amministrazione penitenziaria che si occupa di realizzare un numero esiguo di iniziative.

Per quanto riguarda le attività ricreative, le più diffuse sono il teatro, lo yoga e i laboratori di scrittura e lettura, attività che nel 2017, coinvolgevano circa il 25% dei detenuti. Da non sottovalutare l'importanza di tali attività che, insieme a quelle sportive, lavorano sulla socializzazione delle persone detenute, imponendo loro la convivenza, il gioco di squadra, il rispetto delle regole: la creazione di progetti comuni può infatti favorire il rapporto tra i detenuti e contribuire alla realizzazione di un clima sereno per l'intero istituto. Ostacoli di natura pratica si incontrano tutt'oggi nella realizzazione di questo tipo di attività: primo fra tutti il problema legato allo spazio; le carceri, spesso antiche e fatiscenti, non dispongono di luoghi adatti allo svolgimento di queste attività, il che compromette la realizzazione delle stesse. Ancora, un limite di natura economica impedisce lo svolgimento di laboratori: il supporto economico è infatti limitato nel tempo e nella portata. Infine, fattore limitante è il continuo trasferimento dei de-

tenuti: la continuità in questo caso, rappresenta una *condicio sine qua non* per la buona riuscita del percorso.

Il lavoro è l'esigenza maggiormente manifestata dai detenuti delle carceri italiane, così come la partecipazione a corsi di formazione professionale che dovrebbero aiutare le persone detenute ad acquisire delle abilità specifiche spendibili dopo la detenzione nella ricerca di un'occupazione. Il numero dei detenuti lavoratori, negli ultimi anni, è leggermente cresciuto, sia rispetto a dipendenti diretti dell'amministrazione penitenziaria sia di imprese esterne. Tuttavia, si evidenziano dei limiti di natura burocratica che rendono lento e difficile l'inserimento dei detenuti nel mondo del lavoro, arrivando addirittura a lasciare delle posizioni aperte vacanti. Importante in questo contesto è stata l'emanazione della legge n. 193/2000, detta anche Legge Smuraglia, che, per incentivare l'ingresso nel mondo del lavoro di detenuti, ha previsto l'erogazione di contributi e sgravi fiscali per le aziende che offrono contratti ai detenuti o per i soggetti che organizzano corsi di formazione professionale.

Infine, l'istruzione rappresenta oggi un ambito molto diffuso all'interno del carcere, soprattutto con lo scopo di alfabetizzare i detenuti. Sono i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti che si occupano, in Italia, di realizzare corsi di primo livello. Non mancano poi corsi di secondo livello e di livello universitario. La modesta partecipazione a questi ultimi è data dalla mancanza di persone recluse con requisiti per poterli accedere, da problemi di compatibilità linguistica e dalla carenza di aule per poterli effettuare; proprio tale carenza rende di difficile esecuzione corsi completi di scolarizzazione che vengono sostituiti da percorsi che non rilasciano alcun diploma.

4.1 Situazione degli istituti penitenziari. I dati.

La descrizione degli istituti penitenziari che qui verrà riportata, non vuole essere una comparazione, in quanto sarebbe poco utile per via delle diverse situazioni, in termini di principi e valori, numero di abitanti, numero di detenuti presenti nelle carceri, ...dei

due diversi paesi, che fin qui abbiamo delineato. Mi limiterò quindi a descrivere le due diverse realtà con l'ausilio di alcuni dati⁹⁰.

La Norvegia conta 64 prigioni sparse per tutto il paese e ha una capacità massima di 4'127 posti. Al 31 gennaio 2018, la popolazione norvegese detenuta ammontava a 3'461 persone determinando un livello occupazionale pari al 83,6%, percentuale sintomo di un buon livello di affollamento.

Dei 3'461 detenuti, solo il 6,4% è rappresentato da donne, di conseguenza, il 93,6% dei detenuti è di sesso maschile. Sono 1'045 gli uomini detenuti di origine straniera, 67 le donne.

Dato importante del sistema carcerario norvegese è il tasso di recidiva: solo il 20% dei detenuti ritorna in carcere. Tale invidiabile risultato è sicuramente frutto della buona riuscita e dell'efficacia dei percorsi trattamentali e delle condizioni di detenzione del Paese. La rieducazione e il reinserimento non sono obiettivi ideali, utopici ma, in Norvegia sono obiettivi concreti, raggiunti, reali. La popolazione detenuta norvegese, così come mostrato nel grafico n. 1, ha avuto una netta diminuzione, salvo, negli ultimi anni, tornare lievemente ad aumentare, restando pur sempre minore rispetto al numero di posti disponibili.

In Italia la situazione è completamente diversa, così come evidenziato dalla tabella n. 1, la popolazione carceraria, al 31 gennaio 2018, è pari a 58'087 persone a fronte di 50'517 posti disponibili: il tasso di occupazione dei nostri istituti è infatti pari al 115%, dato sintomatico di una grave situazione di sovraffollamento.

Del totale dei detenuti il 95,8% è di genere maschile, mentre le donne sono presenti all'interno delle carceri in misura minore; gli stranieri che attualmente si trovano dietro le sbarre rappresentano il 34% della popolazione detenuta totale.

Per quanto riguarda la recidiva in Italia, il numero di persone che ritorna dietro le sbarre rappresenta il 68% dato che indica un'inefficacia dei percorsi trattamentali.

I dati sin qui citati sono sintetizzati nella tabella n. 1 che offre la possibilità di mettere a confronto le situazioni dei due paesi oggetto di dissertazione.

⁹⁰ Dati estrapolati dal rapporto "SPACE 2018" del Consiglio d'Europa

	ITALIA	NORVEGIA
Tot. Popolazione	60'483'973 abitanti	5'295'619 abitanti
Tot. Popolazione detenuta	58'087 detenuti	3'461 detenuti
Capacità totale degli istituti penitenziari	50'517 posti	4'127 posti
Numero di agenti addetti alla sorveglianza	35'397 agenti	2'678 agenti
Età media detenuti	40 anni	33 anni
Tot. Detenuti uomini	55'646 detenuti (il 95,8% del tot.)	3'239 (il 93,6% del tot.)
Tot. Detenute donne	2'441 (il 4,2% del tot.)	222 (il 6,4% del tot.)
Tot. Detenuti stranieri	19'818 (il 34% del tot.)	1'112 (il 32% del tot.)
Reato più frequente	Reati connessi a sostanze stupefacenti (il 31,1% del tot.)	Reati connessi a sostanze stupefacenti (il 24,7% del tot.)
Recidiva	68%	20%
Numero di istituti sul territorio	207 (di cui 190 per la detenzione di adulti e 17 per quella dei minori)	64 raggruppati in 38 unità

Tabella n. 1

Nei due grafici (Grafico n. 1 e Grafico n. 2), invece, viene rappresentato il trend di crescita della popolazione detenuta in Norvegia e in Italia.

I tassi di variazione della popolazione detenuta nei due paesi sono i seguenti: dal 2008 al 2018, in Italia, la popolazione detenuta è cresciuta dello 0,9%, con un significativo aumento tra il 2016 e il 2018, attestato al 7,5%.

Per quanto riguarda la Norvegia, tra il 2008 e il 2018 la variazione ha avuto un indice negativo pari al -5,6%, valore diminuito ulteriormente nel biennio 2016-2018 in cui si è registrata una diminuzione del numero di detenuti pari a -11,6%.

Per la predisposizione dei grafici sono stati considerati i seguenti anni, in Norvegia:

- Il 2010, con una popolazione pari a 3'624 persone detenute.
- Il 2012, con una popolazione pari a 3'591 persone detenute.
- Il 2014, con una popolazione pari a 3'717 persone detenute.
- Il 2016, con una popolazione pari a 3'850 persone detenute.
- Il 2018, con una popolazione pari a 3'373 persone detenute.

In Italia:

- Il 2010, con una popolazione pari a 67'961 persone detenute.
- Il 2012, con una popolazione pari a 65'701 persone detenute.
- Il 2014, con una popolazione pari a 53'623 persone detenute.
- Il 2016, con una popolazione pari a 54'653 persone detenute.
- Il 2019, con una popolazione pari a 60'125 persone detenute.

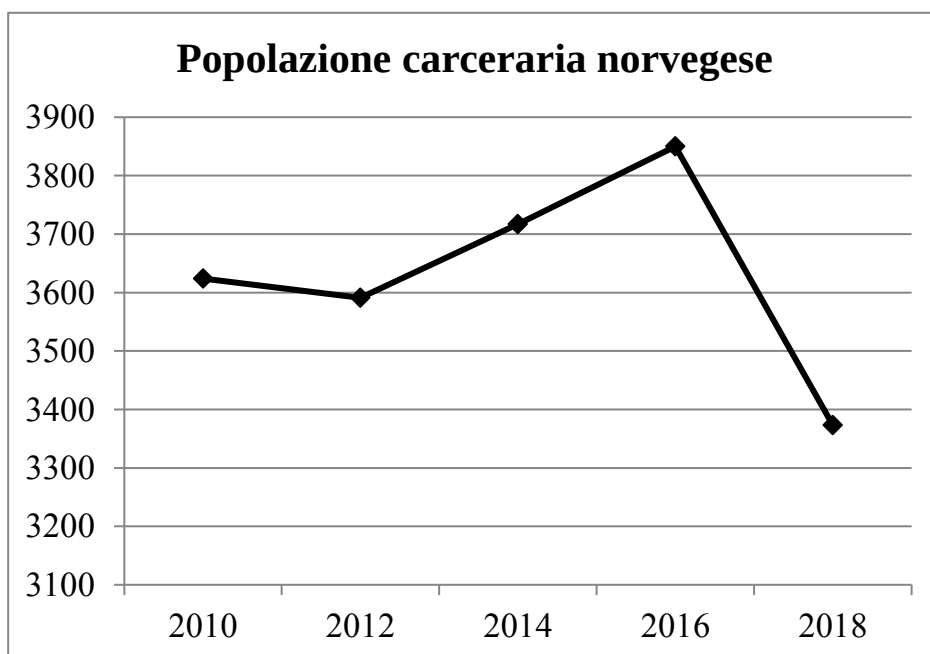


Grafico n. 1

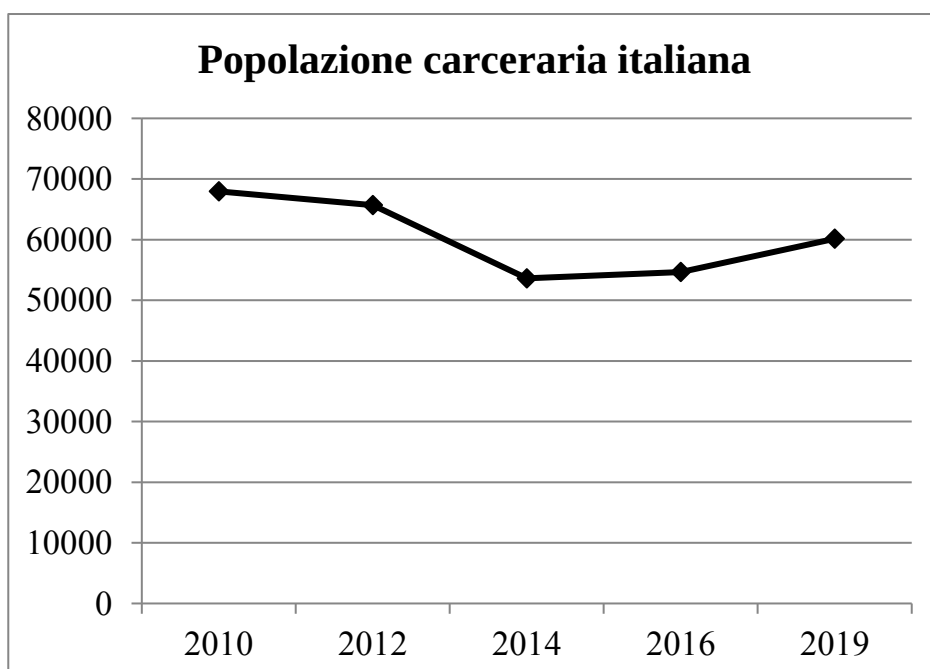


Grafico n. 2

Per quanto riguarda il budget destinato al sistema penitenziario, in Italia, per l'anno 2018, è stato stabilito un budget preventivo pari a 2'881'004'859 €, 137 € per detenuto, al giorno. Ma attenzione, l'80% del budget è destinato a spese per il personale civile e di polizia penitenziaria che opera all'interno degli istituti italiani: sottraendo tale importo, restano circa 26,60 € al giorno per detenuto.

In Norvegia, lo Stato stanziava circa 2 miliardi di euro all'anno come budget per le carceri del paese, budget inferiore a quello italiano ma va considerata la differenza di affollamento degli istituti; proprio in virtù di ciò, ogni detenuto, può “disporre” di circa 404 € al giorno.

È evidente di come nella prima situazione, quella italiana, prevedere percorsi trattamentali individuali, ricchi di attività e formazione risulta difficile rispetto alla situazione norvegese che, avendo a disposizione risorse economiche maggiori, potrà puntare su percorsi ben strutturati e articolati.

In quest'ottica risulta fondamentale abbattere la falsa credenza che i detenuti in carcere siano mantenuti dallo Stato, il quale si fa carico esclusivamente delle spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive mentre i detenuti italiani sono tenuti a pagare la cosiddetta “quota di mantenimento”⁹¹.

È previsto infatti dalla legge sull'ordinamento penitenziario, che ogni recluso faccia fronte con tutti i propri beni, presenti e futuri, mobili e immobili, a una quota non superiore ai due terzi del costo reale relativa ad alimenti e corredo. Un decreto ministeriale del 2015⁹², ha modificato l'importo dovuto dai detenuti, fissandolo a 108,60 € per persona al mese (pari a 3,62 € al giorno).

⁹¹ Così come sancito dall'articolo 188 C.p. Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso. *Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.*

L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato.

⁹² D.M. n. 18/2015.

Tale somma è così ripartita:

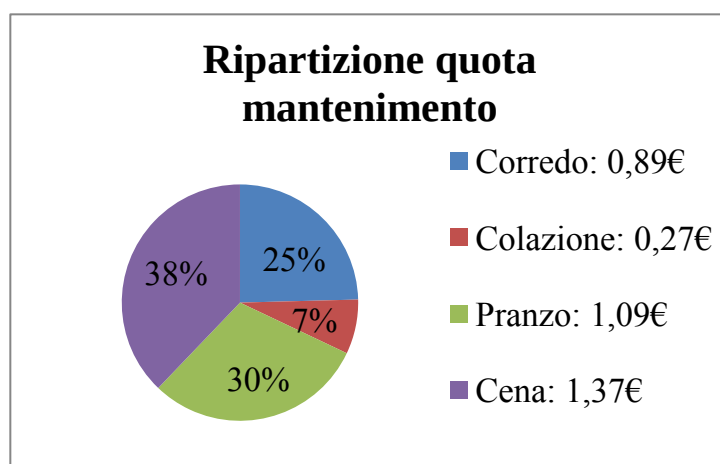


Grafico n. 3

In Norvegia, invece, i detenuti non contribuiscono economicamente ai costi della loro detenzione in quanto il Paese, come abbiamo visto, ha la possibilità di investire parecchi fondi nel sistema penitenziario e il basso numero di detenuti presenti permette il loro completo mantenimento. I detenuti norvegesi condannati sono obbligati a lavorare o a frequentare la scuola, ed è in questo modo che contribuiscono indirettamente ai costi.

Capitolo V: La realtà di Bastøy

1. Introduzione

Questo ultimo capitolo della mia tesi magistrale è volutamente dedicato alla realtà di Bastøy, istituto di esecuzione della pena norvegese, famoso per le modalità di espiazione della pena.

Bastøy è un'isola di 2,6 km², di proprietà dello Stato norvegese, situata nel fiordo di Oslo a sud-est di Horten, in Vestfold.

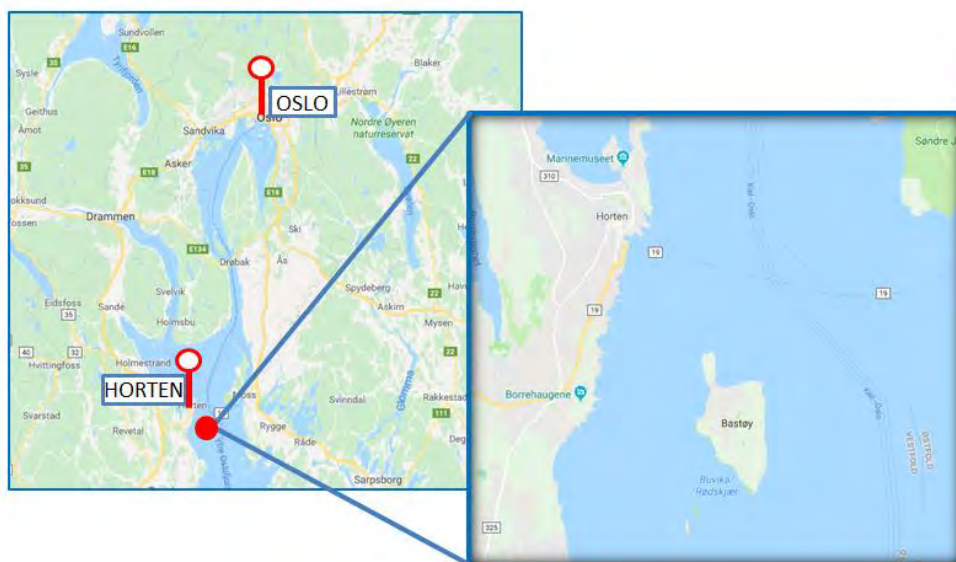


Figura 1 - Isola di Bastøy
(<https://www.google.com/maps>)

Conosciuta come “isola del diavolo”, dal 1900 al 1970 ha ospitato un riformatorio maschile per poi essere adibita, fino al 1983, a casa accoglienza per senzatetto dipendenti dall'alcol con problemi lavorativi. Dal 1984 al 1988 Bastøy è stata una prigione di riserva sotto il distretto di Oslo e dal 1988 un carcere nazionale permanente per detenuti con fine pena lunghi.

Oggi quello di Bastøy è il carcere a bassa sicurezza più grande di tutta la Norvegia; è composta da 88 costruzioni in legno, tra cui una chiesa, ed è organizzata come fosse un piccolo paese.

L'isola è raggiungibile con il traghetto "*Vederøy*" da Horten, in quindici minuti e i visitatori devono essere muniti di valido permesso, nonché di un appuntamento.



Figura 2 - Traghetto Vederøy attraccato sull'isola
(<http://www.bastoyfengsel.no>)

Per comprendere i principi alla base della filosofia del carcere di Bastøy è importante partire dal seguente assunto: il sistema penale norvegese non prevede la pena dell'ergastolo, né tantomeno la pena di morte; la condanna massima attribuibile a un imputato è pari a 21 anni di carcere⁹³. Avere condanne definitive e limitate nel tempo significa che il detenuto, di fatto, ritornerà, una volta scontata la condanna nella società norvegese. È quindi di fondamentale importanza che il periodo di reclusione sia caratterizzato da riabilitazione, risocializzazione e responsabilizzazione degli individui, in modo tale da rendere il ritorno quanto più sicuro e conforme possibile per evitare danni e costi ulteriori alla società norvegese e al detenuto stesso.

La punizione per il detenuto sta nella perdita della libertà e non sarebbe costruttivo ed utile per nessuno un trattamento deumanizzante: trattare i prigionieri come bestie, farà credere loro di esserlo davvero e, una volta fuori, si sentirebbero quasi costretti a comportarsi come tali in quanto ignari di avere alternative. L'attenzione ai diritti umani nella fase detentiva è quindi di fondamentale importanza, così come lo è l'insegnar

⁹³ L'ergastolo venne abolito in Norvegia nel 1981; la pena massima a cui si può essere condannati è pari a 21 anni di reclusione, condanna applicata nei confronti del terrorista norvegese Anders Behring Breivik responsabile degli attentati del 22 luglio 2011 in Norvegia, che hanno provocato la morte di settantasette persone.

loro a cucinare, a lavorare, a rispettare regole e orari quanto più simili al mondo esterno. In un normale carcere ad alta sicurezza mancano stimoli, occasioni di mettersi alla prova: si viene letteralmente rinchiusi all'interno di quattro mura e accade che la mente dei detenuti, imprigionata, cessa giorno dopo giorno di pensare, di sperare, di pianificare e anche solo di immaginare un futuro diverso dal presente. La monotonia ha il sopravvento, le giornate assomigliano le une alle altre, si perde la cognizione del tempo e quella di se stessi. Spesso si è vittime di un trattamento non adeguato che non fa altro che generare frustrazione, aggressività e odio verso la società. Insomma, l'esperienza del carcere spesso peggiora una situazione già difficile e delicata: Bastøy rappresenta un'inversione di marcia. "Bastøy non è un campo di vacanza. È un istituto di esecuzione penale progettato per *guarire* piuttosto che *danneggiare* e generare *speranza* invece di *disperazione*."⁹⁴



Figura 3 - Camere di pernottamento dei detenuti
(<http://chirkup.me>; <https://splinternews.com>)

⁹⁴ ERWIN JAMES, *La prigione norvegese dove i detenuti vengono trattati come persone*, www.theguardian.com, Febbraio 2013.

1.1 Filosofia e regolamento della struttura

Il carcere di Bastøy è stato il primo al mondo gestito, dal 2007, secondo il principio ecologico, motivando l'interazione tra l'essere umano, la zona da cui è circondato e la natura. In virtù di tale principio, il cibo prodotto sull'isola è ecologico e la legna per fornire il riscaldamento proviene dalle foreste stesse.

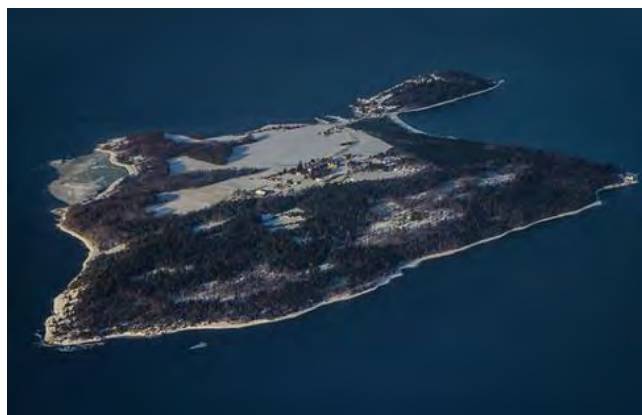


Figura 4 - Isola di Bastøy
(www.lifeinnorway.net/prisons)

L'obiettivo di questo tipo di gestione della struttura è quello che i detenuti si assumano responsabilità, svolgano ruoli attivi e pianifichino da sé la propria vita, conciliandola con le esigenze dell'istituto: devono imparare la considerazione e il rispetto dell'altro tramite la socializzazione imposta sia in ambito abitativo che lavorativo.

Il carcere di Bastøy è soggetto allo stesso insieme di regole e leggi di ogni carcere a bassa sicurezza della Norvegia e così come stabilito per ogni struttura, anche a Bastøy, il conteggio dei detenuti viene fatto quattro volte al giorno: nelle loro case, presso il posto di lavoro e nella piazza adibita al conteggio denominata appunto *Counting Square*.

Tutti i detenuti che arrivano sull'isola, vengono ospitati per un periodo di due/tre mesi in una delle due strutture abitative adibite all'accoglienza iniziale, ognuna delle quali può contenere circa sedici/diciotto persone. Tale permanenza è finalizzata all'osservazione del detenuto prima che lo stesso venga trasferito in una unità abitativa più piccola: a Bastøy sono infatti presenti sedici case in grado di ospitare dai quattro ai sette detenuti, tre case da due inquilini e una da un solo abitante.

Ci sono in tutto sette telefoni che i detenuti possono usare in determinate fasce orarie: dalle 11.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 22.00, durante la settimana, dalle 8.00 alle 22.00 durante i weekend.

I detenuti sono liberi di muoversi nell'isola a eccezione delle ore lavorative, durante gli appelli e negli orari di coprifuoco previsti⁹⁵.

I giorni di visita, sono normalmente non più di uno a settimana: il mercoledì, il venerdì, il sabato e la domenica.

Ci sono tre regole d'oro a Bastøy: niente violenza, niente droghe, niente alcol; ogni violazione ha come conseguenza il trasferimento immediato presso il carcere di alta sicurezza. Proprio per questo motivo vengono condotti dei prelievi di urina, gestiti in modo casuale e totalmente improvviso. Qualsiasi tipo di farmaco deve essere regolarmente prescritto e somministrato dal personale.

Nonostante l'insolita libertà concessa ai detenuti, i crolli emotivi non sono poi così rari: paradossalmente l'essere così tanto vicini a una situazione di libertà assoluta genera momenti di sconforto negli abitanti di Bastøy che si trovano a fronteggiare le proprie emozioni; pensieri molto intensi, difficilmente mascherabili e non facili da ignorare, soprattutto sull'isola norvegese, dove le giornate sono strutturate in modo tale da concedere del tempo libero ai detenuti, dove il tempo di pensare e interrogarsi non manca.

Avere contatti più frequenti con i familiari, ad esempio, ha accresciuto il senso di colpa e il rimorso dei detenuti, dando inizio a un processo di elaborazione e metabolizzazione dell'accaduto estremamente sincero e autocritico. La "bolla" all'interno della quale vivevano indisturbati, e in qualche modo anestetizzati, durante la permanenza nelle carceri di alta sicurezza, con Bastøy, ha lasciato il posto alla realtà, nella sua crudezza ed effettività.

L'obiettivo del carcere è molto chiaro: formare dei buoni vicini. La Norvegia, ha infatti come motto "meglio fuori che dentro" e lavora con tutte le sue forze in questa direzione; la convinzione è quella che la punizione risieda nella privazione della libertà e non sia quindi necessario privare i detenuti anche della loro vita, delle speranze, del futuro.

⁹⁵ In inverno dalle 22.00 alle 8.00, in estate dalle 23.00 alle 8.00.

1.2 Caratteristiche della popolazione detenuta

Il carcere di Bastøy conta centoquindici detenuti con una pena media da scontare di cinque anni e un'età media di circa quarant'anni.

La percentuale di detenuti stranieri del carcere di Bastøy ammonta al 35% circa, così come nelle altre carceri norvegesi, con una tendenza a diminuire. Quasi tutti i detenuti stranieri presenti in Norvegia con una pena a lungo termine vanno in contro al rimpatrio immediato dopo aver scontato la propria condanna.

La priorità di accesso a Bastøy è riservata a coloro che, una volta scontata la condanna faranno ritorno nella comunità norvegese stessa, in quanto la loro detenzione viene considerata come un investimento della società norvegese, su una persona che ritornerà nella società locale.

Facendo riferimento ai dati disponibili, risalenti a marzo 2013, i detenuti di Bastøy sono incarcerati per i seguenti reati:

30% reati legati a sostanza stupefacenti

25% reati di violenza

20% reati di violenza sessuale

13% furti e rapine

13% reati di natura finanziaria

1.3 Attività lavorative, scolastiche e tempo libero

Circa settantanove dei centoquindici detenuti presenti sono attivi, dal punto di vista lavorativo, all'interno del carcere. Tutti i detenuti lavoratori degli istituti norvegesi ricevono NOK 60.50 (= 8,10€) come paga giornaliera; a Bastøy, i detenuti ricevono un extra di NOK 185 (= 24,85€) a settimana per coprire le spese di tutti i pasti (a eccezione della cena che è servita a tutti quanti gratuitamente), le spese relative alle tessere

telefoniche, ai prodotti di cosmesi e ai prodotti venduti nel piccolo negozio dell'isola.

I detenuti sono pagati una volta al mese e fa parte del percorso risocializzante e responsabilizzante la gestione autonoma di entrate e uscite di denaro.

Le fasce orarie dedicate al lavoro sono dalle 8.15 alle 11.30 e dalle 12.05 alle 14.30. I detenuti possono scegliere, o essere collocati, tra una delle seguenti sezioni:

- il settore KSH (Kitchen – Shop – Housefather) che prevede le seguenti mansioni: inserviente in cucina, dove il compito è quello di preparare e distribuire i pasti ai dipendenti dell'istituto, gestore del minimarket o responsabile delle case;
- la fattoria, dove devono essere presenti giardinieri impiegati nelle serre o nei campi, oppure specializzati nella cura degli animali; l'isola conta sei cavalli, circa venti bovini e una trentina di esemplari tra pecore e agnelli;
- la segheria, dove viene prodotta la legna proveniente dalle foreste di Bastøy, utilizzata dall'istituto come legna da ardere e venduta fuori dall'isola;
- il settore marittimo, che prevede che i detenuti svolgano il ruolo di marinai sul traghetto “Vederøy” che conduce gli ospiti sull'isola;
- il settore tecnico, che include carpentieri, impiegati in lavanderia, responsabili della pulizia degli uffici e del mantenimento del faro.

Per quanto riguarda l'istruzione, è sotto il dipartimento della Scuola Secondaria Superiore di Horten. Normalmente la scuola è combinata con il lavoro, a meno che non vi siano particolari e motivate esigenze, per le quali è possibile prevedere lo studio come attività a tempo pieno. La scuola offre ai detenuti di completare gli studi in base al livello raggiunto: coloro che non hanno completato la scuola primaria, hanno il diritto e il dovere di farlo; chi non ha completato la scuola secondaria ha la possibilità, accordatagli dalla legge, di completarla. La scuola offre diverse materie, quali: scienze delle costruzioni, carpenteria, agricoltura, tecniche di vendita e alcuni corsi di lingua come inglese, norvegese, spagnolo, in aggiunta a materie classiche come storia, scienze sociali, matematica, musica.

Bastøy ha una persona impiegata a tempo pieno che si occupa del tempo libero e del benessere dei detenuti con a disposizione un budget di NOK 110.000 (= 14.765 €) da impiegare nell'acquisto del materiale necessario, nell'organizzazione di gite ed uscite volte alla socializzazione di piccoli gruppi di detenuti.

L'isola ha un campo da calcio, uno da tennis, due palestre, un laghetto per la pesca, una spiaggia per i detenuti sulla costa ovest, sentieri che circondano e attraversano l'isola.

La biblioteca di Horten ha una piccola sezione aperta ai detenuti, gestita da una cooperativa di impiegati della libreria e detenuti.



Figura 5- Attività praticate sull'isola (<http://www.bastoyfengsel.no/>)

1.4 Requisiti di accesso

Per raggiungere Bastøy devono essere vagliati alcuni aspetti di estrema importanza. Primo fra tutti il fine pena: sull'isola non si possono passare più di cinque anni; è necessario quindi che chi arriva a Bastøy abbia già scontato la maggior parte della pena in un carcere ad alta sicurezza.

Altro aspetto di cui tenere conto è poi la condotta: gli aspiranti detenuti di Bastøy devono mostrarsi motivati e intenzionati a intraprendere un percorso su se stessi. Il desiderio di migliorarsi, di intraprendere un percorso di rieducazione molto intimo, personale e vero, stanno alla base dell'accesso a Bastøy.

Da non sottovalutare anche l'età e lo stato di salute.

L'Autorità Centrale norvegese mira ad utilizzare tutti i posti liberi nelle carceri in modo da cercare di ridurre al minimo le code per Bastøy così che sia facilitato l'accesso a detenuti “nuovi” con condanne brevi, che possano scontare la propria pena direttamente nel carcere di Bastøy.

A tutti i condannati accettati a Bastøy, viene assegnato un funzionario di contatto all'arrivo sull'isola. L'agente di contatto deve condurre una prima conversazione con la persona condannata entro due settimane. Insieme tratteranno il percorso trattamentale, in base alle caratteristiche e alle esigenze del singolo detenuto. L'ufficiale di contatto è il dipendente più vicino della persona condannata nella prigione e deve essere colui che fornisce informazioni, risolve i dubbi e assiste durante il periodo detenzione.

Prima di cominciare la detenzione ogni detenuto viene informato di ciò che può portare con sé; i detenuti, infatti, possono introdurre alcuni oggetti personali: capi di abbigliamento, lettore DVD, lettore mp3, TV privata o strumenti utili alle attività di svago e hobby. Tutti gli effetti personali sono adeguatamente ispezionati e registrati prima dell'autorizzazione a portarli con sé. Cellulari e fotocamere non sono ammessi. Poiché tutti i beni introdotti sono sotto la responsabilità dei detenuti proprietari, viene sconsigliata l'introduzione di oggetti di valore costosi come gioielli e simili.

2. Intervista al direttore Tom Eberhardt

Classe 1968, Tom Eberhard, originario di Son (Norvegia) è dal 2013 il direttore del carcere di Bastøy. Con un'ampia competenza in materia di sicurezza, rischio e gestione aziendale, si occupa della direzione del carcere di Østfold dal 2008 al 2013, anno in cui la sua carriera arriva al vertice, con l'incarico a Bastøy, che lui stesso definisce il “lavoro migliore che potessi sognare”.



Figura 6 - Tom Eberhardt, direttore del carcere di Bastøy
(<https://pulitzercenter.org>)

Dimostratosi molto disponibile fin dal primo contatto, mi ha fornito del materiale inerente all'istituto, fondamentale per la scrittura di questa seconda parte della tesi. Si è poi gentilmente prestato a rispondere a qualche mia domanda, dando vita a una vera e propria intervista che riporto qui di seguito⁹⁶.

Tom, cosa L'ha portata ad accettare un incarico così importante in un carcere particolare come quello di Bastøy?

Tom: Sono sempre stato interessato alle modalità di funzionamento di Bastøy e al trattamento dei detenuti. Per me era ed è il miglior lavoro che avrei potuto immaginare.

Qual è il punto di vista della società nei confronti di Bastøy? Cosa risponde a coloro che non hanno una visione positiva della struttura e dei principi che ne guidano la gestione?

Tom: Non incontro molte persone contrarie alle nostre modalità di esecuzione della pena, ma quando capita non mi risulta difficile far capire quanto sia necessario per i detenuti, scontare la propria condanna in istituti simili a Bastøy; coloro che nutrono dubbi in merito sono accumulati dalla poca conoscenza rispetto a cosa e come lo facciamo. Inoltre, non tengono in considerazione l'impatto che la mancanza di libertà ha sui detenuti e, di conseguenza, sulla società.

Quanti detenuti conta oggi Bastøy? Per quali crimini sono reclusi?

Tom: Oggi sono presenti 115 uomini con condanne di sei anni e mezzo, di media. La permanenza a Bastøy è di circa un anno e mezzo. Almeno la metà dei detenuti è a Bastøy per crimini connessi a droga e violenza; circa venti sono reclusi per furto, alcuni per crimini sessuali e alcuni colletti bianchi colpevoli di altri crimini.

⁹⁶ Nella predisposizione dell'intervista ho optato per porre a Tom domande aperte, che gli permettessero di rispondere in modo quanto più ampio possibile a quelle che sono state le mie curiosità. L'intervista è avvenuta in forma scritta, in lingua inglese (da me tradotta) tramite mail.

Quante persone lavorano a Bastøy? Con quali mansioni?

Tom: Le persone impiegate a Bastøy sono settanta. Trenta di loro sono agenti penitenziari, cinque top management, tre amministratori, cinque esperti di servizi sociali, tre consulenti legali e cinque capitani di traghetti. Inoltre, è presente una scuola con circa sei insegnanti, un sacerdote, un funzionario del lavoro nazionale, un assistente sociale, due infermiere, un medico presente una volta alla settimana, e uno psicologo.

Quali sono i pro e i contro della detenzione “stile Bastøy”?

Tom: I pro sono relativi alla gestione economica dell’istituto, alla presenza di detenuti motivati che instaurano buone relazioni con il personale; è poi da non sottovalutare l’aiuto fornito dai detenuti nella gestione della prigione e l’autosufficienza per quanto riguarda il cibo, che rende l’istituto autonomo per il 22% del fabbisogno totale. Per quanto riguarda i contro sono da individuare nella vulnerabilità dell’istituto relativamente al taglio dei budget e l’eccessiva attenzione mediatica, sia nazionale che internazionale.

Cos’è cambiato dal Suo arrivo, nel 2013, ad oggi?

Tom: Non molto. Abbiamo cercato di mantenere uno sviluppo coerente. Abbiamo subito degli ingenti tagli dei budget negli ultimi cinque anni, così come tutte le prigioni norvegesi; nonostante ciò, siamo riusciti a gestire l’apertura di un bar e a creare nuovi prodotti locali destinati alla vendita.

Secondo la Sua opinione, il modello di Bastøy è esportabile negli altri Stati?

Tom: Assolutamente sì. Si tratta, in primis, di una questione di volontà politica e, in secundis, di gestione da parte dei ministeri. Non è nulla di impossibile o utopico.

C'è altro che vorrebbe si sapesse su Bastøy?

Tom: Che funziona! I Paesi che volessero intraprendere questa modalità di esecuzione della pena devono avere molta pazienza: Bastøy ha richiesto trent'anni per essere ciò che è oggi.

3. Intervista ai detenuti

Ancora una volta, grazie alla disponibilità e gentilezza del direttore Tom, ho potuto rivolgere alcune domande anche a chi sta vivendo la propria detenzione a Bastøy. I detenuti che hanno risposto alle mie domande sono tre, di cui riporto qui sotto i fogli compilati⁹⁷.

⁹⁷ Anche in questo caso, l'intervista è stata strutturata con domande aperte e somministrata in forma scritta ai detenuti. Ho mandato l'elenco delle domande a Tom che è riuscito a farmi avere le risposte di tre detenuti.

DETENUTO 1

How old are you? 42

Where are you from? Norway

How long have you been in Bastøy? 1 year 2 months

Why did you request to serve your sentence here? I have progression and to socialize

What about the relationship with other inmates? Some I don't mind some I mind

What is your typical day? I have 5 jobs so I work all day

What about work/school/other activities? work

How do you think the stay in Bastøy is helping you? To be more open minded

Have you had any imprisonment at other prisons? If so, what differences can you find?

I have a lot of experience and can say this is the best

"Bastøy is a five-stars prison", what is your opinion about this sentence?

A Prison is still a Prison but it's nice to have freedom with responsibility

What are your good intentions once released?

To work and keep with my family and maybe marry my girl.

How old are you? 47

Where are you from? Norway - Northern Part

How long have you been in Bastøy? 1 year

Why did you request to serve your sentence here?

Because it is easy to be close to nature, and the way this prison is runned

What about the relationship with other inmates?

It is good. ~~It~~ Easy to get in contact

What is your typical day?

Working, experience, social settings,

What about work/school/other activities?

good climbing and learning way in different settings/activities

How do you think the stay in Bastøy is helping you?

It is not an antisocial place. it helps to be in contact with the surroundings and people

Have you had any imprisonment at other prisons? If so, what differences can you find?

Here I have to take more responsibility to my days.

"Bastøy is a five-stars prison", what is your opinion about this sentence?

Well I have been in a no star prison in France so.... It is not a hotel Bastøy, but it is good as a prison can be

What are your good intentions once released?

To get a "normal" net work and keep the good I learn at Bastøy.

I have grown a lot during my stay and learned a lot of my self.

DETENUTO 3

Answers to questions :

- I'm 47 years old
- I'm from Bamble in Telemark Norway
- I have been in Bastøy since 28th of November 2016
- I did request to serve here because of the Blues House and Music project, which is unique in Norwegian "kriminalomsorg"
- I have a good relationship with the other inmates and also those who work here
- My typical day starts at 06.15 in the morning. I make coffee and put on the news on TV. Then I have a cigarette and my coffee before I go to counting in the cantina. After counting I go to my office as I work as a church servant. I help the Priest and also clean the church and help under the church service. On my free time I use the island and walk around on the tracks and I fish, but most of all I play with our band and I also write music. And we play gigs outside the prison. And that is what keeps me up every day.
- The stay in Bastøy gives me motivation and hope for the future. It makes me start to believe in myself again. Believe that I'm good enough by just being myself.
- Because I have a long sentence I started doing my time in high security prison. In these prisons you are locked down at least 13 hours each day and you are always told what to do, how to do, and when to do. You are not allowed to think by yourself. In Bastøy everything is opposite. I don't like the sentence "Bastøy is a five star prison" because it's not true. We are still in prison but we can move freely around the island. But we are still outside the society and away from our family and friends and instead of a wall built of concrete we have a wall of water between us and the rest of the world.
- Bastøy has made me a better person and when I get out I know I will be a good neighbour and a good citizen to the society.

Traduzione delle interviste:

Quanti anni ha?

Detenuto 1: 42 anni.

Detenuto 2: 47 anni.

Detenuto 3: 47 anni.

Di dov'è originario?

Detenuto 1: Norvegia.

Detenuto 2: Norvegia, parte settentrionale.

Detenuto 3: vengo da Bamble, nella contea di Telemark, Norvegia.

Da quanto si trova a Bastøy?

Detenuto 1: da un anno e due mesi.

Detenuto 2: da un anno.

Detenuto 3: mi trovo a Bastøy dal 28 novembre 2016, circa da due anni e mezzo.

Per quale motivo ha richiesto di scontare la Sua pena qui?

Detenuto 1: per migliorarmi e socializzare.

Detenuto 2: perché è a contatto con la natura e mi piace il modo in cui questa prigionia è gestita.

Detenuto 3: ho richiesto di scontare la mia pena qui per partecipare alla Blues House e ai progetti musicali, opportunità che solo Bastøy offre tra tutte le prigioni norvegesi.

Come descriverebbe le relazioni con gli altri detenuti di Bastøy?

Detenuto 1: con qualcuno ho stretto rapporti, con altri no.

Detenuto 2: sono buone. È facile creare rapporti.

Detenuto 3: ho dei buoni rapporti sia con gli altri detenuti sia con chi a Bastøy ci lavora.

Come si evolve la Sua giornata-tipo?

Detenuto 1: ho cinque lavori quindi, lavoro tutto il giorno.

Detenuto 2: lavoro, attività e momenti di socialità.

Detenuto 3: la mia giornata tipo inizia alle 6.15 della mattina. Preparo il caffè e guardo il telegiornale alla tv. Mi fumo una sigaretta e bevo il caffè prima di presentarmi all'appello quotidiano. Dopodiché vado in ufficio, lavoro come inser-viente in chiesa. Aiuto il parroco, pulisco la chiesa. Nel mio tempo libero sull'isola cammino e pesco, ma la maggior parte del mio tempo libero lo passo con la nostra band e scrivo musica. Facciamo anche concerti fuori dal carcere. È questo ciò per cui mi alzo ogni mattina.

Lavora, frequenta la scuola o svolge altre tipologie di attività durante il giorno?

Detenuto 1: lavoro.

Detenuto 2: sono cresciuto nell'apprendimento di diverse attività.

Detenuto 3: lavoro, pesco, faccio lunghe camminate, faccio parte della band e scrivo musica.

Secondo Lei, in che modo la permanenza a Bastøy può esserLe d'aiuto?

Detenuto 1: a essere più aperto mentalmente.

Detenuto 2: non è un posto antisociale, ti aiuta a metterti in contatto con il contesto circostante e con le persone.

Detenuto 3: la permanenza a Bastøy mi ha dato motivazione e speranza per il futuro. Ha fatto sì che ricominciassi a credere in me stesso e a farmi credere di andare bene semplicemente essendo me stesso.

Ha scontato periodi di reclusione in altri istituti penitenziari? Se sì, che differenze riscontra rispetto alla detenzione a Bastøy?

Detenuto 1: ho diverse reclusioni alle spalle ma posso dire che questa di Bastøy è la migliore.

Detenuto 2: qui ho dovuto prendermi responsabilità, ogni giorno.

Detenuto 3: ho scontato una lunga condanna in una prigione di alta sicurezza dove sei chiuso per almeno tredici ore ogni giorno nella tua cella e dove ti dicono cosa fare, come farlo e quando farlo. Non sei autorizzato a pensare in modo autonomo. A Bastøy è tutto il contrario.

“Bastøy è una prigione a cinque stelle”, qual è la Sua opinione rispetto questa affermazione?

Detenuto 1: una prigione è pur sempre una prigione ma è bello avere libertà, da gestire con responsabilità.

Detenuto 2: sono stato in una prigione “non a cinque stelle” in Francia e bene... Bastøy non è un hotel ma è come un buon carcere dovrebbe essere.

Detenuto 3: non mi piace la frase “Bastøy è una prigione a cinque stelle” perché non è vera. Siamo sempre in prigione, ma possiamo muoverci liberamente nell’isola. Siamo comunque fuori dalla società, lontani dalla nostra famiglia e dai nostri amici. Invece che alti muri, siamo circondati da un muro d’acqua che ci divide dal resto del mondo.

Quali sono i Suoi progetti per il futuro, una volta tornato in libertà?

Detenuto 1: lavorare e mantenere la mia famiglia e magari sposare la mia compagna.

Detenuto 2: ottenere un buon lavoro e continuare a comportarmi bene così come ho imparato a Bastøy. Sono cresciuto molto durante il periodo passato qui e ho imparato molte cose su me stesso.

Detenuto 3: Bastøy mi ha fatto diventare una persona migliore e quando uscirò sarò un buon vicino e un buon cittadino nella società.

4. Dati a supporto dell’efficacia del sistema

Bastøy funziona. E i dati raccolti ne sono la prova: numeri alla mano, l’84% dei detenuti che hanno la fortuna di scontare parte della propria pena presso questo carcere, una volta rimesso in libertà, non commette più reati; la percentuale di recidiva è infatti pari al 16%, contro il tasso nazionale norvegese del 20%, il 70% dell’Europa e il 75-80% di USA e Inghilterra (dati del 2009)⁹⁸.

⁹⁸ I dati sono stati elaborati da un istituto norvegese di ricerca in criminologia, il *Krus*.

Bastøy funziona perché l'obiettivo secondo cui si opera è quello di formare dei buoni cittadini, dei buoni vicini di casa, senza infierire ulteriormente sulla già difficile condizione dei detenuti.

È lo stesso Tom a lanciare una domanda provocatoria ma che porta ad una riflessione molto vera: “Tu chi vorresti come ipotetico vicino di casa, nel tuo futuro, per te e la tua famiglia? Un uomo ristabilito e reintegrato nella società oppure un uomo ancora malato, arrabbiato, che è stato rinchiuso per anni in condizioni incivili?”.

5. La realtà italiana dell'isola di Gorgona

L'isola di Gorgona, la più piccola dell'arcipelago toscano con una superficie di 2,25 km², dista 34 km dalla costa livornese ed è sede, dal 1869, di una casa circondariale⁹⁹ per detenuti definitivi gestita dal Ministero della giustizia.

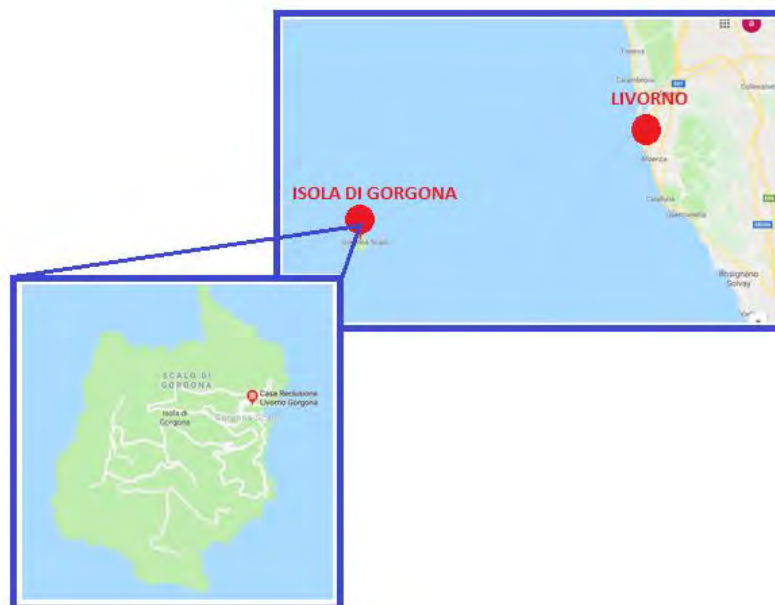


Figura 7 - L'isola di Gorgona (<https://www.google.com/maps>)

⁹⁹ Sede distaccata della Casa Circondariale di Livorno.

Quella di Gorgona ha rappresentato, per molti anni, il tentativo di rendere l'esecuzione penale in Italia diversa, più simile ai precetti dell'articolo 27 Cost. e conforme agli obiettivi di rieducazione e reinserimento dei detenuti.

Il motto della circondariale di Gorgona era e continua ad essere “Restituire persone migliori” proprio per esaltare il ruolo sociale del carcere. L'isola colonia penale, l'ultima rimasta sul territorio nazionale e che quest'anno compie centocinquant'anni, è quanto di più simile alla realtà di Bastøy si trovi in Italia.



Figura 8 – La Casa Circondariale di Gorgona
(www.intoscana.it)

Fino a qualche anno fa l'istituto di pena era un esempio guida, destinazione sognata da molti detenuti di carceri italiane per scontare gli ultimi anni di pena svolgendo qui un'attività lavorativa; nell'ultimo periodo la crisi, la carenza di lavoro e il taglio dei fondi al sistema penitenziario, hanno colpito anche questa struttura. In particolar modo, la mancanza di attività lavorative ha rappresentato per la circondariale di Gorgona l'inizio della decadenza, in quanto elemento principale su cui l'intero sistema si fondava: i detenuti dell'isola lavoravano nel settore agricolo, in quello edile, nell'allevamento di animali e nella gestione di un'azienda agricola, nella quale producevano miele e formaggi da vendere all'intera comunità, iniziando la giornata lavorativa alle 5.30 del mattino e terminandola alle 16, dopo una pausa pranzo. Grazie ai fondi destinati alla struttura, si riusciva a gestire questa forma alternativa di detenzione e a garantire ad ogni detenuto una retribuzione equa per il lavoro svolto. Oggi Gorgona è una polveriera, pronta a fallire da un momento all'altro, ad affondare sotto il peso dei diversi problemi che la affliggono e che l'hanno portata a vivere una profonda crisi che

va avanti dal 2004. Primo fra tutti, il personale penitenziario presente sull'isola è di soli ventisei agenti, contro i novantasei detenuti, questo perché gli agenti penitenziari andati in pensione o trasferiti non sono più stati rimpiazzati, generando una perenne situazione di sottorganico.

Ancora, i carcerati passano la maggior parte del tempo senza fare nulla e, “senza fare nulla la testa non si aiuta; senza lavoro resta solo il tempo, non passa mai.”¹⁰⁰; la carenza di lavoro genera tensioni che a loro volta danno vita a scontri interni, ad atti rivendicativi di protesta e di autolesionismo.

In principio venivano autorizzati esclusivamente i trasferimenti di detenuti con requisiti precisi: un buon livello di salute, l'estraneità alla criminalità organizzata e determinate competenze lavorative sfruttabili nell'istituto di pena; oggi non è più così: i requisiti non sono vincolanti ma vengono accolti sull'isola carcerati con caratteristiche eterogenee che hanno fatto sì che venisse minato l'equilibrio raggiunto e che si incrinasse l'armonia dell'istituto.

Un'altra fonte di problematiche è data dalla difficoltà dei collegamenti via mare durante alcuni peridi dell'anno: la motonave “Superba” della Toscana Mini Crociere non è, infatti, sempre in grado di garantire la traversata a causa di condizioni meteorologiche avverse che capita lascino, in diverse occasioni, l'isola in totale isolamento per più giorni.

Gorgona rappresenta una novità, un'alternativa alle carceri a cui siamo abituati, e va salvata. Si sta cercando di combattere l'avanzare della crisi tramite iniziative sociali, rilanciando l'isola e rendendola meta d'attrazione turistica sfruttando la presenza del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano che permette l'organizzazione di escursioni, con l'impiego dei detenuti stessi, riducendo così la distanza con la società libera.

Prendendo come valore di riferimento la percentuale di recidiva, in modo da poter valutare l'effettivo funzionamento della circondariale di Gorgona, questa si attesta al 20%.

¹⁰⁰ M. SARNO, *Forse finire a Gorgona non vale più la pena*, Il Venerdì di Repubblica, 12 Aprile 2019.

Un'isola, un tasso basso di recidiva, lavoro, niente sbarre, ...tutte caratteristiche che rendono Gorgona simile a Bastøy e anche le parole del direttore Carlo Mazzerbo sembrano ricordare quelle del direttore Tom Eberhardt: "Che me ne faccio di un buon detenuto, se poi torna ad essere un pessimo cittadino?".

Conclusione

Due realtà, quelle dell'Italia e della Norvegia, certamente diverse, non solo da un punto di vista culturale, ma anche economico, sociale e valoriale; ciò non impedisce di emulare e imitare quel che in uno o nell'altro Stato funziona, migliorando il proprio sistema penitenziario e le condizioni dei detenuti.

In particolar modo, l'Italia può e deve sperare in condizioni diverse, deve intervenire concretamente dando effettiva attuazione ai principi che regolano la materia.

Se è vero che “il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri”¹⁰¹, allora il bilancio che deriva dall'osservazione fatta nei capitoli precedenti degli istituti italiani, non può di certo considerarsi positivo.

Partendo dal presupposto secondo cui il carcere possa e debba esclusivamente incidere sulla limitazione della libertà di chi commette un illecito, limitandone lo spostamento nello spazio e nel tempo, senza alcuna possibilità di intervenire in ambito di diritti inviolabili, riconosciuti agli esseri umani in quanto tali, i numerosi titoli di giornale, le testimonianze di chi in carcere ci ha vissuto, le ispezioni e le ricerche condotte, sembrano delineare una situazione tutt'altro che civile.

Carceri, la relazione del Garante: sovraffollamento e 5 suicidi al mese

Figura 9 – Repubblica 27/03/2019



Figura 10 – Italia Caritas marzo 2019

¹⁰¹ Frase di Voltaire, filosofo, drammaturgo, storico, scrittore, poeta, aforista, enciclopedista, autore di fiabe, romanziere e saggista francese (Parigi, 1694 – Parigi, 1778).

Carceri, l'allarme del garante: il sovraffollamento in Italia è salito al 129 per cento

Nel 2018 il picco di suicidi in cella. Fico: l'Italia non ottempera alle norme internazionali

Figura 11 – La Stampa 27/03/2019

Assistenza medica a rischio nelle carceri, a Reggio emergenza ad Arghillà

Figura 12 – Gazzetta del sud 10/04/2019

"Non ho il coraggio di uscire di casa perché non so cosa ne pensa la gente di me e di tutto il casino che ho fatto."

Anonimo

"Non è giusto che i rapporti affettivi si limitino, per chi sta in carcere, a una o due ore di colloquio, soprattutto se avvengono tra genitori e figli. Il genitore che si trova in carcere perde molte cose, oltre che la libertà, e tra le tante c'è anche la crescita di un figlio. Il rapporto tra genitore detenuto e figlio si può costruire solo in spazi idonei, e se non è possibile a casa, almeno dovrebbe avvenire con dei tempi umani e in un luogo dove il bambino si trovi a suo agio."

Patrizia - Istituto penale femminile della Giudecca

"In carcere ci finiscono anche i cinque sensi.

La vista è più che mai penalizzata: muri e ancora muri, porte, cancelli. Gli spazi dove viaggiare con la vista sono sempre immancabilmente limitati da ostacoli murari.

L'udito, che diventa pigro e si disabitu a qualsiasi tipo di suono. Finisce che ti manca perfino il rumore delle macchine nel traffico delle città.

L'olfatto; stessi odori, stessa puzza. Hai nostalgia soprattutto degli odori della vita, le piante, la terra.

Il gusto: è come l'olfatto, i sapori si assomigliano tutti, il cibo è come se avesse un unico gusto universale, un disgustoso non gusto.

Il tatto: limitato anche quello o forse eliminato, o anche auto eliminato.”

Giulia - Istituto penale femminile della Giudecca

“Non si può far altro che combattere il vuoto e la noia. Allora ci improvvisiamo poeti, lettori, calciatori, attori, pittori, scrittori, culturisti e quant’altro la fantasia ci concede. Peccato che tra tanti che resistono e s’inventano ogni giorno qualcosa per non morire, ci siano anche quelli che trasformano questo vuoto in azioni autodistruttive.”

Lino Lupone - San Gimignano

“Educare, ne val sempre la pena. In qualsiasi circostanza.”

Georgina Lovera, insegnante presso la Casa Circondariale di Ancona

“Il sovraffollamento, detto così non rende l’idea. Allora forse posso dare un contributo facendo riferimento allo zoo. Allo zoo, infatti, gli animali sono tenuti in gabbie che sono più grandi degli spazi che vengono riservati in carcere a ogni persona detenuta.

Ma c’è un’ulteriore differenza tra la gabbia del leone allo zoo e lo spazio cella della gran parte delle carceri italiani. In gabbia, infatti, il leone viene lasciato in pace, quando non deve essere addestrato, forzato a fare delle cose. Per noi non è così. Oltre alla perdita della dignità umana, dovuta alla restrizione dello spazio fisico entro cui vivere, io, e come me anche gli altri, ho dovuto subire umiliazioni di vario tipo.

La mia stanza, quattro metri per quattro, ospita altre sette persone, oltre me. Otto detenuti con letti a castello che vanno fino al soffitto. Più un tavolinetto da

spiaggia, come tavolo su cui mangiare (in otto!). A qualche metro di distanza, il bagno (un lavabo e il water) che, ovviamente, funziona anche da cucina.”

Vito Ciccone - Carcere di Eboli

A rafforzare questa immagine intervengono poi i dati, sintomatici di sovraffollamento, condizioni disumane, recidiva elevata.

Una situazione quindi molto delicata, emergenziale, che richiede interventi urgenti, incisivi, rivoluzionari. Un sistema che negli ultimi anni è stato studiato, osservato, analizzato facendone affiorare le problematiche principali, le lacune, gli errori. È stato proprio questo l'obiettivo della convocazione degli Stati Generali dell'esecuzione penale indetti dall'ex Ministro Orlando che hanno portato all'elaborazione di un prezioso documento finale contenente non solo gli aspetti problematici del sistema e degli istituti penitenziari, ma soprattutto numerose e concrete proposte, modalità di intervento elaborate da chi in carcere ci vive o ci lavora. Un documento originale nella sua natura e nella sua essenza, forse troppo innovativo, alla luce della sua scarsa considerazione nell'elaborazione della riforma dell'ordinamento penitenziario del 2018 che ha trascurato molti aspetti importanti, che si è astenuta dall'intervenire su dinamiche cruciali che avrebbero potuto portare a un miglioramento delle condizioni delle nostre carceri, a una riduzione della recidiva e a una rieducazione effettiva dei detenuti così come previsto dalla nostra Costituzione.

Innegabile è la necessità di un cambiamento culturale, che incida prepotentemente sulla concezione sociale del carcere che non deve più essere considerato come istituzione chiusa, come marginalità della società, come una realtà distante.

Il carcere riguarda tutti, ognuno di noi perché “può capitare a chiunque, anche a voi di finire in galera. Al contrario, è probabile che non vi capiti affatto. Tuttavia, anche se non andrete dentro, c'entrate. C'entriamo tutti.”¹⁰²

¹⁰² A. SOFRI, op. cit.

Bibliografia

- AA. VV., *Carcere e territorio* (a cura di Gatti U., Gualco B.), Giuffrè Editore, Milano, 2003.
- AA. VV., *Misure alternative alla detenzione* a cura di Fiorentin F., Tamburino G., G. Giappichelli Editore, Torino, 2012.
- AA. VV., *Per una nuova giustizia possibile* (a cura di Zanuso F., Reggio F.), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014.
- AA.VV. *Il libro dell'incontro* a cura di Bertagna G., Ceretti A., Mazzucato C., Il Saggiatore, Milano, 2015.
- AA.VV., *Carcere e società* a cura di Cappelletto M., Lombroso A., Marsilio Editori, Venezia, 1976.
- AA.VV., *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea costituente*, Roma, Camera dei deputati, 1971, vol. I, VI.
- AA.VV., *Ripensare la pena. Teorie e problemi nella riflessione moderna* (a cura di Zanuso F., Fuselli S., Cavalla F.), CEDAM, Padova, 2004.
- AA.VV., *Stati Generali dell'Esecuzione Penale visti dall'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane*, Pacini Giuridica, Pisa, 2016.
- ARDITA S., *Le disposizioni sulla sicurezza penitenziaria* in «Rassegna Penitenziaria e Criminologica», 2007, vol. 3.
- BALLONI A., BISI R., SETTE R., *Principi di criminologia applicata. Criminalità, controllo, sicurezza*, CEDAM, Padova, 2015.
- BARATTA A., *Criminologia critica e critica del diritto penale*, Il Mulino, Bologna, 1982.
- CAVALLA F., *La pena come riparazione*, CEDAM, Padova, 2001.
- CLEMMER D., *The Prison Community*, Boston, The Christopher Publishing House, 1941, traduzione italiana E. SANTORO, *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, 1997.

- DI GENNARO G., BREDI R., LA GRECA G., *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano, 1997.
- DOLCINI E., *Il castigo sia moderato, ma certo* in «Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena», in ricordo di Adolfo Beria di Argentine, a cura del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Convegni di studio “Enrico de Nicola”, Problemi attuali di diritto e procedura penale, Milano, 2002.
- DURANO R., DEL GROSSO I., GRAZIOSO M.G., GIUBBOTTI P., MARIANI G., TERENCE F., *Criteri per l'individuazione del circuito penitenziario della custodia attenuata* in «BION – Bollettino Informativo dell'Osservatorio Nazionale sulle Tossicodipendenze», 1997, n. 1-3.
- FALZONE F., *Il circuito detentivo dell'alta sicurezza e il procedimento di declassificazione* in «Archivio Penale», 2015, vol. 3.
- FERRACUTI F., *Carcere e trattamento*, Giuffrè Editore, Milano, 1989.
- FIANDACA G., *Commento all'art. 27 co. 3 Costituzione*, in AA.VV., *Commentario alla Costituzione*, a cura di Branca e Pizzorusso, Bologna, 1989.
- FORTI G., *Sulle riforme necessarie del sistema penale italiano: superare la centralità della risposta carceraria*, in «Diritto Penale Contemporaneo», 2012, vol. 3-4.
- FRUDÀ L., *Alternative al carcere – Percorsi, attori e reti sociali nell'esecuzione penale esterna: un approfondimento dalla ricerca applicata*, Franco Angeli Editore, Milano, 2006.
- GOFFMAN E., *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Edizioni di comunità, Torino, 2001.
- GREVI V., *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma*, in AA.VV., *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, a cura di Grevi, Bologna, 1981.
- IORI V., *La genitorialità in carcere* in «Minori Giustizia», 2014, vol.3.
- LOMAZZI C., *L'impatto del transessualismo nelle politiche penitenziarie* in «Rassegna Penitenziaria e Criminologica», 2015, vol. 3.

- MAIDECCHI D., *La rieducazione del condannato tra carcere ed alternative*, in «Rassegna penitenziaria e criminologica», 2002.
- MANCONI L., ANASTASIA S., CALDERONE V., RESTA F., *Abolire il carcere*, Chiarelettere, Milano, 2015.
- MANNOZZI G., *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia*, Commento a ordin. Trib. Sorv. di Venezia 7 gennaio 2012, n. 5, in «Diritto penale e processo», 2012.
- MANTOVANI F., *Principi di diritto penale*, CEDAM, Padova, 2007.
- MARSCIANO P., *La doppia sofferenza delle trans in carcere* in «Inchieste Repubblica», 2013.
- MATHIESEN T., E. PASINI, M.G. TERZI, *Perché il carcere?*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1996.
- MATHIEU V., *Perché punire? Il collasso della giustizia penale*, Liberilibri, Milano, 1978.
- MOCCIA S., *Funzione della pena ed implicazioni sistematiche: tra fonti europee e Costituzione italiana*, in «Diritto penale e processo», 2012.
- NEPPI MODONA G., *Carcere e società civile*, in AA.VV., *Storia d'Italia, Vol. V/2 Documenti*, Torino, 1973.
- PAVARINI M., *La pena «utile», la sua crisi e il disincanto: verso una pena senza scopo*, in «Rassegna Penitenziaria e Criminologica», 1983.
- RUOTOLO M., *Dignità e carcere*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011.
- SARNO M., *Forse finire a Gorgona non vale più la pena*, Il Venerdì di Repubblica, 12 aprile 2019.
- SETTE R., *Detenuti e prigionieri. Sofferenze amplificate e dinamiche di rapporti interpersonali*, FrancoAngeli, Milano, 2017.
- SOFRI A., *Le prigionie degli altri*, Sellerio Editore, Palermo, 1993.
- SYKES G.M., *La società dei detenuti. Studio su un carcere di massima sicurezza* in E. SANTORO, *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, 1997.
- TONACCI F., *Detenuto in attesa di suicidio*, Il Venerdì di Repubblica, 12 aprile 2019.

- VASSALLI G., *Il dibattito sulla rieducazione, in margine ad alcuni recenti convegni* in «Rassegna Penitenziaria e Criminologica», 1982.
- VASSALLI G., *Necessità di un nuovo Codice penale* in «Diritto penale e processo», 1995.

Fonti giuridiche

- Costituzione italiana.
- Codice penale italiano.
- Ordinamento penitenziario.
- Corte EDU, Sez. II, sent. 8 gennaio 2013, Torreggiani e a. c. Italia, ric. n. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10.
- D. lgs. n. 121/2018, n. 123/2018, n. 124/2018.
- Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).
- Codice penale del 1902 come emendato dall’Atto del 21 giugno 2013, n. 85.
- Costituzione del Regno di Norvegia (1814, 2014).
- Human Rights Act (1999, 2009).

Sitografia

- www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_3.page?previousPage=mg_2_19
- www.thevision.com/attualita/architettura-carceri/
- <https://pulitzercenter.org/reporting/bastoy-prison-creating-good-neighbors-0>
- <https://www.leggioggi.it/2014/02/19/il-decreto-svuota-carceri-2014-e-legge-dello-stato-testo-e-novita/>
- www.theguardian.com/society/2013/feb/25/norwegian-prison-inmates-treated-like-people
- www.bastoyfengsel.no/
- https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari/cronaca/17_ottobre_28/perche-carcere-non-soluzione-298faba0-bbc4-11e7-81d4-5ee1a18381b8.shtml?refresh_ce-cp
- www.reportage.corriere.it/esteri/2015/bastoy-il-carcere-senza-sbarre-dove-i-detenuti-sognano-di-entrare/
- www.pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/46989895/784029-1.pdf
- www.forskning.no/kriminalitet/hatet-slipper-taket-for-fangene-pa-bastoy/1252904?fbclid=IwAR0-wjb3WF5Ywb5LMO5NDHNB8vdz8KGIHEfbGp5DbJLcIZvmtVPwlrznOOI
- www.lastraniera.it/?p=1023
- www.nrk.no/vestfold/norske-fengsler-skaper-endringer-i-usa-1.14215302?fbclid=IwAR2_OhWdUxnyTsSuyUGPb7Cs9twUIzI6v7Yn2xQHyssBHV0L7LB1zB-Lgi4
- www.vocetempo.it/caselli-sulle-carceri-giustizia-e-umanita-per-una-vera-sicurezza/
- www.questionegiustizia.it/articolo/una-pena-clemente-qualche-riflessione-in-materia-di-umanita-penitenziaria_07-03-2018.php
- www.altalex.com/documents/news/2017/09/19/essay-competition-elsa-teramo-2017

- www.osservatoriorepressione.info/sul-rapporto-carcere-costituzione-andando-oltre-le-pareti-scrostate/
- www.antigone.it/quattordicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/numeri-e-sovrappollamento/
- www.cild.eu/blog/2018/04/24/un-anno-in-carcere/
- www.ilpost.it/2018/04/20/antigone-rapporto-detenzione-carceri-italiane/
- www.dailystorm.it/2014/10/06/carceri-italiane-e-norvegesi-a-confronto-il-problema-e-il-reinserimento-sociale/
- www.lintellettuale dissidente.it/societa/tasso-di-recidiva/
- <http://www.ristretti.it/>
- www.kriminalomsorgen.no/information-in-english.265199.no.html
- www.studiocataldi.it/guide-diritto-penale/le-pene-accessorie.asp
- www.prisonstudies.org/country/norway
- www.csm.it/web/csm-internet/magistratura/il-sistema-giudiziario
- www.huffingtonpost.it/stefano-anastasia/il-volontariato-in-carcere-tra-gratuita-direttive-e-controlli_a_23455784/
- www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/in-gazzetta-la-riforma-dellordinamento-penitenziario-le-novita-introdotte
- www.ildubbio.news/ildubbio/2018/11/10/oggi-entra-in-vigore-la-riforma-dellordinamento-penitenziario/
- www.giurisprudenzapenale.com/2018/10/28/riforma-dellordinamento-penitenziario-pubblicati-in-gazzetta-ufficiale-tre-decreti-legislativi/
- www.radiocolonna.it/economia/2019/02/21/dibattito-sul-carcere-tra-antigone-garante-e-dap/
- www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/norvegia-modello-scandinavo-di-detenzione-guardie-tutor-per-ognuno-dei-carcerati
- www.mondadorieducation.it/media/contenuti/canali/economico/aggiornamenti/costituzione_commentata/index.html#
- www.ilgiornale.it/news/mondo/breivik-sentenza-ribaltata-stato-non-ha-violato-i-suoi-1370273.html
- www.carceredirittiedignita.files.wordpress.com/2013/01/cedu.pdf

- www.laleggepertutti.it/170885_stare-in-carcere-e-gratis-o-si-paga-per-il-mantenimento
- <https://www.studiocataldi.it/articoli/31455-riforma-carceri-no-quotallargamento-quot-misure-alternative.asp>
- http://www.parolaalladifesa.it/wp-content/uploads/2018/09/5_La-mancata-riforma-dell-ordinamento-penitenziario-1.pdf
- <http://www.archiviopenale.it/il-progetto-estivo-di-riforma-dellordinamento-penitenziario-tra-linutile-e-il-fantomatico/articoli/17485>
- http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2013/08/28/news/sesso_trans_in_carcere_princesa_in_gabbia_di_pietro_pruneddu_smeralda_non_sa_chi_sia_fabrizio_de_andr_e_non_ha_mai_visto_-65430608/
- <https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/03/01/livorno-lisola-carcere-di-gorgona-e-una-polveriera-pochi-agenti-detenuiti-raddoppiati-e-difficolta-nei-collegamenti/3420662/>
- https://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2014/06/28/ARzbTZx-gorgona_carcere_detenuti.shtml
- <https://www.maremmanews.it/index.php/ambiente/63205-con-il-parco-sull-isola-carcere-di-gorgona>
- <https://www.intoscana.it/it/articolo/lisola-carcere-di-gorgona-si-apre-allesterno-e-punta-sul-turismo/>
- <https://reggio.gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2019/04/10/assistenza-medica-a-rischio-nelle-carceri-a-reggio-emergenza-ad-arghilla-34b2f5b0-c146-4eca-837a-05d6b2451483/>
- <https://www.lastampa.it/2019/03/27/italia/carceri-lallarme-del-garante-il-sovrappollamento-in-italia-salito-al-per-cento-O2ZG4EWaoPleKsCHIItOu1N/pagina.html>
- <http://wp.unil.ch/space/space-i/annual-reports/>
- <https://www.coe.int/it/>

Ringraziamenti

«Qualcuno si è laureato a 22 anni e ha trovato lavoro a 27;

qualcuno si è laureato a 27 e aveva già un lavoro.

C'è qualcuno che è ancora single e ha un figlio, altri che da sposati

hanno dovuto aspettare 10 anni prima di diventare genitori.

Ci sono quelli che sono una coppia, ma amano altri, quelli che si

amano ma non sono niente e chi sta ancora cercando qualcuno da

amare.

Tutto funziona secondo il nostro orologio: le persone possono vivere

solo secondo il proprio ritmo.

Può sembrare che i tuoi amici siano più avanti di te o che siano più

indietro; però loro si trovano nel loro momento e tu nel tuo.

Vivi con pazienza, sii forte e credi in te stesso; non sei in ritardo e non

sei in anticipo... sei nel tuo tempo!»

Oggi più che mai sono nel mio tempo. Questo è il mio tempo. Questi due anni sono stati il mio tempo.

Due anni passati velocemente, eppure in alcuni momenti il tempo scorreva lento.

Due anni che mi sono serviti tanto per arricchire le mie conoscenze e competenze, per far luce sulle mie ambizioni e sui miei progetti futuri.

Due anni di vita fuori casa, in cui ho imparato a stare da sola e a scegliere di chi circondarmi.

Due anni in cui ho imparato a gestire il mio tempo concentrando le mie energie su attività e persone che hanno arricchito e continuano ad arricchire la mia vita.

Due anni di novità: città nuova, emozioni nuove, attività nuove, amicizie nuove.

Due anni di crescita, di cambiamento, di messa in discussione, di miglioramento.

Due anni di scoperte.

Due anni di consapevolezza.

Due anni di certezze.

La mia prima grande certezza: i miei genitori, Francesca e Giuseppe, che ringrazio per avermi incoraggiata ad affrontare questo nuovo percorso di studi (e di vita) permettendomi di seguire i miei interessi e le mie passioni; sono stati capaci di assecondare le mie ambizioni senza mai tarparmi le ali, ma anzi, sostenendomi e incoraggiandomi affinché continuassi, con determinazione, a lavorare per raggiungere obiettivi sempre nuovi.

Grazie alla mia famiglia, sempre presente al mio fianco:

ai miei fratelli Davide e Giovanni

ai miei nonni Carmelo e Maria, Angelina e Gianni

ai miei zii, in particolare a mio zio Maurizio sulla cui vena letteraria e di scrittura posso sempre contare

e ai miei cugini.

Grazie ai miei compagni di corso, diventati amici, che mi hanno accompagnato in questo cammino, condividendo con me innumerevoli momenti che custodisco con cura. Un grazie particolare va a Chiara, Fabio e Germano, punti di riferimento che so continueranno a far parte della mia vita.

Grazie alle mie coinquiline Camilla e Margherita:

a Camilla per gli innumerevoli caffè e per gli esilaranti pranzi domenicali che ci hanno aiutato a dimenticare per un po' la nostalgia verso la nostra Verona; grazie per aver condiviso momenti di difficoltà e di estrema felicità ma, soprattutto, grazie per le volte in cui ti sei dimenticata le chiavi di casa!

A Margherita perché, anche se avrei voluto durasse di più, la nostra convivenza mi ha regalato momenti veri, intensi, di confronto e di conforto.

Grazie ai miei amici di Verona, che mi hanno fatto vivere in modo spensierato i periodi passati a casa.

Grazie all'Associazione Con...tatto che mi ha permesso di svolgere volontariato presso il carcere di Forlì facendomi conoscere meglio la realtà degli istituti di pena.

Grazie ad Anna, Daniela, Liana, Marika, Michele, Sara e Vera punti di riferimento nella mia vita, persone senza le quali io non sarei la stessa, parti speciali del mio cuore, che mi hanno dato leggerezza e spensieratezza nei momenti pesanti, concentrazione e supporto nei momenti di dubbi, sostegno e forza nei momenti di debolezza. Hanno ascoltato pazienti i miei sfoghi, mi hanno dato consigli e non mi hanno mai fatto sentire sola.

Con la speranza di accettare presto l'invito a conoscere l'isola con i miei occhi, ringrazio di cuore Tom Eberhardt, direttore del carcere di Bastøy, per essersi fin da subito mostrato disponibile nel raccontarmi la realtà dell'isola norvegese, per avermi fornito materiale utile alla stesura dei capitoli ad essa dedicati e per essersi prestato a rispondere ad ogni mia curiosità. Fondamentali per la realizzazione della mia tesi sono state le interviste somministrate a Tom stesso e a tre detenuti di Bastøy, materiale per me unico e prezioso.

Ci tengo poi a ringraziare il mio relatore, il professore Antonio Bonfiglioli, per il sostegno e la disponibilità, per avermi permesso di trattare argomenti a me cari supportandomi nella realizzazione della tesi e allo stesso tempo fidandosi di me. Grazie per i consigli e l'incoraggiamento e per avermi spronata a raggiungere sempre il massimo.

Grazie al mio correlatore, il professore Luca Cimino, per la gentilezza e l'interesse dimostratimi.

Grazie perché siete il mio oltre...

Alessia Iracà